

I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



LA NORMATIVA

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

Nota

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- D.M. 14.2.1894, n. 107 *Emissione di nuovi biglietti intestati alla Banca Nazionale nel Regno (L. 500, L. 100, L. 50).*
G.U. 28.3.1894, n. 74
- D.M. 18.8.1894, n. 407 *Autorizzazione alla Banca d'Italia all'emissione di biglietti intestati alla Banca Nazionale nel Regno (L. 1.000, L. 100, L. 50).*
G.U. 7.9.1894, n. 211
- R.D. 12.10.1894, n. 442 *Vigilanza sulla circolazione dei biglietti e sugli Istituti di emissione; liquidazione della Banca Romana (con annessa Relazione del Re).*
G.U. 16.10.1894, n. 243
- R.D. 28.4.1895, n. 321 *Approvazione del Regolamento per la fabbricazione, sostituzione e custodia dei biglietti di Banca.*
G.U. 18.5.1895, n. 118
- D.M. 4.7.1895, n. 4720 *Autorizzazione alla Banca d'Italia all'emissione di biglietti intestati alla Banca Nazionale nel Regno (L. 500, L. 100, L. 50).*
G.U. 10.7.1895, n. 161
- D.M. 30.5.1896 *Autorizzazione alla Banca d'Italia a creare ed emettere biglietti intestati alla Banca Nazionale nel Regno (L. 1.000, L. 100, L. 50).*
G.U. 8.6.1896, n. 134
- L. 2.7.1896 n. 253 *Prelevamento di rendita per pagamento di interessi. Proroga dei termini per la cessazione delle emissioni di vecchi biglietti di banca. Proroga del corso legale e della data di prescrizione dei biglietti della Banca Nazionale nel Regno (art. 4).*
G.U. 3.7.1896, n. 156
- D.M. 30.7.1896 *Contrassegno governativo pei nuovi biglietti da L. 50, L. 100, L. 500 e L. 1.000 del Banco di Napoli, di Sicilia e della Banca d'Italia.*
G.U. 30.7.1896, n. 180
- D.M. 12.9.1896 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 del 1896.*
G.U. 23.9.1896, n. 225
- R.D. 30.10.1896, n. 508 *Regolamento per i biglietti di Stato e di Banca. Fabbricazione (Tit. I). Cassa speciale (Tit. II). Commissione tecnica (Tit. III). Movimento dei biglietti di Stato e dei buoni di Cassa (Tit. IV). Ispezioni e verifiche (Tit. V). Fabbricazione biglietti (Tit. VI). Cassa speciale (Tit. VII). Emissione dei biglietti (Tit. VIII). Disposizioni transitorie (Tit. IX).*
G.U. 5.12.1896, n. 288

- R.D. 6.12.1896, n. 517 *Approvazione della Convenzione 28 novembre 1896 stipulata tra il Ministro del Tesoro e la Banca d'Italia per garantire la circolazione dei biglietti, anticiparne la riduzione ed affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.*
G.U. 7.12.1896, n. 289
- R.D. 6.12.1896, n. 520 *Disposizioni sulla circolazione dei biglietti di banca.*
G.U. 7.12.1896, n. 289
- D.M. 30.10.1897 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 100 del 1897.*
G.U. 4.11.1897, n. 256
- D.M. 6.12.1897 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti di nuova forma della Banca d'Italia da L. 1.000 del 1897.*
G.U. 14.12.1897, n. 289
- D.M. 25.10.1898 *Distintivi e segni caratteristici dei biglietti di nuova forma della Banca d'Italia da L. 500 del 1898.*
G.U. 4.11.1898, n. 255
- L. 30.6.1904, n. 281 *Proroga del cambio dei biglietti bancari di vecchio tipo (biglietti emessi dalle cessate Banca Nazionale nel Regno d'Italia, Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito e biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia).*
G.U. 30.6.1904, n. 152
- L. 1.7.1905, n. 293 *Proroga del cambio dei biglietti bancari da L. 25 passati a debito dello Stato.*
G.U. 1.7.1905, n. 153

spese straordinarie d'arredamento o di concorso nelle spese di manutenzione degli stabili.

Tuttavia il Consiglio direttivo può valersi provvisoriamente di questo fondo nel limiti di lire cinquecento per provvedere al bisogno dell'Accademia, in circostanze eccezionali ed urgenti, purchè la deliberazione in proposito sia presa con due terzi dei voti presenti.

I mobili e gli altri oggetti possono pure essere alienati dal Consiglio quando ciò sia utile.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le deliberazioni, salvo il disposto degli articoli 32, 35 e 36, sono prese a maggioranza dei voti presenti, ed in caso di parità quello del presidente è preponderante, eccetto che nelle votazioni la parità di voti è considerata come favorevole alle persone o alle proposte che non si riferiscono a personalità.

Per le questioni personali, le elezioni, le nomine e le dimissioni si proceda a scrutinio segreto.

Art. 34.

La stagione o campagna teatrale comprende un corso di rappresentazioni secondo i termini stabiliti annualmente dall'assemblea generale e costituisce un esercizio od anno sociale.

Art. 35.

La Società non può sciogliersi che per voto dell'assemblea generale straordinaria, osservato il disposto dell'art. 23, e mediante il consenso dei tre quarti dei soci intervenuti all'adunanza.

Per caso di decretato scioglimento l'assemblea dovrà stabilire a quali opere di beneficenza dovrà erogarsi il netto ricavo di tutto ciò che costituisce il fondo sociale, determinando i modi della liquidazione e nominando gli esecutori.

Però in quanto allo stabile del Teatro e relativo arredamento si dovrà tentare anzitutto l'accordo per farne cessione gratuita al Municipio, con obbligo di utilizzarlo a scopo di beneficenza o d'istruzione pubblica.

Art. 36.

Il presente statuto entrerà in vigore alla data dell'approvazione governativa e quindi non potrà essere modificato che per deliberazione dell'assemblea generale straordinaria, nelle forme prescritte dall'articolo 23, e col consenso dei tre quarti dei soci presenti, salvo l'opportuna sanzione governativa.

Per l'esecuzione del presente statuto e per le disposizioni d'ordine interno, sarà approvato dall'assemblea generale un regolamento amministrativo.

Roma, addì 25 febbraio 1894.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione
G. BACCELLI.

Il Numero **CXXV** (Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Piazza Armerina, contenente la proposta di concentrare nella Congregazione di carità locale la intera fondazione istituita dal sacerdote Giuseppe Starabba, attualmente amministrata dal Fondo per il Culto;

Veduta la deliberazione della Congregazione di carità di detto comune, proponente il concentramento in sè stessa di soli tre legati gravanti tale fondazione;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta;

Vedute le dichiarazioni della Direzione Generale del Fondo per il Culto, dalle quali risulta che la fondazione Starabba, avente scopo di culto, ha un solo onere di beneficenza

consistente nella erogazione di L. 204 annue a favore dei questuanti poveri di Piazza Armerina, e che quindi a questa sola parte devono ritenersi applicabili gli articoli 89 e 54 della legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del capitale corrispondente al sopra indicato legato di beneficenza gravante la fondazione Starabba a favore dei questuanti poveri di Piazza Armerina, è concentrata nella Congregazione di carità di detto comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

Il Numero **107** della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 19 della legge 7 aprile 1881 n. 133, serie 3^a;

Veduto l'art. 8 della legge 30 aprile 1874 n. 1920, serie 2^a;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 settembre 1876 n. 3375;

Veduta la legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduti i decreti ministeriali 22 luglio 1893 n. 424 e 10 agosto 1893 n. 506;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nell'adunanza del 14 gennaio u. s.;

D'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Determina:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a creare ed emettere le seguenti quantità di biglietti intestati alla Banca Nazionale nel Regno, e cioè:

da L. 500 . . . N. 200,000

da » 100 . . . » 400,000

da » 50 . . . » 1,000,000

da adoperare per bisogni del servizio di cassa e per quelli del servizio di scorta in sostituzione di altri logori e non più atti alla circolazione.

Art. 2.

Questi nuovi biglietti da emettersi avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici di quelli dei tagli corrispondenti, ancora in circolazione, e saranno ripartiti nelle seguenti serie:

Biglietti da L. 500 . . . N. 200,000 . . . serie A a Vi

» » 100 . . . » 400,000 . . . » A a Vu

» » 50 . . . » 1,000,000 . . . » A88 a V92.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1894.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
P. BOSELLI.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894

ROMA - Venerdì 7 Settembre

NUMERO 211

DIREZIONE

nel palazzo del Ministero dell'Interno

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga, nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 25; semestre L. 12; trimestre L. 6
" a domicilio e nel Regno: " " 30; " " 15; " " 8
Per gli Stati dell'Unione postale: " " 30; " " 15; " " 8
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi " 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Domani, 8 settembre 1894, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge numero 402 che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia e navigazione tra l'Italia e la Colombia — Decreto ministeriale numero 407 che autorizza la Banca d'Italia a creare ed emettere diverse quantità di biglietti intestati alla Banca Nazionale nel Regno — Ministero della Guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale dei notari — Disposizioni fatte nel personale degli Archivi notarili — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Elenco delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere d'ingegno durante la prima quindicina del mese di agosto 1894 — Notificazione di annullamento di brevetto.

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 402 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato di

amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la Colombia, stipulato a Bogotà addì 27 ottobre 1892, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 10 agosto 1894.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 agosto 1894.

UMBERTO,

A. BLANC

Visto, il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

Il numero 407 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133, serie 3^a;
Veduto l'art. 8 della legge 30 aprile 1874, n. 1922, serie 2^a;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 17 settembre 1876, n. 3375;
Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;
Veduti i decreti ministeriali 22 luglio 1893, n. 424, 10 agosto 1893, n. 506 e 14 febbraio 1894, n. 107;
Veduta la deliberazione presa dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 16 luglio c. a.;
Di accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Determina:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a creare ed emettere le seguenti quantità di biglietti, intestati alla Banca Nazionale nel Regno, e cioè:

N. 100,000 da L. 1000
N. 400,000 da L. 100
N. 1,000,000 da L. 50

da adoperarsi nei bisogni del servizio di cassa e per quelli del servizio di scorta, in sostituzione di quelli logori e danneggiati non più atti alla circolazione.

Art. 2.

Questi nuovi biglietti da emettersi avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici di quelli dei tagli corrispondenti ancora in circolazione e saranno ripartiti nelle seguenti serie:

Biglietti da L. 1000 N. 100,000 Serie A 26 a V 30

Biglietti da L. 100 N. 400,000 Serie A » a V u

Biglietti da L. 50 N. 1,000,000 Serie A 33 a V 97

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 agosto 1894.

Il Ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
A. BARAZZUOLI.

Visto, il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 agosto 1894:

Calcagni Felice, tenente reggimento Firenze, rimosso dal grado e dal suo piego.

Con R. decreto del 19 agosto 1894:

Benelli cav. Achille, tenente colonnello incaricato del comando del reggimento Milano, nominato comandante del reggimento stesso.

Capitani promossi maggiori colla destinazione a ciascuno indicata:

De Lieto cav. Ferdinando, reggimento Umberto I, reggimento Roma.

Rè cav. Angelo, id. Saluzzo, id. Nizza.

Stella Felice, id. Alessandria, id. Montebello.

Buono Edoardo, id. Guide, id. Novara.

Pirozzi Nicolò, id. Nizza, id. Firenze.

Tenenti promossi capitani colla destinazione a ciascuno indicata:

Tamajo Giuseppe, reggimento Firenze, reggimento Piemonte Reale

Robolini Alessandro, id. Piacenza, id. Firenze.

Giacconi Ernesto, id. Caserta, id. Piacenza

De Seigneux Carlo, id. Monferrato, id. Padova.

D'Angelo Gaetano, id. Saluzzo, id. Alessandria.

Ripanti Luigi, id. Alessandria, id. Guide.

Gazzaniga Arturo, id. Saluzzo, id. Piacenza a sua domanda.

Arzani Giuseppe, id. Milano, id. Monferrato.

Di Somma Carlo, id. Roma, id. Alessandria a sua domanda.

Ravone Candido, id. Lodi, id. Umberto I.

Fariatti Carlo, id. Montebello, id. Milano.

Speck cav. Davide, truppe coloniali, comandante lo squadrone Cheren.

Naim Emanuele, reggimento Milano, reggimento Genova a sua domanda.

De Silvestris Luigi, id. Lucca, id. Firenze.

Ngra Pietro, id. Genova, id. Nizza.

Mazzoldi Luigi, id. Saluzzo, id. Catania.

Fazio Mario, id. Vicenza, id. Saluzzo.

Del Pozzo Francesco, id. Umberto I, id. Alessandria.

Marconi Parisio, id. Vittorio Emanuele, id. Milano.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 7 agosto 1894:

I sottoministrati sottotenenti nell'arma del genio, allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria, per mancanza di posti disponibili sono trasferiti colla loro anzianità nell'arma d'artiglieria ed assegnati allo stato maggiore dell'arma stessa.

Somigliana Lodovico.

Gallotti Alfredo.

Cocco Tito.

Serra Benedetto.

Vaccaro Carlo.

Degrossi Antonio.

Vacca-Maggiolini Arturo

Salimbeni Sebastiani.

Papi Giacomo.

I sottoministrati sottotenenti, i quali hanno superato gli esami fina della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, sono promossi tenenti e destinati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi nel limite di tempo fissato al N. 2 dell'Atto 467 della Raccolta del Giornale militare.

Bonzani Alberto, 26 artiglieria.

Luzzatto Cesare, 1° id.

Rotli Luciano, reggimento artiglieria montagna.

Campana Giuseppe, 2 artiglieria.

Ascoli Ettore, 3 id.

Pagliano Camillo, reggimento artiglieria montagna

De Arcayne Camillo, 6 artiglieria.

Marletti Giovanni, 8 id.

Boccali Giorgio, 9 id.

Rippa Alvise, 11 id.

Antonioti Riccardo, 25 id.

Benelli Alcide, 15 id.

Gransfei Giorgio, 23 id.

Glacardi Paolo, 26 id.

Baseggio Ottoniello, reggimento artiglieria montagna.

Naldi Giulio, 7 artiglieria.

Reali Tullio, 25 id.

Gentilini Attilio, 29 id.

Groppiero di Troppenburg Francesco, 8 id.

Vandone Francesco, 10 id.

Biega Costantino, 14 id.

Gunzi Alberto, reggimento artiglieria montagna.

Moro Federico, 16 artiglieria.

Vallisneri Renato, 18 id.

Pesce Mario, 23 id.

D'Angelo Michele, 25 id.

Arzani Annibale, 1° id.

Collorà Luigi, 2 id.

Magistri Angelo, 6 id.

Archivolti Carlo, 27 id.

Batacchi Costante, 25 id.

Asereto Paolo, 29 id.

Calvi Francesco, 8 id.

Balsi Adolfo, 9 id.

La Francesca Giuseppe, 13 id.

Trapani Arturo, 14 id.

Curi-Calvanni Guido, 27 id.

Borsella Silvio, 15 id.

Oggero Alfredo, 17 id.

Scudieri Gustavo, 25 id.

Con R. decreto del 19 agosto 1894:

Capitani promossi maggiori colla destinazione per ognuno indicata.

Spasiano cav. Giulio, laboratorio protecnico Capua, continua come contro.

Morosini cav. Federico, 14 artiglieria, 23 artiglieria.

Morin cav. Carlo, reggimento artiglieria a cavallo, 1 id.

Sabbadini cav. Riccardo, 6 artiglieria (aiutante maggiore in 1°), 3 id.

Masino cav. Leone, scuola applicazione artiglieria e genio (id. id.), 4 id.

Corvetto cav. Cesare, fonderia di Torino, continua come contro.

Pugin cav. Giovanni, 4 artiglieria, 10 artiglieria.

San Martino d'Agliè cav. Oberto, reggimento artiglieria a cavallo, 16 id.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894

ROMA - Martedì 16 Ottobre

NUMERO 243

DIREZIONE

nel palazzo del Ministero dell'Interno

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga, nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

La Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
» a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 15; » » 8
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 15; » » 8
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 { per ogni linea o spazio di linea

Altri annunzi » 0.20

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 - nel Regno cent. 15 - arretrato in Roma cent. 20 - nel Regno cent. 30 - all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Legge decreti: Relazione e R. decreto n. 489 per l'unificazione del servizio di vigilanza sugli Istituti d'emissione - R. decreto numero CCCXCVII (Parte supplementare) che approva il nuovo statuto organico dell'Ospedale dei SS. Cosimo e Damiano in Pescia - Relazione e R. decreto che scioglie il Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) e nomina un R. commissario straordinario - Errata-corrige - Decreto ministeriale che estende le misure intese ad impedire la diffusione della fillosa a al comune di Pontedassio - Ministero del Tesoro: Direzione Generale del Tesoro: Riassunto del conto del Tesoro al 30 settembre 1894 - Elenco delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti - Direzione generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazioni - Ministero dell'Interno: Bollettino settimanale n. 41 delle malattie contagiose epizootiche nel Regno d'Italia fino al dì 13 di ottobre 1894 - Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Riassunto delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito del raccolto del oronoturco e della canapa nel 1894, confrontate con quelle del 1893 - Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Rasoconto statistico del numero e dell'importo dei tagli, delle cartoline taglia e dei titoli di credito emessi e pagati a tutto il 4° trimestre dell'esercizio 1893-94 e confronto con quelli emessi e pagati nel periodo corrispondente dell'esercizio 1892-93 - Resoconto sommario delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di agosto 1894 - Decreto Prefettizio che autorizza il Ministro dei Lavori Pubblici all'immediata occupazione di alcuni stabili.

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero - Notizie varie - Telegrammi dell'Agenzia Stefani - Bollettini meteorici - Listino ufficiale della Borsa di Roma - Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il Ministro del Tesoro a S. M. il Re, sul decreto per l'unificazione del servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione.

SIRE,

Nella nostra legislazione fu principio ammesso che la vigilanza sugli Istituti di emissione fosse di spettanza del Ministero delle Finanze, ora del Tesoro, quando i biglietti bancari non fruissero del corso puramente fiduciario. Di che la ragione appar chiara, se si considerano gli effetti del corso legale, e segnatamente quelli del corso forzoso, nei

riguardi generali e ancor più in quelli particolari delle riscossioni e dei pagamenti per conto dello Stato.

In coerenza al detto principio, l'art. 1° del regolamento 21 gennaio 1875, emanato in esecuzione della legge bancaria del 30 aprile 1874, n. 1920, e, in specie dell'art. 23 della stessa, attribuiva la vigilanza sugli Istituti di emissione al Ministero delle Finanze. Solamente per espressa delegazione di questo, sempre revocabile, ne affidò l'esercizio al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, a condizione però, che da questo non si potesse addivenire a nessun provvedimento importante, se non dopo averlo concordato con l'altro Ministero. Disposizioni che, confermate implicitamente con la legge del 7 aprile 1881, n. 133, la quale segnò il passaggio dal regime del corso forzoso a quello del corso legale, rimasero invariate in sino a che venne promulgata la legge 10 agosto 1893, n. 449. L'articolo 15 di questa legge affidò la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro.

Fino da allora, però, fu vivamente propugnato il concetto che, cessata quella delegazione, il sindacato sugli Istituti di emissione dovesse essere esercitato da un solo Ministero, allo scopo di prevenire una duplicità di funzioni, che per più aspetti si presentava come non scevra da inconvenienti.

Prevalso, invece, il concetto accolto nel citato art. 15 della legge, forse perchè, a' termini dell'art. 4 di essa, il corso semplicemente fiduciario dei biglietti degli Istituti, fine ultimo al quale intendeva la legge medesima, avrebbe dovuto essere ripristinato dopo cinque anni dall'attuazione di essa. Con tutto ciò, l'ordine del giorno approvato dal Senato il 9 agosto 1893, che ebbe importanza ed efficacia *sui generis*, prevede la costituzione di una « Commissione permanente per la esecuzione della legge sul riordinamento degli Istituti di emissione », presidente della quale, durante il corso legale, doveva essere il Ministro del Tesoro. Ciò equivaleva a riaffermare il prevalente interesse del Ministero del Tesoro nella vigilanza su quegli Istituti, in un regime di circolazione cartacea non prettamente fiduciaria.

In omaggio alle disposizioni dell'atto bancario del 1893, il Governo provvide, entro il decorso anno, alla emanazione del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, studiandosi di conciliare le dette disposizioni con quella espressamente designata nell'ordine del giorno del Senato, quantunque nel fatto non armoniche. Se non che, presentato il decreto rispettivo al Parlamento, per essere convertito in legge, la Commissione incaricata dagli Uffici di riferirne alla Camera non mancò di porre in rilievo la grave antio-

mia che, vigente il corso legale e sospeso il baratto alla pari dei biglietti, sorgeva tra le esigenze peculiari di cotesta vigilanza ed il conferimento di essa a due diversi dicasteri. Onde è che, senza pronunciarsi per l'uno o per l'altro, formulò nettamente la proposta che, non più tardi del mese di novembre di quest'anno, fosse provveduto per la unificazione della vigilanza sugli Istituti di emissione.

Le disposizioni riguardanti la circolazione bancaria e di Stato accolte nella legge del 22 luglio 1894, n. 339, hanno accresciuto le ragioni già prevalenti, per le quali torna indispensabile che, nel regime di circolazione ora vigente, la detta vigilanza sia unica e venga esercitata dal Ministero del Tesoro.

Occorre che il provvedimento sia sollecitamente attuato. In fatti, le nuove discipline riguardanti il baratto dei biglietti bancari, alle quali fa riscontro la sospensione del cambio dei biglietti di Stato; le autorizzate immobilizzazioni di una parte delle riserve degli Istituti, a disposizione del Tesoro, contro consegna di biglietti di Stato, valevoli agli effetti della rispettiva riserva metallica; il servizio dei certificati doganali rilasciati dagli Istituti di emissione, incaricati di fornire all'estero i fondi metallici corrispondenti, per il fabbisogno del Tesoro; la stretta colleganza della ragione ufficiale dello sconto con l'andamento del corso dei valori pubblici e dei cambi forestieri; la necessità che gli Istituti d'emissione cooperino col Tesoro al miglioramento della circolazione: tutto concorre a dimostrare, come, nello stato attuale della circolazione monetaria nazionale, il sindacato sugli Istituti di emissione debba essere esercitato fin d'ora dal Ministero del Tesoro.

Inoltre l'unità dell'indirizzo e dell'azione non potrebbe scompagnarsi da un ufficio tanto delicato: un ufficio, il quale esige in ogni tempo, e massime nelle presenti contingenze, e in vista di ulteriori provvedimenti, assoluta uniformità di criteri e di voleri, anche perchè la grave responsabilità che vi è inerente sia intera rispetto al Parlamento e al paese.

Per questi motivi, di concerto col mio onorevole collega dell'Agricoltura, Industria e Commercio, mi onoro di sottoporre alla sanzione della M. V. il seguente Decreto. Esso dispone per il pronto concentramento, nel Ministero del Tesoro, del servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, sotto riserva di chiederne al più presto la conversione in legge.

SIDNEY SONNINO.

Il Numero 449 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;

Veduti gli articoli 4, 12, 15 e 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il decreto reale 23 novembre 1893, n. 644, che approvò il regolamento per la liquidazione della Banca Romana;

Veduto il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, approvato con Nostro decreto del 20 dicembre 1893, n. 670;

Veduto l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, che approva l'allegato I, che provvede per l'ordinamento della circolazione cartacea;

Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1890, n. 6940, che modifica il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, approvato con l'altro Nostro decreto del 21 gennaio 1875, n. 2372;

Ritenuta la necessità di unificare la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, in conformità ed agli effetti delle suindicate leggi e dei citati regolamenti;

Ritenuto che la liquidazione della Banca Romana fu assunta dallo Stato, il quale ne delegò la gestione alla Banca d'Italia, e che gli effetti di questa liquidazione riguardano esclusivamente il Tesoro dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sino a quando i biglietti di banca conserveranno il corso legale ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato I, approvato con l'art. 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, anche riguardo ai rispettivi crediti fondiari in liquidazione, e sulla Banca Romana in liquidazione, sarà esercitata esclusivamente dal Ministro del Tesoro.

Art. 2.

Le modalità per l'esercizio di tale vigilanza e le modificazioni da introdursi, per effetto della unificazione della detta vigilanza, nel regolamento approvato col Reale decreto 20 dicembre 1893, n. 670, saranno determinate, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro e udito il Consiglio dei Ministri, con decreto Reale da emanarsi entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

In fino a che non sia provveduto all'esercizio normale della detta vigilanza, il Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, potrà giovare anche dell'opera dei Commissari di cui nel Nostro decreto del 6 luglio 1890, n. 6940.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 12 ottobre 1894.

UMBERTO

BARAZZUOLI
SIDNEY SONNINO

Visto, il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895

Roma — Sabato 18 Maggio

NUMERO 118

DIREZIONE

in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
 » a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 19; » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 3.
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziarii L. 0.75 } per ogni linea o spazio di lin
 Altri annunzi » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze
 testa al foglio degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto numero 320 che istituisce in Montreal un Consolato Italiano — Regio decreto numero 321 che approva il regolamento che stabilisce le norme per la pubblicazione, sostituzione e custodia dei biglietti di Banca — **Relazioni e Regi decreti riguardanti la proroga dei poteri ai Commissari straordinari nei Comuni di Alatri e Anticoli Corrado (Roma) e S. Maria a Vico (Caserta) — Regio decreto che autorizza il Comune di Novara ad accettare un legato disposto in suo favore — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** Direzione Generale della Statistica: *Bollettino demografico dei Comuni capoluoghi di provincia - Riepilogo per l'anno 1894* — Direzione Generale dell'Agricoltura: Ufficio centrale di Meteorologia e di geodinamica: *Rivista meteorico-agraria, prima decade, maggio 1895* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Resoconto sommario delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di marzo 1895* — **Ministero del Tesoro:** Direzione generale del Tesoro: *Riassunto del conto del Tesoro al 30 aprile 1895* — *Avviso.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 320 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Nostro Consolato in Montreal, con giurisdizione nel dominio del Canada, ad eccezione delle provincie di Nuova Scozia, di Nuova Brunswick e dell'isola del Principe Edoardo, che rimangono con prese nel distretto giurisdizionale del Nostro Consolato in Halifax.

Art. 2.

Al titolare del suddetto Nostro Consolato in Montreal sarà corrisposto l'annuo assegno locale di lire diciottomila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1895.

UMBERTO.

A. BLANC.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI

Il Numero 321 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449

Veduto il Nostro decreto 12 ottobre 1894, n. 442

Veduto l'art. 16 del regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, approvato con Nostro decreto del 10 dicembre 1894;

Veduto l'art. 2, n. 3, del Nostro decreto 10 dicembre 1894, n. 535, che approva l'ordinamento dell'Ufficio Centrale di ispezione sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che stabilisce le norme per la fabbricazione, sostituzione e custodia dei biglietti di Banca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1895.

UMBERTO.

SIDNEY-SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDI DI TAVANI.

REGOLAMENTO

per la fabbricazione, la sostituzione e la custodia dei biglietti di Banca

I.

Fabbricazione dei biglietti.

Art. 1.

La fabbricazione dei biglietti di banca dev'essere sempre autorizzata mediante decreto del Ministro del Tesoro, sopra domanda dell'Istituto interessato.

Art. 2.

La carta per la detta fabbricazione, come quella di saggio o di esperimento, deve essere fabbricata e somministrata esclusivamente da cartiere italiane.

L'Istituto interessato alla fabbricazione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del Tesoro il luogo e il giorno nel quale sarà iniziata la lavorazione.

Questa lavorazione sarà sorvegliata da controllori del Tesoro e da uno o più rappresentanti dell'Istituto di emissione interessato.

Art. 3.

Le forme filigranate per la fabbricazione della carta saranno eseguite sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro, e dei rappresentanti dell'Istituto interessato. Durante la lavorazione della carta, esse saranno custodite in modo che non possano essere adoperate senza il concorso dei controllori medesimi e di chi rappresenta l'Istituto interessato.

Art. 4.

Per riscontrare la fabbricazione della carta e per accertare la distruzione dei fogli imperfetti, presso le cartiere, saranno osservate, in quanto non venga altrimenti disposto, le norme che sono o saranno in vigore per il controllo della fabbricazione della carta per i biglietti di Stato.

Art. 5.

Tutta la carta riconosciuta regolare dai controllori del Tesoro, ed accettata dai rappresentanti dell'Istituto, sarà da quelli, per mezzo del fabbricante, spedita al magazziniere della officina governativa incaricata di eseguire le operazioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 6.

L'officina governativa eseguisce, su ciascun foglio destinato alla lavorazione dei biglietti di banca, i contrassegni che saranno indicati nel decreto da emanarsi a forma dell'articolo 9, comma terzo, della legge 10 agosto 1893, n. 449. A questo scopo l'officina deve attenersi, rispetto a tutti i procedimenti amministrativi, contabili, di riscontro e tecnici, e per la custodia e il resoconto della carta ricevuta, alle norme fissate per le consimili lavorazioni per conto dello Stato.

Art. 7.

Un rappresentante dell'Istituto d'emissione interessato deve assistere alla lavorazione di che all'articolo precedente, e alla distruzione degli scarti della lavorazione stessa, da farsi constare mediante processo verbale.

Art. 8.

L'officina governativa spedisce alla officina dell'Istituto di emissione interessato i fogli contenenti i contrassegni dello Stato, necessari per compiere la fabbricazione autorizzata. Questa fabbricazione dovrà essere costantemente vigilata da un Delegato del Tesoro.

Le richieste supplementari di fogli interi o di biglietti impressi parzialmente dall'officina governativa, che eventualmente occorressero alla officina dell'Istituto, devono essere fatte a quella governativa, accompagnate da un esemplare del processo verbale di distruzione degli scarti dei quali si chiedi la sostituzione.

A questa distruzione assisteranno i detentori delle tre chiavi del locale di custodia di che all'art. 11, e i loro rappresentanti, i quali apporranno la firma rispettiva nel verbale.

L'officina governativa farà constare delle somministrazioni eseguite con verbale, ritirando regolare quietanza, a proprio scarico.

Art. 9.

La carta filigranata in bianco, avanzata dopo una fabbricazione, rimarrà sempre in consegna del magazziniere dell'officina governativa, e sarà custodita in un luogo a parte presso l'officina medesima. Essa sarà impiegata in una fabbricazione successiva.

Detto luogo sarà chiuso con tre serrature a diverso congegno. Una delle chiavi sarà tenuta dal magazziniere, la seconda dal controllore del Tesoro assegnato al magazzino, la terza dal direttore della sede locale dell'Istituto d'emissione interessato, o da chi per essi.

Qualora sia mutato il tipo della carta, ovvero sia mutato il tipo del biglietto, per cui la carta era stata fabbricata, e questa non possa più servire per i biglietti di qualsiasi taglio, la carta avanzata dovrà essere distrutta, mediante abbruciamento, ovvero mediante riduzione in pasta. Alla distruzione della carta assisteranno i detentori delle tre chiavi indicati sopra.

Delle eseguite operazioni di abbruciamento o di macerazione si farà constare mediante processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 10.

I rami, punzoni, *clichés* e simili, necessari per eseguire i contrassegni dello Stato, saranno conservati in un luogo speciale presso l'officina governativa, chiuso con tre chiavi a diverso congegno. L'una sarà custodita dal controllore del Tesoro addetto all'officina, la seconda dall'intendente di finanza della provincia ove sia l'officina, e la terza dal direttore della Sede locale dell'Istituto. Ciascuna di queste tre persone potrà delegare la detenzione permanente della chiave, sotto la responsabilità propria, ad un legittimo rappresentante.

Art. 11.

Tutti gli strumenti e materiali necessari al compimento dei biglietti da parte dell'Istituto, e le forme filigranate adoperate nella fabbricazione della carta, quando più non occorrono, saranno custoditi in un luogo annesso alla Sede o Succursale, in capoluogo di provincia, più prossima alla cartiera, e rispettivamente, all'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto stesso.

Il detto luogo sarà chiuso a tre chiavi a diverso congegno, una tenuta dal direttore locale della Sede o Succursale dell'Istituto, la seconda dall'intendente di finanza, e l'altra dal delegato del Tesoro addetto alla rispettiva sezione di tesoreria, o da chi r essi.

II.

Cassa speciale.

Art. 12.

Presso la sede della Banca d'Italia in Roma, presso la Direzione nerale del Banco di Napoli in Napoli, e presso la Direzione nerale del Banco di Sicilia in Palermo, è tenuta una Cassa speciale per ricevere e custodire i rispettivi biglietti. Questa cassa sarà fornita di tre serrature, ciascuna di diverso congegno. Le chiavi delle tre serrature saranno, rispettivamente, custodite dal Direttore generale dell'Istituto, dal Prefetto della provincia e dall'Intendente di finanza del luogo, ovvero da persone da ognuno essi legalmente designate a sostituirli.

Art. 13.

Compiuta la fabbricazione dei biglietti, l'Ufficio centrale d'ispezione, in conformità al decreto di autorizzazione di che all'art. 1, dietro avviso del Delegato del Tesoro di cui all'art. 8, dispone e siane spediti alla Cassa speciale dell'Istituto interessato, unitamente alle corrispondenti matrici.

Ogni immissione e ogni estrazione di biglietti dalla Cassa speciale deve esser fatta, con l'intervento dei detentori delle tre chiavi, al seguito di avviso dell'Ufficio centrale d'ispezione.

I biglietti estratti saranno separati dalle rispettive matrici, che verranno conservarsi presso la Cassa speciale per gli opportuni confronti, a forma dell'art. 17.

III.

Emissione dei biglietti.

Art. 14.

L'Ufficio centrale d'ispezione deve curare che ciascun Istituto costantemente in possesso di biglietti di propria fabbricazione, non un ammontare non superiore alla somma della circolazione legale per conto del commercio, autorizzata dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, aumentata di due quinti.

Art. 15.

Il giorno 10 e il giorno 25 di ogni mese, ciascuno Istituto, raccolte i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione presso la sede, rispettivamente, di Roma, Napoli e Palermo, ne smetterà la distinta, in doppio esemplare, all'Ufficio centrale d'ispezione, chiedendone il cambio.

Questo ufficio, nei modi indicati nel precedente articolo 13, ne autorizza il baratto in biglietti nuovi, o comunque ancora atti a circolazione, di pari valore o di valore diverso, secondo che è stato concordato, ma per un eguale ammontare, da estrarsi dalla Cassa speciale dell'Istituto.

All'ordinativo dell'Ufficio centrale per questa estrazione sarà allegato un esemplare della distinta indicata sopra, col visto dell'ufficio medesimo.

Lo stesso procedimento dovrà seguirsi quando il detto cambio richiesto ed ammesso, in casi d'urgenza, anche in giorni diversi, ovvero quando l'Istituto chieda ed ottenga di barattare, presso la Cassa speciale biglietti, di grosso taglio in biglietti di minor valore, od il contrario.

Art. 16.

I biglietti danneggiati o logori saranno presentati al baratto presso la Cassa speciale, annullati con bollo a umido, indicante data del ritiro e il luogo in cui questo sia avvenuto. Essi saranno anche perforati in ciascuna metà, ma in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per il riconoscimento della legittimità di essi.

Questi biglietti saranno immessi nella Cassa speciale, in sostituzione di quelli atti alla circolazione, consegnati all'Istituto interessato.

L'Ufficio di ispezione, quando lo creda opportuno, tenuto conto

delle quantità di biglietti danneggiati o logori giacenti presso la Cassa speciale, provvederà a che dall'Istituto emittente, in concorso di un rappresentante dello stesso Ufficio d'ispezione, ne siano verificate la quantità e la legittimità, classificandoli per serie e per numero, e confrontandoli con le rispettive matrici.

Sopra rapporto degli incaricati della verifica, l'Ufficio predetto ne autorizzerà la distruzione, mediante abbruciamento, con l'assistenza dei detentori delle tre chiavi della Cassa speciale, o dei loro legittimi rappresentanti.

Delle operazioni di abbruciamento compiute sarà fatto constare mediante processo verbale, steso in triplo esemplare e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Un esemplare del verbale, di abbruciamento sarà custodito nella Cassa speciale, un altro sarà inviato all'Ufficio centrale, ed il terzo sarà ritenuto dal rappresentante dell'Istituto interessato.

Art. 17.

Nella Cassa speciale sarà costantemente custodita una scorta di biglietti sufficiente per provvedere, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori, giusta l'art. 16, anche alle anticipazioni che gli Istituti di emissione devono fare, per legge, al Tesoro dello Stato.

Di ogni anticipazione da eseguirsi o eseguita dagli Istituti a favore del Tesoro sarà dato avviso all'Ufficio centrale di ispezione. Questo ordinerà la estrazione dalla Cassa speciale, e la consegna all'Istituto di un corrispondente valore di biglietti, a reintegrazione del fondo proprio in biglietti, di che all'art. 14.

In garanzia e come contro partita delle anticipazioni al Tesoro, gli Istituti conserveranno nei rispettivi portafogli le ricevute originali e definitive del Tesoriere centrale, presso il quale è inscritto il conto corrente generale delle anticipazioni.

Art. 18.

Le anticipazioni potranno essere restituite dal Tesoro all'Istituto che le abbia fatte, mediante qualsiasi valuta avente corso legale.

Al più tardi nel secondo giorno dopo quello della restituzione, l'Istituto dovrà reintegrare per la somma corrispondente, esclusivamente in biglietti propri, il fondo dei biglietti custodito nella Cassa speciale rispettiva.

Art. 19.

Le immissioni e le estrazioni dalla Cassa speciale dei biglietti utili alle dette anticipazioni, saranno accertate nelle forme osservate per le operazioni di immissione e di estrazione delle quali tratta l'art. 13.

Art. 20.

Qualora, a forma dell'art. 1 dell'allegato E, approvato con l'art. 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339, gli Istituti di emissione abbiano una circolazione di biglietti, per conto del commercio superiore ai limiti normali fissati dall'art. 2 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, l'Ufficio centrale d'ispezione, in seguito a domanda degli Istituti medesimi e a ordine del Ministro del Tesoro, disporrà perchè la Cassa speciale faccia loro somministrazioni straordinarie di biglietti per un ammontare corrispondente all'eccedenza di circolazione accertata, purchè entro i limiti estremi fissati dal citato art. 1 dell'allegato E.

Per queste somministrazioni straordinarie saranno osservate le formalità indicate nell'art. 13.

Rientrata la circolazione nei limiti normali, gli Istituti i quali abbiano fruito delle dette somministrazioni straordinarie di biglietti, dovranno riversarne l'intero ammontare alla Cassa speciale, nel tempo che sarà prescritto dall'Ufficio centrale di ispezione, ed osservando le norme stabilite per le immissioni ordinarie.

Art. 21.

Nelle situazioni decadali, gli Istituti di emissione indicheranno lo stato del fondo di Cassa dei biglietti a disposizione. L'ammontare di questi biglietti, insieme a quello dei biglietti in circolazione per conto del commercio, e dei biglietti danneggiati o lo-

logori ritirati e non ancora presentati al baratto alla Cassa speciale, dovrà corrispondere all'ammontare della scorta costante della quale ciascun Istituto sarà dotato a forma dell'art. 14, accresciuto, eventualmente, del valore delle somministrazioni straordinarie fatte ai termini dell'articolo precedente.

Nelle dette situazioni sarà tenuto conto a parte della circolazione per conto del Tesoro.

Art. 22.

Le situazioni della Cassa speciale al 10 e al 25 di ciascun mese dovranno essere pubblicate, e saranno compilate secondo le norme da fissarsi con decreto ministeriale.

IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Entro il mese di novembre del corrente anno 1895, gli Istituti dovranno aver pronti i locali necessari per il regolare andamento della Cassa speciale rispettiva.

Art. 24.

Non oltre il detto termine, mediante speciale ispezione, sarà accertata la situazione generale dei biglietti presentemente in uso, circolanti, disponibili in cassa, logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, di quelli in via di fabbricazione, nonché della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti, e sarà fatto un esatto inventario degli strumenti e dei materiali necessari alla fabbricazione dei biglietti attuali emessi da ciascuno Istituto.

Art. 25.

L'Ufficio centrale di ispezione, tenuto conto dei risultati delle verifiche eseguite, provvederà a che le successive fabbricazioni di biglietti da autorizzarsi per decreto ministeriale, a forma dell'art. 1, e da eseguirsi secondo il tipo attualmente in uso, siano assoggettate a vigilanza.

Esso provvederà a che siano lasciati a disposizione degli Istituti di emissione tanti biglietti perfetti ed atti alla circolazione, della forma attuale, per conto del commercio, quanti, compresi quelli circostanti e non rappresentanti le anticipazioni in corso a favore del Tesoro, bastino a costituire i contingenti massimi assegnati in conformità dall'art. 11.

Ai fondi suddetti saranno applicabili le disposizioni di che agli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

Art. 26.

I biglietti atti alla circolazione, accertati a forma dell'articolo 24, ed eccedenti i limiti delle assegnazioni da farsi secondo l'articolo 25, saranno custoditi nella Cassa speciale di ciascun Istituto.

Art. 27.

La carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di antico modello, non necessaria per le lavorazioni in corso, dovrà essere conservata in una Cassa a parte presso la Direzione generale dell'Istituto interessato. Questa cassa sarà chiusa con tre serrature a diverso congegno. Le tre chiavi saranno tenute una dal Direttore generale dell'Istituto o da un suo rappresentante, la seconda dal Direttore dell'officina dell'Istituto, e la terza dall'Intendente di finanza o da un suo delegato.

Le forme usate per la fabbricazione della carta medesima e gli strumenti e i materiali adoperati dagli Istituti per la lavorazione dei rispettivi biglietti, se questa non sia in corso, saranno custoditi a norma dell'art. 11.

Art. 28.

Se i biglietti della forma presentemente in uso sono forniti da Casa forestiere, le occorrenti somministrazioni saranno fatte con l'intervento dei R.R. rappresentanti all'estero, in conformità di speciali istruzioni che saranno stabilite di volta in volta dal Ministero del Tesoro, d'accordo con quello degli Affari esteri.

Art. 29.

A tutti gli effetti delle sostituzioni previste dall'art. 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Nazionale

nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito, da sostituire con altri biglietti della Banca Nazionale nel Regno, o con biglietti della Banca d'Italia, e quelli d'antico modello dei due Banchi meridionali, da sostituire con i biglietti di nuovo modello, che saranno adottati per i medesimi, saranno considerati come logori o danneggiati, e saranno presentati per il cambio alla Cassa speciale, con tutte le formalità e condizioni prescritte dal presente regolamento per il baratto dei biglietti logori o danneggiati.

Art. 30.

Scaduti i termini entro i quali deve cessare l'emissione dei biglietti presentemente in corso, l'Ufficio centrale d'ispezione curerà che siano distrutti, con le cautele o formalità prescritte dal presente regolamento, i biglietti d'antico modello ancora esistenti nella Cassa speciale.

Del pari l'Ufficio provvederà a che sia distrutta la scorta eventuale della carta filigranata utile alla fabbricazione dei biglietti medesimi, e siano pure distrutte tutte le forme filigranate, gli strumenti e i materiali già adoperati, e non più servibili, per le fabbricazioni nuove.

L'Ufficio centrale disporrà per l'abbruciamento dei biglietti di antico modello ritirati perchè logori, danneggiati o sostituiti con biglietti di modello nuovo, osservando tutte le cautele e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro

SIDNEY-SONNINO.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, nell'udienza del 31 marzo 1895, riguardante la proroga dei poteri al R. Commissario per il Comune di Alatri (Roma).

SIRE,

Mi onoro proporre alla firma della M. V. l'unito schema di decreto con cui vengono prorogati i poteri del Commissario straordinario presso il Comune di Alatri, in provincia di Roma. Il provvedimento è indispensabile, se vuoi che il Commissario prefetto rechi a termine il riordinamento di quell'Amministrazione comunale, risolvendo nel modo più consono all'interesse del Comune quelle controversie che resero necessario lo scioglimento dell'Amministrazione stessa.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 30 dicembre ultimo scorso con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Alatri, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:


Il termine entro il quale dovrebbero ricostituire il Consiglio comunale di Alatri è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1895.

UMBERTO.

CRISPI.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895

Roma — Mercoledì 10 Luglio

NUMERO 161

DIREZIONE

In Via Larga, nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

In Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 30; » » 15; » » 8
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 50; » » 25; » » 13
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari. L. 0.35 } per ogni linea e spazio di linea
Altri annunci » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto Numero 386 riflettente i Consolati italiani di Bordeaux ed Havre — Decreto ministeriale che autorizza la Banca d'Italia a creare ed emettere nuovi biglietti da adoperarsi nei bisogni del servizio di cassa e per quelli del servizio di scorta, in sostituzione dei logori e danneggiati non più atti alla circolazione — Decreto ministeriale che autorizza l'Amministrazione del Tesoro ad emettere sei milioni di biglietti di Stato da L. 5 per i bisogni di scorta — Ministero del Tesoro: Direzione generale del Debito Pubblico: Rettifica d'intestazione — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avviso

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati: Sedute del 9 luglio 1895 — Diario estero — La R. Squadra in Inghilterra — Notizie varie — Telegrammi della Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 383 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, N. 2804;
Visti i Reali Decreti in data 15 agosto 1869 e 8 aprile 1888, coi quali furono destinati ufficiali conso-

lari di prima categoria ai Nostri Consolati in Havre e Bordeaux;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 1° luglio 1895 i Nostri Consolati in Bordeaux e in Havre saranno retti da ufficiali consolari di seconda categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1895.

UMBERTO.

BLANC.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 19 della legge 7 aprile 1881, n. 133, serie 3^a;
Veduto l'art. 8 della legge 20 aprile 1874, n. 1920, serie 2^a;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 17 settembre 1876, n. 3375;

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 28 aprile 1895, n. 321;

Veduti i decreti ministeriali 22 luglio 1893, n. 424, 10 agosto 1893, n. 506, 14 febbraio 1894, n. 107 e 18 agosto 1894, n. 407;

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1894, n. 442;
Veduta la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, nell'adunanza del 24 giugno a. c.;

Determina:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a creare ed emettere le seguenti quantità di biglietti intestati alla Banca Nazionale nel Regno e cioè:

- N. 200.000 da lire 500.
 N. 400.000 da lire 100.
 N. 1.000.000 da lire 50.

da adoperarsi nei bisogni del servizio di cassa e per quelli del servizio di scorta, in sostituzione di quelli logori e danneggiati non più atti alla circolazione.

Art. 2.

Questi nuovi biglietti da emettersi avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici di quelli dei tagli corrispondenti ancora in circolazione, e saranno ripartiti nelle seguenti serie:

- Biglietti da L. 500 Serie da A a Vi inclusivo.
 Biglietti da L. 100 Serie da A a Vu inclusivo.
 Biglietti da L. 50 Serie da A 93 a V 102 inclusivo.

Roma, addì 4 luglio 1895.

Il Ministro
 SIDNEY SONNINO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133, che provvede per l'abolizione del corso forzoso;

Veduto il regolamento approvato con Regio decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3^a);

Veduto il Regio decreto 17 dicembre 1882, n. 1134 (serie 3^a), che pubblicò i segni e distintivi caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificato dall'altro R. decreto 11 settembre 1892, n. 495;

Veduti i precedenti Decreti Ministeriali 1^o marzo 1883, N. 1383, 1^o ottobre 1884, N. 2700, 2 maggio 1885, N. 3857, 5 febbraio 1883, N. 5205, 6 agosto 1880, N. 6361, 28 gennaio 1891, N. 45, 25 gennaio 1892, N. 23, 25 ottobre 1892, N. 662, e 16 maggio 1891, N. 197;

Veduto il Decreto Ministeriale 16 maggio 1894, N. 198 che autorizzò la fabbricazione di biglietti di Stato da lire 5 di prima emissione in numero di 21,135,419 biglietti per l'ammontare di lire 105,927,025 per effetto dell'art. 7 del Regio decreto 21 febbraio 1894, N. 50;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una nuova fabbricazione di biglietti di Stato da lire 5 da adoperarsi nei bisogni del servizio di scorta, e da emettersi in sostituzione di quelli di ugual taglio, logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione;

Ritenuto che questa fabbricazione dovrà subire un sensibile ritardo, a ragione dei molti ed urgenti lavori ai quali, nell'interesse dello Stato, deve ora attendere la Officina delle Carte valori in Torino, e che, nell'intento di assicurare il regolare andamento del servizio per il ritiro dei biglietti della specie logori e danneggiati, è necessario di provvedere a che alcune serie di biglietti di Stato da lire 5, facenti parte del fondo di prima emissione, creato col decreto ministeriale 16 maggio 1894, n. 198, e delle quali per ora non occorre far uso, vengano passate al fondo di scorta, salvo a reintegrarne a suo tempo il detto fondo di prima emissione;

Sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133, serie 3^a;

D'accordo col Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato da L. 5, che l'Amministrazione del Tesoro è autorizzata ad emettere per i bisogni di scorta, saranno in nu-

mero di sei milioni, divisi in sessanta serie, contraddistinte dai N. 751 a 810 inclusivi, composta ciascuna di 100 mila biglietti, numerati da 1 a 100,000.

Dette serie, già facenti parte del fondo di prima emissione, di che al detto decreto ministeriale 16 maggio 1894, n. 198, passeranno a formare parte del fondo di scorta dei biglietti di Stato da L. 5.

Art. 2.

A suo tempo sarà provveduto a che i detti biglietti di Stato da lire 5, in numero di sei milioni di biglietti per l'ammontare di trenta milioni di lire siano reintegrati al rispettivo fondo di prima emissione, di che al citato Decreto Ministeriale 16 maggio 1894, N. 198.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
 Dato a Roma, addì 4 luglio 1895.

SIDNEY-SONNINO.
 BARAZZUOLI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1^a Pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/10 cioè: N. 1054170 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 45, al nome di D'Agostino Guglielmo, Annina, Vincenza ed Elisa fu Generoso, minori, sotto la patria potestà della madre Pisani Anna, domiciliati a Salerno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a D'Agostino Guglielmo, Marianna, Vincenzo ed Elisa fu Generoso, minori, sotto la patria potestà della madre Pisani Anna, domiciliati a Salerno, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 luglio 1895.

Il Direttore Generale
 NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avvisi

Il giorno 4 corrente in Saltare, Provincia di Pesaro, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 8 luglio 1895.

Il giorno 5 corrente in Campofiorito, Provincia di Perugia, ed il successivo giorno 6 in Casteldaccia, Provincia di Palermo, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 8 luglio 1895.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri ;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3^a);

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Felitto, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gandiani comm. Mariano, è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 8 della legge 30 aprile 1874 n. 1920 (Serie 2^a);
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 17 settembre 1876, n. 3375;

Veduto l'art. 19 della legge 7 aprile 1881 n. 133 (serie 3);

Veduta la legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 28 aprile 1895 n. 321;

Veduta la legge 8 agosto 1895 n. 436;

Veduti i decreti Ministeriali 22 luglio 1893 n. 424, 10 agosto 1893 n. 596, 14 febbraio 1894 n. 197, 18 agosto 1894 n. 497 e 4 luglio 1895 n. 4720;

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1894 n. 412;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia nell'adunanza del 13 maggio 1893;

Determina :

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a creare ed emettere le seguenti quantità di biglietti intestati alla Banca Nazionale del Regno e cioè:

N. 100,000 da L. 1000.

> 400,000 da > 100.

> 200,000 da > 50.

da adoperarsi nei bisogni del servizio di cassa e per quelli del servizio di scorta, in sostituzione di quelli logori e danneggiati non più atti alla circolazione.

Art. 2.

Questi nuovi biglietti da emettersi avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici di quelli dei tagli corrispondenti ancora in circolazione e saranno ripartiti nelle seguenti serie:

Biglietti da L. 1000 N. 100 serie da A31 a V35 inclusivo;

> da > 100 > 400 > A a Vu;

> da > 50 > 20 > A103 a V103.

Roma, addì 30 maggio 1896.

Il Ministro
G. COLOMBO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a Pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 637905 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 635, al nome di *Razzetti Cleofe* fu Luigi, domiciliata in Torino, con vincolo per dote della titolare per il matrimonio con *Aghina Evasio*, e con vincolo di usufrutto a favore di *Formento Olimpia* fu Giuseppe, vedova di *Razzetti Luigi*, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrèchè doveva invece intestarsi a *Razzetti Cleofe* fu Luigi, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 maggio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1^a Pubblicazione).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Lecce, in data 24 agosto 1895, col n. 67 d'ordine e nn. 1227 protocollo, 7738 posizione pel deposito di n. 31 certificati del Consolidato 5 0/0 della complessiva rendita di L. 2935, fatto dal sig. *Raeli Salvatore* fu *Vito*, Presidente della Congregazione di carità di Tricase.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, saranno consegnati al funzionario delegato dalla R. Prefettura della provincia di Lecce i titoli della predetta rendita in parte convertiti nel Consolidato 4.50 0/0, senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di non valore.

Roma, 6 giugno 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 3 corrente in S. Michele del Quarto, provincia di Venezia, ed il giorno 5 stesso mese in Rocca di Monreale, provincia di Palermo, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, li 6 giugno 1896.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896

Roma — Venerdì 3 Luglio

Numero 156

DIREZIONE

in Via Larga, nel Palazzo Balconi

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balconi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 50; » » 24; » » 13

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 75.
 Se il giornale, si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari. L. 0.25 per ogni linea o spazio di linea
 Altri annunzi 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla

Amministrazione della Gazzetta

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa ai fogli degli annunzi.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge n. 253 riflettente prelevamento di rendita — Legge n. 254 sull'avanzamento del Regio Esercito — R. decreto n. 237 col quale si aumentano alcuni posti nel personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra — R. decreto n. 238 riflettente la concessione di posti di Ufficiali d'ordine di ultima classe nel Ministero dell'Istruzione Pubblica — R. decreto n. 240 che autorizza una prelevazione di somma dal fondo di riserva per le « spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro — R. decreto n. 241 che modifica l'articolo 7 di quello in data 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3^a) sull'ordinamento dell'Amministrazione Centrale della Guerra — R. decreto n. 252 che convoca il Collegio elettorale di Roma IV per l'elezione del proprio Deputato — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro: *Elenco delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti* — Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Avviso per smarrimento di ricevuta — Ministero delle Poste e Telegrafi: *Avviso*.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: *Seduta del 2 luglio 1896* — Camera dei Deputati: *Sedute del 2 luglio 1896* — Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 253 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla scorta ancora in essere, presso la Cassa dei depositi e prestiti, della Rend. Cons. 5 0/0 di 15 mi-

lioni, destinata all'operazione sui debiti redimibili della tabella A, annessa all'allegato M della legge 22 luglio 1894 n. 339, verrà prelevata tanta rendita quanta, al netto dell'Imposta di R. M., corrisponderà a quella già iscritta o che si dovrà in seguito iscrivere al Cons. 4,50 0/0 netto per conversioni fatte o da farsi, secondo l'allegato L alla legge stessa, di titoli di debiti redimibili compresi nella predetta tabella A.

La Rend. Cons. 5 0/0 così prelevata sarà immediatamente annullata per riduzioni sul Gran Libro del debito pubblico.

In corrispondenza alle assegnazioni pagate dal bilancio del Tesoro per gli interessi della Rend. 4,50 0/0 netto, stata iscritta sul Gran Libro per le conversioni già eseguite dei detti titoli redimibili della tabella A, si dovrà versare dalla Cassa depositi e prestiti in entrata altrettanta somma capitale, a provvedere la quale si userà della scorta residua dei 15 milioni di rendita indicati sopra.

Art. 2.

Le rendite di debito pubblico che risulteranno di libera disposizione del Tesoro nel giorno della pubblicazione della presente legge per effetto dell'art. 7 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894 n. 339, sia per essere pervenute in sua proprietà per cause diverse, saranno messe a disposizione della Cassa depositi e prestiti per lo scopo indicato nell'ultimo comma dell'art. 4 dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894 n. 339.

Art. 3.

La tassa dovuta dagli Istituti d'emissione per i debiti a vista viene liquidata e riscossa, entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sull'ammontare medio accertato per il semestre precedente.

Art. 4.

È prorogato al 31 dicembre 1896 il termine stabilito dall'art. 8 della legge 10 agosto 1893 n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso.

I termini stabiliti dallo stesso articolo per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti stessi sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1899 ed al 30 giugno 1904.

Art. 5.

Il termine del 1° luglio 1896, di cui nell'art. 43 della legge 8 agosto 1895 n. 486, è prorogato al 31 dicembre 1897.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 30 della legge 30 aprile 1874 n. 1920, riguardanti i biglietti denominati di giuoco e di complimento, i quali simulano od imitano i biglietti di Banca, sono estese ai biglietti di Stato ed ai titoli ed alle cedole del debito pubblico, anche quando tali imitazioni siano usate a scopo di pubblicità.

Art. 7.

Alle parole « *ad un terzo della somma eccedente* » comprese nell'art. 2 dell'allegato E alla legge 22 luglio 1894 n. 339, sono sostituite le seguenti: « *di un terzo della somma eccedente* ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

G. COLÒMBÒ.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

Il Numero 254 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per l'avanzamento
nel Regio esercito

CAPO I.

Norme generali

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

Art. 2.

L'idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla pre-

sente legge e con regolamento da approvarsi con decreto reale.

CAPO II.

Norme speciali

§ 1. — Gradi di truppa.

Art. 3.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

Questo tempo è ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

§ 2. — Ufficiali in servizio attivo permanente

Art. 4.

Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1. Aver compiuto il 19° anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma, e per la nomina a capo musica, il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2. Essere cittadino italiano; però i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

Art. 5.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottordinate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6:

1. Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2. Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni che verranno determinate con apposito regolamento, approvato con decreto reale;

3. Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, dell'Accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.

Art. 6.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare che saranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi ed ai capomusica che saranno nominati per concorso.

Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in

3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'art. 35;

3 anni pel grado di tenente;

4 anni pel grado di capitano;

e 2 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 8.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata, per le varie armi e corpi, nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.

torno degli 11 circoletti disposti a semicerchio ricorre una linea a festoncini seguita da un filetto scuro a puntini sporgenti e circoletti chiari interposti. Chiude l'ornato semicircolare un doppio filetto scuro. — Nella parte centrale superiore, invece, l'ornato si confonde col fondo pantografico e sorregge un circolo di 21 mm libero da stampa contornato da doppio filo e portante nella parte superiore due orecchioni a riccio aprentisi in senso opposto. — Il detto circolo forma il verso del circolo riservato al contrassegno governativo.

Ai due lati di tale disco si scorgono due targhette simmetriche, l'una delle quali, a sinistra, porta la leggenda « *La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi* » in carattere a bastoncino scuro su fondo chiaro, e l'altra, a destra, porta la stessa leggenda in carattere a bastoncino chiaro su fondo scuro.

Le due targhette sono incorniciate al di sopra da un ornato ad arco ellittico terminato da filetto a pallini sporgenti avente nel centro della corda un pallino chiaro dal quale partono a ventaglio due ordini di foglie oblunghe tratteggiate. Le foglie più grandi hanno sulla estremità un piccolo circolo a filetto scuro e al di sotto da una fascetta ripiegata a riccio ai lati confinanti col disco del contrassegno e portante, in targhette, a fondo scuro, la cifra 100 ripetuta dieci volte in bastoncino chiaro. Lateralmente negli spazii tratteggiate tra le due fasce laterali più sotto descritte ed il disco del contrassegno, si scorgono piccoli scudi a fondo pure tratteggiate portanti la cifra 100 in filetto scuro.

La fascia orizzontale inferiore della cornice del verso è formata, pure da una fascetta a fondo scuro portante, in targhette a fondo chiaro separate da puntino bianco, la cifra 100 in carattere majuscololetto a doppio filo, e da una specie di nastro ondulato, portante nell'interno, un ordine di medaglioni a contorno chiaro e fondo tratteggiate, sul quale si legge la cifra 100 in filetto scuro. Tra la fascetta orizzontale e la fascia semicircolare è collocato un fregio a ventaglio composto di due ordini di foglie come l'altro sopradescritto.

Tale fascia è interrotta, nel centro, da un medaglione circolare contornato da un vario ordine di cornici a palline e mezzi tondi ed avente nel centro, la parola cento, a lettere a bastoncino sfilato scuro decrescenti ai lati, e con filetto chiaro di contorno su fondo a minutissimi ornati pantografici. Il detto medaglione è come internato in un fregio a evolute, aprentisi ai lati e ripiegate a riccio in senso opposto. Dal punto di apertura di detti fregi laterali partono due ornati a mezza foglia di palma decrescenti verso l'alto e ricorrenti verso la circonferenza superiore del medaglione stesso.

Ai due lati del verso, in linea verticale, si scorgono due ornati simmetrici, portanti, nel centro, un gran medaglione circolare a tratti verticali in cornice a vari circoli concentrici ed a festoncini chiari su fondo scuro. — In ciascuno di tali medaglioni risalta, a tratteggio più forte, una testa muliebre vista di profilo rivolta verso il centro con serto di foglie e spighe intrecciate nei capelli.

Al di sopra ed al di sotto della cornice circolare, racchiudente la testa sopradescritta, si veggono, tanto a destra come a sinistra del biglietto, due targhe a tratti ondulati ed a grandi orecchioni, portanti la cifra 100, in carattere a fantasia, risaltante, in chiaro su fondo minutamente inciso al pantografo, racchiusa, da una fascetta di forma ovoidale, portante su fondo scuro le cifre 100 in chiaro, disposte successivamente e separate da un pallino puro chiaro. Detto ovale che ai due lati orizzontali risorte a punta è sovrapposto ad altro ovale disposto verticalmente è formato da tante piccole targhette con ombreggiatura alla base e collocate a ventaglio in senso opposto fra loro. Ciascuna di tali targhette porta nella parte più larga, un piccolo circoletto a filo scuro.

Al di sopra ed al di sotto dei due medaglioni predetti, racchiusi dalle targhe sopradescritte, si scorge una fascetta semi-

circolare, che porta, in numeri a bastoncino chiaro la cifra 100 ripetuta 5 volte, su fondo scuro e separata da un piccolo ornato a X con pallino chiaro nel centro.

Art. 2.

Sarà provveduto, con altro decreto, per la determinazione del contrassegno governativo da applicarsi sui biglietti di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1896.

Il Ministro
G. COLOMBO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442 (allegato N alla legge 8 agosto 1895, n. 486) che concentra nel Ministero del Tesoro la vigilanza sugli Istituti di emissione;

Visti i precedenti decreti ministeriali in data 1° marzo, 13 e 17 luglio 1896, coi quali venne rispettivamente autorizzata la fabbricazione dei biglietti di nuova forma del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno governativo per i nuovi biglietti da lire 50, 100, 500 e 1000 dei tre Istituti di emissione consta di due parti, da stamparsi l'una sul *recto* l'altra sul *verso* di ciascun biglietto.

La parte destinata al *recto* rappresenta la testa dell'effigie dell'Italia, veduta di profilo e rivolta alla sinistra di chi la guarda, campeggiante in un disco (di millimetri 17 di diametro) lineato mediante tratti rettilinei, orizzontali, uniformi ed equidistanti. Una collana di perle; un orecchino a pendente, un diadema (in stile greco) contornato di perle ed una pezzuola a due pendagli terminanti entrambi con una perla, adornano la testa stessa. Attorno poi al disco suddetto trovansi disposti, a guisa di cornice, un listello formato da perle ed un fregio costituito da finissimi tratti rettilinei e concentrici, da dodici coppie di evolute eguali per struttura e simmetriche per posizione, da dodici piccoli gigli e da altrettanti puntini alternantisi coi gigli anzidetti. Compresa le estremità di tali gigli, il diametro della parte di cui trattasi è di 23 millimetri.

La parte destinata al *verso* si compone della leggenda: « Decreto ministeriale del 30 luglio 1896 » in maiuscolette di carattere bastoncino, distribuita su quattro linee ed incorniciata da un semplice filetto circolare avente millimetri 18 circa di diametro.

La stampa di ambedue le parti del contrassegno sovraddetto verrà eseguita in colore rosso vermigliato per tutti i tagli dei biglietti emessi dai tre Istituti.

Art. 2.

Il contrassegno di cui al precedente articolo è applicato nel disco circolare sulla metà del fregio inferiore per i biglietti della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia e sulla metà del fregio superiore per i biglietti del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1896.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

Il Numero 413 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la convenienza di promuovere in Italia gli studi della storia dell'arte medioevale e moderna, e di coordinarli a quelli delle discipline affini che s'insegnano nelle RR. Università, allo scopo di preparare per le Gallerie Nazionali ufficiali colti ed esperti;

Sentita la Giunta Superiore di Archeologia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite in Roma presso la R. Università (Facoltà di Lettere e Filosofia) alcune borse di studio per il perfezionamento negli studi dell'arte medioevale e moderna.

Art. 2.

I giovani che vogliono concorrere alle dette borse debbono essere forniti di laurea in lettere e dar prova di conoscere due lingue straniere: la francese o la tedesca o l'inglese. Sarà titolo di preferenza il certificato di frequenza ai corsi di storia dell'arte o di estetica.

Art. 3.

Gli alunni dovranno nel primo anno assistere ai corsi delle discipline seguenti: a) archeologia e storia dell'arte antica; b) storia dell'arte medioevale e moderna; c) paleografia medioevale o letterature neolatine; d) storia medioevale e moderna.

Durante le ferie del primo anno e tutto il secondo anno dovranno fare esercitazioni e studi pratici e compilare cataloghi illustrativi nelle RR. Gallerie, sotto la guida dei rispettivi direttori, o in altri monumenti sotto la guida di un professore.

Art. 4.

Alla fine del biennio ciascun alunno dovrà presentare all'esame dei professori, che insegnano le dette discipline nell'Università romana, una dissertazione sopra un argomento di storia dell'arte medioevale o moderna. Chi avrà meritato l'approvazione, otterrà un diploma il quale sarà titolo necessario per l'ammissione agli uffici tecnici nelle RR. Gallerie.

Art. 5.

Il Ministero determinerà ogni anno il numero delle borse di perfezionamento per gli studi della storia dell'arte medioevale e moderna, e la somma relativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1896.

UMBERTO

E. GIANTURCO.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

Il Numero CCCLVII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione del 20 luglio 1896, con la quale il Regio Commissario straordinario del Comune di Napoli, affine di parificare la condizione dei mugnai fuori della linea daziaria a quella dei mugnai entro la stessa rimpetto al dazio sul consumo della farina, della semola e del semolino di frumento e farro; ha elevato a lire 3.40 il dazio che per l'introduzione entro la detta linea è fissato a lire 3 al quintale, alle voci 22 e 25 della tariffa daziaria comunale, tanto per il grano di frumento e farro quanto per la farina, la semola ed il semolino non aburrati;

Veduta la tariffa daziaria del Comune di Napoli, approvata col R. decreto 6 aprile 1893 n. 183;

Veduto l'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866 n. 3018;

Veduto l'art. 6 dell'allegato B alla legge 22 luglio 1894 n. 339;

Udita la Giunta amministrativa della provincia di Napoli;

Ritenuto che l'aumento di lire 0.40 per quintale al dazio sugli alimenti predetti non eccede la metà del rispettivo dazio governativo abolito, nè il 15 per cento del loro valore;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la deliberazione del 20 luglio 1896, con la quale il Regio Commissario straordinario del Comune di Napoli ha modificato le voci 22 e 25 della tariffa dei dazi di consumo per la parte di quel Comune entro la linea daziaria elevando a L. 3.40 il dazio fissato in L. 3 al quintale così per il grano di frumento e farro come per la farina, la semola ed il semolino non aburrati.

I maggiori introiti derivanti dall'aumento suddetto, saranno devoluti per intero al Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449;

Visto l'allegato N all'art. 23 della legge 8 agosto 1895 numero 486;

Visto il decreto ministeriale in data 17 luglio 1896 che approva la fabbricazione dei nuovi biglietti della Banca d'Italia nei tagli da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50;

Decreta:**Art. I.**

I biglietti di nuova forma da L. 50 della Banca d'Italia, da emettersi ai termini dell'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449, avranno i distintivi ed i segni caratteristici, qui appresso descritti, cioè:

Il biglietto della Banca d'Italia da *Lire cinquanta* misurato sul fondo del recto, ed esclusi i margini e la matrice raggiunge in larghezza 151 millimetri circa, e in altezza circa millimetri 91. È impresso a due colori su carta bianca, munita di una filigrana che porta nel centro del biglietto la cifra 50, in chiaro, ombreggiata, e sulla destra una testa a chiaroscuro, rivolta verso il centro del foglio, con barba e capigliatura lunga, con tenia sulla fronte, e tridente dietro la nuca raffigurante un Nettuno.

Tanto il *recto* che il verso di questo biglietto si compongono di due parti distinte, un fondo cioè e una vignetta.

Il fondo del *recto*, in color verde-chiaro, è di forma rettangolare inquadrate da una leggera cornice adorna di foglie e sottofoglie; e si compone di un ornato a semplici linee di contorno, rappresentante un intreccio di evolute, rosoncini, foglie, canalicoli ecc. entro al quale son praticati e lasciati affatto vuoti, sulla destra del riguardante, un grande ovale destinato a contenere la testa del Nettuno in filigrana; al basso, e proprio nel centro della parte inferiore, ma dentro la cornice che lo inquadra, un circolo di millimetri 18 circa di diametro, che contiene il contrassegno governativo, e in vicinanza dell'angolo superiore a sinistra, un altro piccolo ovale, dentro il quale campeggia un gruppo della vignetta che sarà descritto in appresso.

Il fondo rimane interrotto ancora a sinistra per lasciare uno spazio destinato a contenere una grande iniziale *L*, che si descrive più avanti, inferiormente dalla stessa parte dove trovasi la cartella portante le comminatorie legali contro i falsarii ed infine superiormente al centro dove figura lo stemma reale che sarà pure descritto in appresso.

Tutti questi spazi, non occupati da fondo alcuno, son collegati mediante una fascia ornata da un doppio nastro avvolto, nella quale son praticate al basso due cartelline punteggiate, che son destinate a contenere serie e numero del biglietto.

Sono pure punteggiate le altre due cartelline destinate allo stesso scopo che si trovano nel lato orizzontale superiore della vignetta.

Questo fondo contiene inoltre una fascia punteggiata orizzontale nel centro sulla quale ricade la indicazione del valore del titolo.

La vignetta del *recto*, la quale contiene pure la leggenda, è strettamente collegata, è stampata in colore nero-bleu, e si compone principalmente di una grande iniziale *L*, a fondo cupo ornata di leggeri arabeschi e di un simulacro di figurina in chiaro. Questa iniziale campeggia in uno spazio bianco circondato da una sottil cornice, che segue tutto l'andamento della lettera, e che alla parte corrispondente all'ultimo tratto della *L*, a destra si allarga in plinto scorniciato, che sorregge un gruppo rappresentante l'arte, composto da una figura di donna seduta, che tiene in braccio due puttini con gli attributi della tavolozza e della squadra. Un terzo puttino, rivolto verso di lei, le sta in piedi tra le ginocchia. Dalla parte superiore della *L*, prende nascimento un ornato informato a motivi architettonici, che si piega in tondo sulla testa della figura seduta ora descritta, e continua poi in linea orizzontale fino all'estremità superiore del biglietto, a destra del riguardante.

In questo ornato sono praticate due cartelle vuote destinate a ricevere le indicazioni della serie e del numero del biglietto. L'ornato stesso rimane interrotto sul mezzo per lasciar luogo ad uno stemma reale, inclinato e rivolto a destra con mantello e corona e fiancheggiato da foglie e da evolute. Un puttino seduto e una colomba, separati da una evoluta ornamentale, si ve-

dono sull'estremità di questo ornato, che finisce in gruppo foglie.

Dal lato inferiore della cornice, che circonda la *L* si sta un altro ornato; al centro del quale figura appesa una cartella contenente le comminatorie legali contro i falsarii.

La leggenda del biglietto è divisa in tre linee, curva la prima le altre; ed è così concepita:

Banca d'Italia (primo verso in curva, di carattere maiuscolato) *Lire cinquanta* (secondo verso in carattere maiuscolato, di fantasia, la cui prima lettera è quella stessa grand sovradescritta). *Pagabile a vista al portatore* (terzo verso di carattere maiuscolato inclinato). A sinistra e a destra del circolo contenente il contrassegno governativo si vedono le firme *Direttore generale della Banca e del Cassiere*, sormontate dal titolo di questi funzionari, in carattere maiuscolato.

Le comminatorie legali contenute nella cartella sotto la *L*, detta, sono del seguente tenore:

La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi, e vanno divise in sette linee di piccolissimo carattere monastico. Nella parte inferiore del biglietto poi sotto il freccia si trovano stampate in piccolissimo carattere monastico ed in chiostrino nero-bleu le indicazioni seguenti: a sinistra del riguardante *Rin. Barbetti inv. e dis.* e a destra *E. Ballerini inc.*

La serie e il numero del biglietto sono stampati in inchiostro nero, e campeggiano, nelle due cartelle superiori della vignetta e nei due spazi punteggiate del lato inferiore del fondo. Quei indicazioni sono, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto, prima la serie e poi il numero, e viceversa in basso prima il numero e poi la serie.

A sinistra del riguardante è la matrice sulla quale sono indicate: nella parte superiore orizzontalmente la serie del biglietto ed in quella inferiore il numero progressivo, il tutto stampato in inchiostro nero. Nel mezzo poi verticalmente sta la scritta *L* stampata in carattere egiziano stretto corsivo ed in inchiostro nero-bleu e parallela a tale scritta, a destra sono stampate in inchiostro dello stesso colore ed in carattere monastico le parole seguenti: *Dec. Min. del 17 luglio 1896 e 12 settembre 1896*, primo dei quali autorizza l'emissione e l'altro fissa i distintivi del biglietto. Tra la matrice e il corpo del biglietto sono stampate nel colore stesso della vignetta, sopra un ornato rettangolare del colore del fondo le parole: *Banca d'Italia* in majuscule di carattere inglese corsivo, intrecciate fra loro.

Fra l'ornato rettangolare sopra descritto e il corpo del biglietto rimane una distanza di circa 5 mill. e in questo spazio vuoto, volgendo il titolo in basso, sono ripetute le parole: *Dec. Min. del 17 luglio 1896 e 12 settembre 1896* in carattere ed inchiostro identici a quelli della matrice.

Il verso di questo biglietto è costituito, come il *recto*, da un fondo e da una vignetta dei colori stessi del fondo e della vignetta del *recto*. Il fondo (esclusi al solito i margini e la matrice) misura in larghezza circa 150 mill. e in altezza 89 circa.

Si compone di una fascia mistilinea, ornata di evolute, rose canalicoli ecc. che nel proprio andamento segue tutte le linee interne della vignetta, e lascia nel centro uno spazio mistilineo occupato da un ornato del genere della fascia accennata, mezzo alla quale risalta, entro una nicchia ornamentale, piccola figura maschile, barbata, ornata di collana e coperta di lunga toga, la quale siede, tenendo aperto un gran libro, e presenta il *Credito*. Tutto il fondo resta circondato da una cornice rettangolare, ornata d'ovoli la quale viene lasciata intatta libera da sovrapposte impressioni e nella quale è incisa esattamente la vignetta.

Tra questa cornice e le linee esterne del fondo già descritte corre uno spazio in bianco, caricato da tanti ornatini composti di due gruppetti di foglie separati da una rosetta centrale quali vanno a ricadere entro altrettante finestrette di una c

nice della vignetta, che sarà descritta fra poco. Il detto fondo occupa tutto il biglietto, lasciando però liberi affatto due grandi ovali a destra e a sinistra, ed un tondo nella parte bassa centrale del titolo, in perfetta corrispondenza col tondo simile lasciato libero dal fondo del *recto*. L'ovale a sinistra del riguardante è pure in perfetta corrispondenza con l'ovale in bianco del fondo del *recto*, nel quale campeggia la testa del Nettuno in filigrana, e serve appunto a lasciar libero da ogni impressione, sopra ambedue le faccie del biglietto, lo spazio occupato dalla filigrana medesima.

Nell'altro ovale bianco, a destra del riguardante, campeggia una figura della vignetta che si passa a descrivere: Questa vignetta di contorno rettangolare, viene inquadrata da un semplice listello finamente rigato, e presenta in basso, a destra e a sinistra, due piedistalli decorativi; scorniciati in alto e adorni di un leggero ornato chiaro su fondo cupo. Il primo, a sinistra, rimane interrotto nel centro per dar luogo a un tetracordo, sotto al quale è un cartellino contenente una piccola cifra 50. Alla estremità sinistra di questo piedistallo si vedono posati alcuni strumenti musicali, e sulla porzione a destra, oltre una carta da musica e alcuni altri strumenti, sono due puttini, uno dei quali è in piedi in atto di suonare due timpani, montati su tripodi, che gli stanno davanti, l'altro è seduto in atto di ascoltare i suoni prodotti dal suo compagno.

Dall'angolo formato a sinistra da questo piedistallo e dal listello estremo che inquadra la vignetta, prende nascimento una cornice traferata, che tra due listelli simili, uno dei quali è quello stesso sopra indicato, presenta un seguito di finestrette vuote terminate a porzione di circolo.

Questa cornice circonda, sulla sinistra, tutto l'ovale lasciato libero per la filigrana, si alza poi verticalmente fino a raggiungere il corrispondente angolo superiore del biglietto, poi si volge a squadra e in linea retta orizzontale lungo tutto il lato superiore del titolo, piega quindi nuovamente a squadra lungo il lato verticale a destra, e dopo breve tratto si piega a circondare tutto il grande ovale, simmetrico al primo, lasciato libero dal disegno del fondo, e va a finire nell'angolo formato tra il piedistallo a destra e il corrispondente listello verticale, che poi corre da solo a inquadrare la parte inferiore della vignetta.

Entro le finestrette praticate in questa cornice vengono a ricadere i piccoli ornati in verde-chiaro del fondo, dei quali è stato già detto.

Sul piedistallo decorativo a destra si alza in piedi una figura femminile, ornata di collane e coperta da lunga veste assicurata ai fianchi da una cintura ricadente sul davanti della persona.

Questa figura personificante il Disegno, sorregge colla destra una lunga riga e colla sinistra un compasso, le cui punte si appoggiano sopra una base rotonda che le posa accanto.

Su questa base si erge un tripode ornato per traverso da una corona di foglie, e sorreggendo un vaso dal quale si sprigiona la fiamma, ausiliare potente dell'uomo nei lavori delle Arti, coronata da una nube di fumo che sale in alto fino a raggiungere l'angolo corrispondente interno della descritta cornice.

Presso la base del tripode vegeta una pianta e sta appoggiato un libro. Ai piedi della figura femminile ora descritta, sulla destra del riguardante, stanno posati una squadra, una tavolozza, e due mazzuoli. Il piede destro della figura stessa tien fermo un panno, sostenuto all'altra estremità da un puttino in atto di volare; e dentro il grembo formato da questo panno posano altri tre puttini in atteggiamenti diversi. Alla estremità poi del piedistallo predetto, che è rivolta verso il centro del titolo, si vede un'altro puttino, simbolo delle arti industriali, seduto sui propri talloni, e in atto di modellare un vaso. Anche da questa parte il piedistallo decorativo anzidetto presenta in basso un fino ornato chiaro su fondo cupo, sul quale passa una cartella contenente un ornato di foglie in mezzo al quale si vede una minutissima cifra composta da un B e da un I, intrecciati fra loro.

Fra i due piedistalli decorativi descritti vedesi una semplice cornice rotonda, accompagnata da un sottil serio di foglie l quale lascia libero lo spazio destinato a ricevere, anche da questo lato una indicazione relativa al contrassegno governativo di *recto*.

La parte superiore di questa cornice è sormontata da una iscrizione che ne segue la curva e contiene le parole: *Lire cinquanti* di carattere majuscolo filettato. Una cifra 50 dello stesso color della vignetta a semplici linee di contorno e leggermente ombreggiata vedesi in alto, nel centro, sopra la figura del Credit facente parte del fondo.

A destra del riguardante poi, fra la matrice e il corpo del biglietto, in perfetta corrispondenza di quello del *recto*, vedesi un ornato contenente entro una cornice rettangolare, una piccola candelliera, che, naturalmente, resta interrotta dal taglio di titolo.

Nello spazio bianco che resta tra questo ornato e la cornice estrema del fondo, sono impresse, collo stesso colore della vignetta, le parole seguenti, che si leggono volgendo in basso il biglietto:

« Art. 2 delle legge 10 agosto 1893, n. 449 ».

Art. 2.

Ai suddescritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1896.

Il Ministro
LUZZATTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449;

Visto l'allegato N all'articolo 26 della legge 8 agosto 1893 n. 486;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1893 che approva la fabbricazione dei nuovi biglietti del Banco di Sicilia - pei tagli da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di nuova forma da L. 100 del Banco di Sicilia d'emetterli ai termini dell'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449 avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti, e cioè:

Le dimensioni del nuovo biglietto da lire 100 del Banco di Sicilia misurato sul *recto* escludendo i margini e la matrice è di mill. 199,5 di larghezza dall'estremità destra del disegno al centro della souche da taglio per mill. 98 di altezza. È stampato in diversi colori su carta rosa di impasto a mano filigranata. La carta, di costruzione speciale, è composta da due diversi impasti sovrapposti, uno dei quali translucido.

Tale combinazione dà il vantaggio che pur avendosi delle filigrane nitide e ben modellate, risulta grandissima la solidità della carta essendo l'impasto sottostante tenacissimo, oltre che crea la filigrana speciale che s'osserva nel margine verticale destro, riservando a disegno una parte dell'impasto translucido.

La filigrana dell'impasto superiore guardata per trasparenza dal *recto* presenta nel centro del biglietto la cifra 100 in carattere a bastone ombreggiato, su cui sovrasta la leggenda « Banc di Sicilia » su linea curva, anch'essa in caratteri a bastone ombreggiati. A destra in cornice circolare si osserva una testa muliebri, rilevata da antica medaglia greco-sicula, rappresentante Catania col profilo rivolto al centro.

Sul margine verticale destro risulta la filigrana translucida guarnita colla leggenda « lire 100 » a bastone, ripetuta due volte, l'inferiore nel senso dritto del riguardante il *recto*.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896

Roma — Sabato 5 Dicembre

Numero 288

DIREZIONE

in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 18; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.75 } per ogni linea o spazio di linea.

Altri annunci » 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla

Amministrazione della Gazzetta

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto n. 508 che approva il Regolamento per i biglietti di Stato e di Banca — Regio decreto n. 509 che abroga quello in data 30 gennaio 1896 n. 27 sull'istituzione di una terza classe di Segretari nel personale addetto alle Legazioni all'estero per d'impegno del servizio diplomatico — Regio decreto n. 511 che nomina un membro della Commissione permanente per l'esecuzione della legge concernente la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale — Regio decreto n. 512 che sopprime il posto di capo sezione bibliotecario direttore dell'archivio tecnico nell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici — Regio decreto n. 514 che porta modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione Centrale delle Poste e Telegrafi — Regio decreto n. CCCCI (Parte supplementare) sul pagamento delle codole in data 1° ottobre 1896 delle cartelle fondiariae in circolazione del Banco di Santo Spirito di Roma — Regi decreti dal n. CCCXCV al CCCXCVIII e CCCC (Parte supplementare) riflettenti costituzioni di Enti morali e applicazione di tassa di famiglia nel Comune di Vercelli (Pavia) — Ministero dell'Interno: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria — Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'istestazione — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Prospetto delle entrate postali del primo semestre dell'esercizio 1896-97 confrontate con quelle del primo semestre dell'esercizio 1895-96 — Avviso — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del 4 dicembre 1896 — Camera dei Deputati: Seduta del 4 dicembre 1896 — Diario Estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inser-

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 508 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1881 n. 133;

Veduto il regolamento approvato nel Nostro decreto 16 giugno 1881 n. 253;

Veduti i Nostri decreti 14 marzo 1882 n. 862; 2 luglio 1885 n. 3245; 1° ottobre 1885 n. 3385; 10 dicembre-1894 n. 535; 9 maggio 1895 n. 324; 4 agosto 1895, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 9 settembre 1895 n. 212; 19 settembre 1895 n. 610;

Veduti gli allegati L. O. P. alla legge 22 luglio 1894 n. 339;

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduto il regolamento approvato col Nostro decreto 28 aprile 1895 n. 321;

Veduto l'allegato P. alla legge 8 agosto 1895 n. 486;

Sentita la Corte dei conti, per quanto concerne i biglietti di Stato;

Sentita la Commissione permanente per la vigilanza nella circolazione e negli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sul servizio dei biglietti e buoni di cassa a debito dello Stato, e dei biglietti di banca.

Art. 2.

I regolamenti approvati coi Nostri citati decreti del 16 giugno 1881 n. 253 e 28 aprile 1895 n. 321 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1896.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

REGOLAMENTO per i biglietti di Stato e di Banca

PARTE I.

BIGLIETTI E BUONI DI CASSA A DEBITO DELLO STATO

TITOLO I.

Fabbricazione

Art. 1.

La creazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

I biglietti e i buoni di cassa, da servire per i bisogni di scorta, sono ordinati con decreto del Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 3.

La fabbricazione dei biglietti e dei buoni di cassa a debito dello Stato è affidata all'officina governativa delle carte-valori.

Art. 4.

La produzione della carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa è data in appalto alle cartiere italiane, con regolare contratto stipulato fra il direttore della officina governativa delle carte-valori per parte dello Stato, e le ditte rappresentanti le cartiere medesime.

Art. 5.

I punzoni per la filigrana della carta sono forniti dalla detta officina. I punzoni stessi e le forme filigranate sono custoditi presso le cartiere dai controllori del Tesoro che vi sono addetti, se debbano servire per le lavorazioni in corso o da eseguirsi prossimamente. Altrimenti, debbano essere restituiti alla officina governativa delle carte valori.

Art. 6.

I controllori del Tesoro, in concorso col personale d'assistenza destinato dal direttore dell'officina delle carte-valori, esercitano una costante sorveglianza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitoli d'onori, e in conformità delle disposizioni regolamentari e di ogni altra prescrizione od istruzione emanata e da emanarsi dal Ministero del tesoro.

Essi tengono in consegna la carta prodotta dalle cartiere; ne curano la spedizione, secondo le richieste, all'officina governativa delle carte-valori; custodiscono i fogli mal riusciti e quelli

di scarto restituiti dalla detta officina, e, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, e coll'assistenza di un ispettore dell'ufficio centrale d'ispezione o di delegati speciali, procedono alla distruzione dei fogli medesimi secondo le rispettive istruzioni.

Art. 7.

I distintivi e i segni speciali dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa sono approvati con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da inserirsi nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno, sotto l'osservanza dell'art. 27 della legge 8 agosto 1895 n. 486.

Art. 8.

L'officina delle carte-valori tiene una gestione separata, dipendente dalla Direzione generale del Tesoro, per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa.

Con servizio speciale di controllo presso la medesima officina, è tenuto conto del movimento della carta per la fabbricazione dei biglietti e dei buoni, e sono seguite le operazioni occorrenti alla fabbricazione completa dei biglietti e dei buoni medesimi.

La Corte dei conti, per mezzo dei suoi delegati, esercita il sindacato sull'officina e sul controllo.

Art. 9.

I biglietti e i buoni fabbricati sono distinti in serie composte di tanti biglietti o buoni, quanti vengono indicati nei decreti reali di creazione, e in quelli ministeriali di autorizzazione, di cui agli articoli 1 e 2. Ciascun biglietto o buono è contrassegnato da un numero d'ordine progressivo per ogni serie. Devono essere raccolti in mazzette di cento biglietti o buoni uniti insieme con legatura nell'apposito margine.

Art. 10.

La carta e le placche non più necessarie alla fabbricazione dei biglietti e dei buoni sono distrutte, previa autorizzazione ministeriale, e dopo verifica con intervento del direttore dell'officina, del controllore, del delegato della Corte dei conti e di un funzionario dell'ufficio centrale d'ispezione.

TITOLO II.

Cassa speciale

Art. 11.

Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del Tesoro, concentra il servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei buoni di cassa.

Essa custodisce i biglietti e i buoni di nuova fabbricazione che le vengono forniti dall'officina delle carte-valori, e quelli logori ritirati dalla circolazione fino a che non venga provveduto alla distruzione di essi.

La cassa medesima ha il deposito giudiziale dei biglietti falsi o falsificati, e degli altri corpi di reato che le pervengono dalle autorità giudiziarie.

Art. 12.

Il servizio della cassa speciale è affidato ad un cassiere, col controllo di un delegato del Tesoro.

Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere rende il conto giudiziale.

Art. 13.

Le operazioni della cassa speciale sono sorvegliate dalla Corte dei conti per mezzo di apposito ufficio di delegazione.

Art. 14.

Il cassiere, il delegato-controllore, il vice delegato-controllore e i ragionieri addetti alla cassa speciale debbono, a garanzia della rispettiva gestione, prestare rispettivamente una cauzione non inferiore alla somma capitale di lire 50,000, lire 12,000, lire 8,000 e lire 4,000.

La cauzione è prestata in conformità alle disposizioni stabilite dal primo comma dell'articolo 231 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

Per le formalità e i procedimenti riguardanti la prestazione, la revisione e l'approvazione delle cauzioni sono applicabili ai funzionari della cassa speciale le stesse disposizioni che si riferiscono al personale di gestione e di controllo e a quello delle delegazioni dipendenti dal Ministero del tesoro.

Art. 16.

Con decreto ministeriale è stabilito un assegno al cassiere per il pagamento del personale privato, per le spese d'ufficio e per il servizio di cassa.

Art. 17.

La porta della sacrestia, contenente i biglietti di Stato e i buoni di cassa, deve essere chiusa con tre serrature a diverso congegno, le cui chiavi sono tenute dal cassiere, una dal delegato-controllore e la terza dal delegato della Corte dei conti.

Le immissioni e le estrazioni dei valori sono eseguite con l'intervento dei detentori delle tre chiavi.

Art. 18.

La delegazione del Tesoro sorveglia e controlla tutte le operazioni della cassa speciale.

Disimpegna anche il servizio dei biglietti e buoni danneggiati o sospetti di falsità che ad essa pervengono, e che deve presentare alla Commissione tecnica.

Art. 19.

La delegazione della Corte dei conti esercita il proprio sindacato invigilando a che le emissioni ed il cambio dei biglietti siano conformi alle disposizioni di legge. Si accerta della regolarità delle operazioni di cassa e della esistenza dei fondi.

La detta delegazione dipende esclusivamente dalla Corte dei conti, alla quale riferisce intorno all'andamento del servizio.

TITOLO III.

Commissione tecnica.

Art. 20.

È demandato ad una Commissione tecnica, istituita presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, l'esame dei biglietti e dei buoni di cassa circolanti per conto dello Stato:

- a) logori, danneggiati o proposti per il cambio, ed altrimenti da ritirarsi dalla circolazione;
- b) sospetti di falsità o di falsificazione.

Art. 21.

La Commissione è composta di un presidente, di un vice-presidente e di otto Commissari, alle cui nomine è provveduto con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 22.

I Commissari rimangono in carica per un biennio, scaduto il quale possono essere confermati.

TITOLO IV.

Movimento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa

§ 1. — *Biglietti e buoni di nuova fabbricazione*

Art. 23.

I biglietti e i buoni di cassa fabbricati dall'officina delle carte-valori sono da questa spediti alla cassa speciale per serie intere, formate in mazzette come è detto all'articolo 9.

Ai biglietti del taglio da lire 25 sono lasciate annesse le rispettive matrici, prescritte dal regio decreto 9 maggio 1895 n. 324. Queste matrici, dopo staccati i biglietti con le forbici in modo che i tagli risultino, possibilmente, uno diverso dall'altro, rimangono in custodia del cassiere speciale.

La spedizione dei biglietti e buoni dall'officina alla cassa speciale si effettua non casse solide chiuse a chiave e suggellate, accompagnate da due impiegati, di cui uno del magazzino centrale dell'officina e l'altro del controllo, e scortate da forza armata.

Della spedizione è dato preavviso alla Direzione generale del tesoro, la quale ne informa la delegazione del Tesoro presso la cassa speciale.

Art. 24.

L'officina delle carte-valori emette una bolletta a matrice e contromatrice dei biglietti e buoni che spedisce, firmata dal magazzino dell'officina, dal capo dell'ufficio del controllo e vistata dal delegato della Corte dei conti.

La bolletta deve contenere l'indicazione dei tagli, delle serie, dei numeri e del valore dei biglietti e buoni.

La bolletta è consegnata all'impiegato del controllo che accompagna i biglietti alla cassa speciale, la contro-matrice è trasmessa alla Direzione generale del tesoro.

Art. 25.

La contazione dei biglietti è fatta dal cassiere per taglio, serie o numero, alla presenza dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

I detti delegati accertano nei modi più convenienti, e senza pregiudizio della prontezza del servizio, i biglietti verificati, che, alla loro presenza, vengono posti nella sacrestia.

Art. 26.

Compiuta la verifica dei biglietti o buoni e riconosciuta esatta la spedizione, il cassiere stacca da un bollettario a matrice e contromatrice una ricevuta con le indicazioni di cui all'articolo 24, munita della sua firma e del visto dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

La ricevuta figlia è consegnata all'impiegato del controllo dell'officina carte-valori e la contro-matrice è spedita alla Direzione generale del tesoro.

§ 2. — *Biglietti di Stato e buoni di cassa logori*

Art. 27.

I biglietti e i buoni di cassa logori e non più atti alla circolazione, che pervengono in versamento alle tesorerie, sono da queste trattenuti e non più adoperati nei pagamenti.

I biglietti e i buoni che, nelle dette condizioni, vengono presentati alle tesorerie da contabili o da privati, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con altri biglietti o buoni spendibili prelevati dal fondo ordinario di cassa.

Art. 28.

I biglietti e i buoni logori, ritirati dalla circolazione come all'articolo precedente, sono annullati dalle tesorerie mediante perforamento.

Sul verso di ciascun biglietto o buono è inoltre apposto un bollo ad umido colla parola — *annullato* — e con la indicazione della tesoreria e della data dell'annullamento.

Art. 29.

Nei giorni stabiliti dalla Direzione generale del tesoro, le sezioni della regia tesoreria provinciale spediscono, in raccomandazione, i biglietti e buoni logori alla cassa speciale, chiusi in sacchetti senza cucitura ed impiombati, accompagnati da apposito verbale.

La tesoreria centrale del Regno e la sezione di regia tesoreria provinciale in Roma consegnano direttamente alla cassa speciale i biglietti e i buoni logori da esse ritirati.

Art. 30.

In seguito ad avviso della Direzione generale del tesoro, il cassiere speciale ed il delegato-controllore provvedono per il ritiro dall'ufficio postale dei pacchi contenenti i biglietti ed i buoni di cassa logori.

Art. 31.

I biglietti e i buoni sono sommariamente riscontrati e di nuovo perforati dal cassiere in concorso del delegato del Tesoro. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 20, procede poi alla contazione ed all'esame dei singoli biglietti o buoni, stendendo processo verbale.

A queste verificazioni, sempre che si tratti di biglietti e buoni

provenienti dalla sezione di tesoreria provinciale, può assistere un delegato della Banca d'Italia.

Art. 32.

Compiuta la verifica e la contazione dei biglietti e buoni di una o più sezioni di tesoreria, l'immissione di essi nella sacrestia è fatta col concorso dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti.

Il cassiere speciale si dà carico dell'ammontaro dei biglietti e dei buoni logori, riconosciuti legittimi, mediante rilascio di apposita bolletta a matrice, figlia e contro-matrice.

Quest'ultima viene spedita alla Direzione generale del tesoro per essere passata al tesoriere centrale del Regno.

§ 3. — *Cambio dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori pervenuti alla cassa speciale*

Art. 33.

In corrispondenza al carico dei biglietti e buoni di cassa logori ricevuti, il cassiere speciale, in concorso dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, preleva dal fondo di scorta altrettanta somma di biglietti e buoni dello stesso taglio dei logori, e li consegna al tesoriere centrale, accompagnati dalla bolletta figlia di cui all'articolo 32, e contro ritiro della corrispondente contro-matrice quietanzata.

Il tesoriere centrale rimborsa la tesoreria provinciale con quietanza di fondo somministrato.

§ 4. — *Biglietti di Stato e buoni di cassa danneggiati*

Art. 34.

I biglietti di Stato e i buoni di cassa, parzialmente danneggiati, non sono accettati dalle pubbliche casse pel cambio.

Sulla richiesta dei possessori, essi possono essere ricevuti in consegna dalla tesoreria centrale e dalle sezioni di tesoreria provinciale perchè ne sia fatto l'invio alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, e siano sottoposti all'esame della Commissione tecnica. La tesoreria centrale ne fa l'invio a mezzo dell'ufficio di controllo e le sezioni di tesoreria provinciale lo effettuano a mezzo del rispettivo delegato del Tesoro.

Art. 35.

I biglietti e i buoni danneggiati riconosciuti ammissibili al cambio dalla Commissione tecnica sono consegnati dal delegato-controllore al cassiere speciale, perchè li assuma in carico nel fondo dei logori destinati alla distruzione.

Il cassiere speciale procede per questi biglietti e buoni, come per quelli logori, secondo le norme stabilite dagli articoli 32 e 33, ponendo a tergo della bolletta la parola *danneggiati*, senza distinzione di provenienza.

Art. 36.

I biglietti ed i buoni danneggiati, presentati all'esame della Commissione tecnica, sono dichiarati inammissibili al cambio, se non conservano sufficienti caratteri per escludere ogni possibilità di duplicazione nel cambio stesso.

I frammenti di biglietti non ammessi al cambio sono conservati presso il cassiere per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Art. 37.

Il delegato-controllore della cassa speciale dà partecipazione all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale ed alle delegazioni del Tesoro, che hanno trasmesso i biglietti e buoni danneggiati, delle decisioni della Commissione tecnica, autorizzando il rimborso per il rispettivo valore dei biglietti e buoni ammessi al cambio.

§ 5. — *Biglietti di Stato e buoni di cassa falsi o sospetti di falsità*

Art. 38.

Tutti gli uffici pubblici, tutti i contabili dello Stato e quelli degli istituti di emissione, ai quali venissero presentati biglietti di Stato o buoni di cassa ritenuti falsi, falsificati o sospetti di

falsità o di falsificazione, debbono trattenerli, stendendo processo verbale in triplice esemplare, nel quale siano riportati i contrassegni particolari di ciascun biglietto o buono, o siano indicati il nome, il cognome, la paternità e il luogo di dimora del presentatore. Questi deve firmare tanto il verbale quanto il biglietto o buono, e, ove non possa farlo, sarà richiesta la firma di due testimoni. Un esemplare del verbale sarà rilasciato allo esibitore del biglietto o buono falso, ed un altro sarà spedito, immediatamente, a cura dell'ufficio sequestrante, all'autorità di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione abbia avuto luogo il sequestro.

È vietato di tagliare in qualunque modo il biglietto o buono falso o sospetto di falsità, per ritenerne una parte e restituire l'altra al presentatore.

Art. 39.

I biglietti ed i buoni sequestrati debbono essere spediti o consegnati, insieme col terzo esemplare del verbale, all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale o alla delegazione del Tesoro presso la sezione di tesoreria della rispettiva provincia, che, non più tardi del 5, 15 e 25 d'ogni mese, li trasmette, con un elenco dei verbali e con l'esemplare dei verbali medesimi, alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale, per essere sottoposti all'esame della Commissione indicata all'articolo 20.

Art. 40.

I biglietti e i buoni, pervenuti all'autorità giudiziaria in seguito a sequestro direttamente eseguito dagli agenti della forza pubblica, debbono pure essere spediti alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale per l'esame di cui all'articolo precedente.

Art. 41.

I biglietti e i buoni, riconosciuti legittimi dalla Commissione tecnica, previa apposizione del bollo di legittimità, sono passati dal delegato-controllore al cassiere speciale. Questi deve darne carico nel fondo dei biglietti e buoni logori, ed effettuarne il cambio con le formalità stabilite. Il delegato-controllore dà notizia all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro dei biglietti ammessi al cambio ed autorizza il rimborso alle parti, e il detto ufficio di controllo e la delegazione del Tesoro ne avvisano l'autorità di pubblica sicurezza, affinchè siano abbandonate le indagini.

Art. 42.

I biglietti di Stato ed i buoni di cassa dichiarati dalla Commissione tecnica falsi o falsificati saranno restituiti dal delegato-controllore presso la cassa speciale, assieme ai relativi verbali, all'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e alle delegazioni del Tesoro dalle quali pervennero, affinchè, in conformità all'articolo 101 del codice di procedura penale, il competente procuratore del Re possa promuovere il procedimento di legge. A tale effetto debbono pure comunicarsi, in estratto, le risultanze dell'esame eseguito dalla suddetta Commissione, coll'indicazione del numero e della data della relativa perizia tecnica e del numero della contraffazione a cui il biglietto o buono appartiene.

I biglietti ed i buoni pervenuti dall'autorità giudiziaria sono ad essa restituiti per l'ulteriore corso del procedimento.

L'ufficio di controllo presso la tesoreria centrale e le delegazioni del Tesoro presso le sezioni di regia tesoreria sono inoltre tenute ad informare gli uffici, dai quali hanno ricevuto i biglietti o buoni sospetti di falsità, dell'esito dell'esame sui medesimi eseguito.

Art. 43.

L'autorità giudiziaria, alla quale occorresse di avere le perizie tecniche dei biglietti o buoni falsi, deve richiederle direttamente alla delegazione del Tesoro presso la cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, la quale le comunicherà esclusivamente in copia.

Art. 44.

Le decisioni dell'autorità giudiziaria sui biglietti o buoni de-

nunziati come falsi debbono essere partecipate dall'autorità medesima al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, a cui vengono anche tramessi i corpi di reato dopo ultimato il processo, per essere dati in custodia alla cassa speciale.

§ 6. — *Accertamento ed abbruciamento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa ritirati dalla circolazione*

Art. 45.

I biglietti di Stato ed i buoni di cassa, concentrati nella cassa speciale ed annullati, debbono essere verificati, in sede di abbruciamento, per quantità e valore, e distrutti entro sei mesi dal loro ritiro dalla circolazione, salvo il disposto dell'art. 47 per quanto concerne i biglietti da lire 25.

Art. 46.

La verifica dei biglietti di Stato da 5 e 10 lire, e dei buoni di cassa in sede di abbruciamento, per quantità e valore, di cui all'articolo precedente, dev'essere fatta a cura dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, con l'intervento di un ispettore dell'ufficio centrale d'ispezione.

Tale verifica può, con decreto speciale del Ministero del tesoro, essere limitata all'esame ed alla contazione dei biglietti e dei buoni nella misura non inferiore al dieci per cento del loro numero totale.

Le mazzette di biglietti e di buoni da verificarsi sono estratte saltuariamente dai diversi pacchi.

I biglietti ed i buoni verificati sono distrutti mediante abbruciamento, coll'intervento del cassiere speciale e dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, ed alla presenza di un funzionario dell'ufficio centrale d'ispezione.

Art. 47.

I biglietti da lire 25, prima di essere sottoposti alla verifica in sede di abbruciamento, a cura del cassiere e col concorso dei delegati del Tesoro e della Corte dei conti, debbono essere classificati per serie e per numero, e, dopo elencati, debbono essere discaricati sui registri di creazione.

Tanto in sede di arrivo, quanto in sede di abbruciamento, il confronto dei biglietti stessi con le rispettive matrici sarà fatto ogni qual volta lo si ritenga opportuno, ma sarà obbligatorio qualora siavi sospetto di falsificazione o di duplicazione.

Le dette operazioni debbono essere compiute entro sei mesi dal ritiro dei biglietti dalla circolazione.

L'abbruciamento dei biglietti da lire 25 sarà eseguito in virtù di speciale autorizzazione, da accordarsi di volta in volta dal Ministero, entro i termini di tempo da questo indicati, e previa nuova contazione e verifica dei biglietti da abbruciarsi.

Art. 48.

Tanto delle operazioni di verifica, quanto di quelle di abbruciamento, è fatto constare mediante distinti processi verbali.

TITOLO V.

Ispezioni e verifiche

Art. 49.

Indipendentemente dalla vigilanza che, per effetto del regio decreto 10 dicembre 1894 n. 535, deve essere esercitata sulla cassa speciale da parte dell'ufficio centrale d'ispezione, l'ufficio stesso deve provvedere ad una verifica dei valori in custodia presso la detta cassa ad ogni chiusura di esercizio o al termine di gestione.

Un esemplare del rispettivo verbale deve essere posto a corredo del conto giudiziale del cassiere speciale.

PARTE II.

BIGLIETTI DI BANCA

TITOLO VI.

Fabbricazione dei biglietti

Art. 50.

La fabbricazione dei biglietti di banca deve essere sempre au-

torizzata mediante decreto del Ministro del tesoro, sopra domanda dell'istituto interessato.

Art. 51.

La carta per la detta fabbricazione, come quella di saggio o di esperimento, deve essere fabbricata e somministrata esclusivamente da cartiere italiane.

L'istituto interessato alla fabbricazione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del tesoro il luogo e il giorno nel quale sarà iniziata la lavorazione.

Questa lavorazione è sorvegliata da controllori del Tesoro e da uno o più rappresentanti dell'istituto di emissione interessato.

Art. 52.

I punzoni e le forme filigranate per la fabbricazione della carta sono eseguiti sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro e dei rappresentanti dell'istituto interessato. Durante la lavorazione della carta, essi sono custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori medesimi e di chi rappresenta l'istituto interessato.

Anche la formazione dei punzoni, delle placche, dei clichés e delle incisioni di ogni genere, occorrenti alla fabbricazione dei biglietti, è soggetta alla sorveglianza dei delegati del Tesoro.

Art. 53.

Per riscontrare la fabbricazione della carta e per accertare la distruzione dei fogli imperfetti, presso le cartiere, sono osservate, in quanto non venga altrimenti disposto, le norme per il controllo della fabbricazione della carta per i biglietti di Stato, di cui è cenno nell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 54.

Tutta la carta riconosciuta regolare dai controllori del Tesoro, e accettata dai rappresentanti dell'istituto, a ciò autorizzati, è spedita dal fabbricante, previo loro ordine, all'officina dell'istituto medesimo.

Art. 55.

Pervenuta all'istituto la carta spedita dalle cartiere, l'istituto stesso, col concorso del delegato del Tesoro adletto all'officina per la fabbricazione dei biglietti di banca, ne verifica la quantità e ne cura la custodia in apposito magazzino, chiuso con serrature aventi chiavi a differente congegno, da custodirsi dal rappresentante dell'istituto e dal delegato del Tesoro.

Art. 56.

A misura del bisogno, la carta filigranata viene affidata a chi dirige i lavori dell'officina, le cui operazioni per la stampa dei biglietti sono eseguite sotto la sorveglianza del delegato del Tesoro.

Art. 57.

Compiute le operazioni di stampa sulla carta filigranata, tranne quelle riguardanti l'indicazione della serie, dei numeri e della firma, il capo dell'officina dell'istituto, o chi ne fa la vece, con segna la carta stessa al delegato del Tesoro.

Art. 58.

Il delegato del Tesoro provvede all'apposizione, su ciascun biglietto stampato sulla carta consegnatagli, del contrassegno di Stato che verrà descritto nel decreto ministeriale da emanarsi a forma dell'articolo 9, comma 3°, della legge 10 agosto 1893 n. 449.

Per tale operazione, il delegato medesimo può valersi del personale dell'officina dell'istituto, da esso costantemente sorvegliato.

A tali operazioni deve assistere un rappresentante dell'istituto interessato.

I punzoni, le placche e i clichés occorrenti all'apposizione del contrassegno di Stato sono custoditi, durante il periodo di lavorazione dei biglietti, presso l'officina dell'istituto, in apposita cassa forte con due serrature e differenti congegni, le cui chiavi sono tenute rispettivamente dal delegato del Tesoro e dal rappresentante dell'istituto interessato.

Art. 59.

I fogli della carta filigranata, muniti del contrassegno di Stato, passano di nuovo all'officina dell'istituto, ovvero sono trasmessi all'istituto stesso, per essere compiuti col concorso del delegato del Tesoro.

In questo secondo caso i biglietti ancora da ultimare saranno custoditi in un locale o in casse di sicurezza. Una delle chiavi del locale o delle casse sarà conservata dal delegato del Tesoro.

I fogli riconosciuti difettosi, o comunque scartati durante le operazioni dell'officina dell'istituto e la lavorazione per il contrassegno di Stato, sono rigorosamente conservati per essere distrutti, in seguito ad autorizzazione dell'ufficio centrale di ispezione.

Art. 60.

La carta filigranata in bianco, avanzata dopo una fabbricazione sarà sempre custodita secondo il disposto del precedente articolo 55. Essa sarà impiegata in una fabbricazione successiva.

Qualora sia mutato il tipo della carta, ovvero sia mutato il tipo del biglietto, per il quale la carta era stata fabbricata, o questa non possa più servire per i biglietti di qualsiasi taglio, la carta avanzata dovrà essere distrutta, mediante abbruciamento, ovvero mediante riduzione in pasta. Alla distruzione della carta intervengono un rappresentante dell'ufficio centrale d'ispezione.

Art. 61.

I punzoni, le placche, i *clichés* e simili, che abbiano servito all'applicazione del contrassegno di Stato, compiuta la lavorazione dei biglietti, sono consegnati alla tesoreria centrale per essere custoditi in apposita cassa-forte.

Art. 62.

I punzoni e le forme filigranate, appena compiuta la fabbricazione della carta, vengono custoditi in un locale annesso alla sede o succursale dell'istituto nel capoluogo di provincia più vicino alla cartiera. Questo locale deve esser chiuso a due chiavi a diverso congegno, di cui l'una tenuta dal direttore della sede o succursale dell'istituto, e la seconda dal delegato del Tesoro addetto alla rispettiva sezione di tesoreria, o da chi per essi.

I rami, le placche, i punzoni, i *clichés* e simili, e gli strumenti e i materiali adoperati nella lavorazione dei biglietti, dopo ultimata la lavorazione stessa, vengono custoditi in un locale annesso all'officina di fabbricazione dei biglietti dell'istituto. Questo locale deve essere chiuso a due chiavi a differente congegno custodite, l'una da un rappresentante dell'istituto a ciò espressamente delegato, e l'altra da un rappresentante del Ministero del tesoro.

TITOLO VII.

Cassa speciale

Art. 63.

Presso la sede della Banca d'Italia in Roma, presso la Direzione generale del Banco di Napoli in Napoli, e presso la Direzione generale del Banco di Sicilia in Palermo, è tenuta una cassa speciale per ricevere e custodire i rispettivi biglietti.

Le Direzioni generali dei tre istituti affideranno ad un loro funzionario la gestione di questa cassa speciale.

La cassa è fornita di almeno due serrature a diverso congegno. Le chiavi devono essere custodite una dal detto funzionario e l'altra dal delegato del Tesoro. Se l'istituto di emissione crede, nel suo interesse, di aggiungere una terza chiave, questa sarà custodita dal direttore generale o da un suo rappresentante di fiducia.

Art. 64.

L'ufficio centrale d'ispezione, secondo l'opportunità o d'accordo coll'istituto interessato, dispone che siano spediti alla cassa speciale dell'istituto medesimo i biglietti già ultimati, unitamente alle corrispondenti matrici, le quali, all'atto della immissione in

cassa, vengono separate con le forbici, conservate presso l'ufficio destinato alla classificazione dei biglietti, e chiuse in luogo di cui il delegato del Tesoro custodisce una delle chiavi.

Ogni immissione e ogni estrazione di biglietti presso la cassa speciale deve essere fatta, con l'intervento dei detentori delle chiavi, in seguito ad autorizzazione dell'ufficio centrale d'ispezione.

TITOLO VIII.

Emissionè dei biglietti

Art. 65.

L'ufficio centrale d'ispezione deve curare che ciascun istituto sia costantemente in possesso di biglietti di propria fabbricazione, per un ammontare non superiore alla somma della circolazione normale, autorizzata dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893 n. 449, aumentata della metà.

Art. 66.

Il giorno 10 e il giorno 25 di ogni mese, ciascun istituto, raccolti presso la sede, rispettivamente, di Roma, di Napoli e di Palermo, i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, ne trasmette la distinta, in doppio esemplare, all'ufficio centrale d'ispezione, chiedendone il cambio.

Quest'ufficio, nei modi indicati nel precedente articolo 64, ne autorizza il baratto in biglietti nuovi, o comunque ancora atti alla circolazione, di pari valore o di valore diverso, secondo che sia stato concordato, ma per un uguale ammontare, da estrarsi dalla cassa speciale dell'istituto.

All'ordinativo dell'ufficio centrale per questa estrazione è unito un esemplare della distinta indicata sopra, col visto dell'ufficio medesimo.

Lo stesso procedimento deve seguirsi quando il detto cambio sia chiesto ed ammesso, in casi d'urgenza, anche in giorni diversi, ovvero quando l'istituto chieda ed ottenga di barattare presso la cassa speciale biglietti di grosso taglio in biglietti di minor valore od il contrario.

Art. 67.

Potrà essere eccezionalmente consentito agli istituti di concentrare i biglietti logori o danneggiati, da barattarsi, presso altre sedi o succursali, dove saranno conservati in deposito, in casse forti, una delle cui chiavi sia tenuta dal delegato del Tesoro presso la sezione di tesoreria provinciale.

Per i biglietti logori o danneggiati, così custoditi, sarà rilasciata una polizza di deposito, da inviarsi all'ufficio centrale, in sostituzione ed agli effetti della distinta di cui all'articolo precedente.

L'ufficio centrale d'ispezione ritiene copia della polizza di deposito e ne spedisce l'originale alla cassa speciale, con l'autorizzazione di somministrare all'istituto la quantità di biglietti circolabili indicati nella polizza medesima, ed i cui tagli siano stabiliti in conformità al disposto del comma 2° dell'articolo precedente.

La cassa speciale, consegnati i biglietti atti alla circolazione, si darà carico del valore rappresentato dalla polizza rilasciatale, da restituirsi quando le siano materialmente versati i biglietti, logori o danneggiati, corrispondenti.

Art. 68.

I biglietti danneggiati o logori sono presentati al baratto presso la cassa speciale, annullati con bollo a umido, indicante la data del ritiro e il luogo in cui questo sia avvenuto. Essi sono anche perforati in ciascuna metà dallo stabilimento che li ha ritirati, ma in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per riconoscere la legittimità di essi.

Previa nuova perforazione da parte del gestore della cassa speciale, e dietro verifica, questi biglietti sono immessi nella cassa speciale in sostituzione di quelli atti alla circolazione consegnati all'istituto interessato, e vengono poscia assoggettati

alle operazioni di classificazione con l'intervento del delegato del Tesoro.

Sopra rapporto del delegato stesso, l'ufficio centrale d'ispezione autorizza l'abbruciamento dei biglietti logori già classificati, con l'intervento dei detentori delle chiavi della cassa speciale o dei loro legittimi rappresentanti, nonchè di un ispettore delegato dal detto ufficio centrale.

Art. 69.

Nella cassa speciale è costantemente custodita una scorta di biglietti sufficiente per provvedere, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori, giusta l'articolo 68, anche alle anticipazioni che gli istituti di emissione devono fare, per legge, al Tesoro dello Stato.

Di ogni anticipazione da eseguirsi o eseguita dagli istituti a favore del Tesoro, è dato avviso all'ufficio centrale d'ispezione. Questo ordina l'estrazione dalla cassa speciale di un corrispondente valore di biglietti, a reintegrazione del fondo proprio in biglietti, di che all'articolo 65, per consegnarli all'istituto.

In garanzia, e come contropartita delle anticipazioni al Tesoro, gli istituti conservano nei rispettivi portafogli le ricevute originali e definitive del tesoriere centrale, presso il quale è iscritto il conto corrente generale delle anticipazioni.

Art. 70.

Le anticipazioni possono essere restituite dal Tesoro all'istituto che le abbia fatte, mediante qualsiasi valuta avente corso legale.

Al più tardi nel quarto giorno dopo quello della restituzione, l'istituto dove reintegrare per la somma corrispondente, esclusivamente in biglietti propri, il fondo dei biglietti custodito nella cassa speciale rispettiva.

Art. 71.

Le immissioni e le estrazioni presso la cassa speciale dei biglietti utili alle dette anticipazioni sono accertate nelle forme stabilite per le operazioni di immissione, di estrazione, delle quali tratta l'articolo 64.

Art. 72.

Qualora, a forma dell'articolo 1 dell'allegato E alla legge 22 luglio 1894 n. 339, gli istituti di emissione abbiano una circolazione di biglietti superiore ai limiti normali fissati all'articolo 2 della legge del 10 agosto 1893 n. 449, l'ufficio centrale d'ispezione, in seguito a domanda degli istituti medesimi e ad ordine del Ministro del tesoro, dispone perchè la cassa speciale faccia loro somministrazioni straordinarie di biglietti per un ammontare corrispondente alla eccedenza di circolazione accertata, purchè entro i limiti estremi fissati dal citato articolo 1° dell'allegato E.

Per queste somministrazioni straordinarie sono osservate le formazioni indicate nell'articolo 64.

Rientrata la circolazione nei limiti normali, gli istituti, i quali abbiano fruito delle dette somministrazioni straordinarie di biglietti, devono riversarne l'intero ammontare alla cassa speciale, nel tempo che sarà prescritto dall'ufficio centrale di ispezione, ed osservando le norme stabilite per le immissioni ordinarie.

Art. 73.

Nelle situazioni decadali gli istituti di emissione indicheranno lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione. L'ammontare di questi biglietti, insieme con quello dei biglietti in circolazione e dei biglietti danneggiati o logori, ritirati e non ancora presentati al baratto alla cassa speciale, deve corrispondere all'ammontare della scorta costante della quale ciascun istituto è dotato a forma dell'articolo 65, accresciuto, eventualmente, del valore delle somministrazioni straordinarie fatte ai termini dell'articolo 72.

Nelle dette situazioni è tenuto conto a parte della circolazione per conto del Tesoro.

Art. 74.

La situazione della cassa speciale all'ultimo giorno di ciascun mese deve essere pubblicata, ed è compilata secondo le norme fissate con decreto ministeriale.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie

Art. 75.

L'ufficio centrale d'ispezione provvederà a che le fabbricazioni di biglietti, da auto-izzarsi per decreto ministeriale a forma dell'articolo 50, e da eseguirsi secondo il tipo attualmente in uso entro il termine fissato dall'articolo 4 della legge 2 luglio 1896 n. 253, siano assoggettate a vigilanza.

Esso provvederà a che siano lasciati a disposizione degli istituti di emissione tanti biglietti perfetti ed atti alla circolazione, della forma attuale, per conto del commercio, quanti, compresi quelli circolanti e non rappresentanti le anticipazioni in corso a favore del Tesoro, bastino a costituire i contingenti assegnati in conformità dell'articolo 65.

Ai detti fondi saranno applicabili le disposizioni di che agli articoli 66, 67 e 68 del presente regolamento.

Art. 76.

La carta filigranata per la fabbricazione dei biglietti di antico modello, non necessaria per le lavorazioni in corso, dovrà essere conservata in una cassa a parte presso la Direzione generale dell'istituto interessato o presso una sede di esso. Questa cassa sarà chiusa con tre serrature a diverso congegno. Le tre chiavi saranno tenute una dal direttore della sede o da un suo rappresentante, la seconda dal direttore dell'officina dell'istituto e la terza dal delegato del Tesoro.

Le forme usate per la fabbricazione della carta medesima e gli strumenti e i materiali dagli istituti per la lavorazione dei rispettivi biglietti, se questa non sia in corso, saranno custoditi a norma dell'articolo 62.

Art. 77.

Se i biglietti della forma presentemente in uso sono forniti da case forestiere, le occorrenti somministrazioni saranno fatte con l'intervento dei regi rappresentanti all'estero, in conformità di speciali istruzioni stabilite di volta in volta dal Ministero del tesoro, d'accordo con quello degli affari esteri.

Art. 78.

A tutti gli effetti delle sostituzioni previste dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893 n. 449, i biglietti della Banca Nazionale nel Regno, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito, da sostituire con altri biglietti della Banca Nazionale nel Regno, o con biglietti della Banca d'Italia, e quelli di antico modello dei due Banche meridionali, da sostituire con i biglietti di nuovo modello, che saranno adottati per i medesimi, saranno considerati come logori o danneggiati, e saranno presentati per il cambio alla cassa speciale, con tutte le formalità e condizioni prescritte dal presente regolamento per il baratto dei biglietti logori o danneggiati.

Art. 79.

Scaduto il termine entro il quale deve cessare l'emissione dei biglietti presentemente in corso, l'ufficio centrale d'ispezione curerà che siano distrutti, con le cautele e le formalità prescritte dal presente regolamento, i biglietti di antico modello ancora esistenti nella cassa speciale.

Del pari l'ufficio provvederà a che sia distrutta la scorta eventuale della carta filigranata utile alla fabbricazione dei biglietti medesimi, e siano pure distrutte tutte le forme filigranate, gli strumenti e i materiali già adoperati, e non più servibili, per le fabbricazioni nuove.

L'ufficio centrale disporrà per l'abbruciamento dei biglietti di antico modello ritirati perchè logori, danneggiati o sostituiti con

biglietti di modello nuovo, osservando tutte le cautele e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.
Il *Ministro del Tesoro*
L. LUZZATTI.

Il Numero 509 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 novembre 1870 n. 6090, 2 febbraio 1882 n. 639 e 30 gennaio 1896 n. 27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto del 30 gennaio 1896 n. 27, è abrogato.

Il numero dei Segretari di Legazione di prima classe sarà di quattordici (14) e quello dei Segretari di Legazione di seconda classe di quindici (15).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1896.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 511 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 4 dicembre 1879 n. 5168 (serie 2^a), 2 marzo 1884 n. 1958 (serie 3^a) e 28 giugno 1891 n. 351, sulla reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale;

Visti i Regi decreti 18 gennaio 1880 n. 5246 e 5247 (serie 2^a);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari del Tesoro, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Micheli Alfredo, ispettore nel Corpo del Genio navale è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle citate leggi 4 dicembre 1879, 2 marzo 1884 e 28 giugno 1891 in sostituzione dell'ispettore Settembre Pietro, defunto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 novembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI.
PELLOUX.
BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 512 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 29 giugno 1893 n. 381 o 1^o agosto 1895 n. 503;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppresso, dal 1^o del prossimo venturo dicembre, il posto di capo sezione bibliotecario direttore dell'archivio tecnico con annue lire 4500 nell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici.

Art. 2.

È istituito, dalla stessa data, nel ruolo organico del personale di 1^a categoria dell'Amministrazione medesima un posto di capo sezione di 2^a classe con annue lire 4500, in aggiunta agli otto stabiliti dal precitato Nostro decreto 29 giugno 1893 n. 381.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 22 novembre 1896.

UMBERTO.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Il Numero 514 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 25 novembre 1869 n. 5353;

Visto il R. decreto del 24 gennaio 1892 n. 108;

Vista la legge del 9 luglio 1896 n. 284 con la quale fu approvato il bilancio del Ministero delle Poste e dei Telegrafi per l'esercizio corrente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e per i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale dell'Amministra-



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896

Roma — Lunedì 7 Dicembre

Numero 289

DIREZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 » a domicilio e nel Regno: » 36; » 19; » 10
 Per gli Stati dell'Unione postale: » 30; » 11; » 23
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari. L. 0.33 } per ogni linea o spazio di linea.
 Altri annunci » 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

Domani, 8 dicembre 1896, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regi decreti nn. 517, 518 e 519 che approvano rispettivamente la Convenzione 28 novembre u. s. fra il Governo e la Banca d'Italia, le disposizioni per la sistemazione del credito fondiario del Banco di Napoli, e i provvedimenti per garantire e ridurre la circolazione del Banco di Napoli e di Sicilia — Regio decreto n. 520 che approva le disposizioni intese ad agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di banca — Regio decreto n. CCCCLIX (Parte supplementare) che proroga il termine fissato per compiere le espropriazioni ed eseguire i lavori alla Porta Soprana di Genova — Relazione e Regio decreto riflettente il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria — Ministero della Guerra: Sostituzione di un membro della Commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa — Ministero delle Finanze: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro - Direzione generale del Tesoro: Elenco delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifica d'intestazione — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Conferma in carica del It. Commissario della Cassa di risparmio di Muro Lucano.

PARTE UFFICIALE

Camera dei Deputati: Seduta del 5 dicembre 1896 — Diario Estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 517 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449:

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (Allegati D, E, F, G, I);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 486 (Allegati Q, R, S);

Veduto il Regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, col quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi Ministri per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata a nome del Governo, dal Ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma addì 28 novembre 1896, intesa a garantire la circolazione dei biglietti, ad anticiparne la riduzione, e ad affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

L'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.

Art. 11.

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di quattro milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal beneficio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi tre mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del presente allegato, non potranno superare la somma di lire 1,500,000. Se il Governo farà uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma del detto articolo 9, l'abbuono corrispondente della tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 40,000.

Art. 12.

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di due milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A partire dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'ammontare del patrimonio dell'istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il cinque per cento, quando questi non superino il sei per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di sei per cento.

Art. 13.

A partire dal 1° gennaio 1897, il Banco di Sicilia avrà facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 14.

È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione rispondente ad operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento.

La disposizione dal presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguiti gli abbuoni o le riduzioni della tassa di circolazione, di cui agli articoli 9 (comma secondo), 10, 11 e 12 del presente allegato.

Art. 15.

Se allo spirare della concessione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il Banco di Sicilia avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata sino al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Visto d'ordine di S. M.

LUZZATTI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

Il Numero 520 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti i Nostri decreti del dì 6 corrente, numeri 517, 518 e 519, coi quali si approvano la convenzione 28 novembre u. s., fra il Governo e la Banca d'Italia, le disposizioni per la sistemazione del credito fondiario del Banco di Napoli, e i provvedimenti per garantire e ridurre la circolazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quelli per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le qui annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dai Ministri del Tesoro, delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, intese ad agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di banca.

Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli* G. COSTA.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre la circolazione dei buoni del Tesoro ordinari, mediante speciali accordi, per virtù dei quali gli istituti di emissione si impegnino a convertire in un credito verso lo Stato parte dei rispettivi fondi disponibili per l'impiego in titoli, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'interesse a carico dello Stato per siffatta operazione non potrà in nessun caso superare il 3,50 per cento netto l'anno.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno fissate per decreto reale, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

Art. 2.

A deroga dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, il limite massimo della circolazione dei biglietti a debito dello Stato viene ridotto di 200 milioni, e viene revocata la disposizione di cui alla lettera a dell'articolo 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Nel nuovo limite di 600 milioni, e osservando le norme prescritte negli articoli 3 e 4 dell'allegato I alla legge predetta, il Ministro del tesoro, col 1° marzo 1897, è autorizzato ad emettere biglietti di Stato sino a concorrenza di una somma totale non superiore a 45 milioni di lire, contro immobilizzazione nella Cassa depositi e prestiti di una riserva di monete italiane d'oro e d'argento corrispondente a 44 per cento dei biglietti da emettere.

Di una eguale somma di lire 45 milioni è ridotto l'ammontare complessivo delle anticipazioni che gli istituti di emissione attualmente sono obbligati a fare al Tesoro.

L'ammontare delle monete divisionali d'argento di conio italiano da immobilizzare per la nuova emissione dei biglietti di Stato non potrà eccedere la somma di 10 milioni.

Art. 3.

A deroga dell'articolo 30 della legge 8 agosto 1895, n. 436, l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sarà ripartito così:

Banca d'Italia	L. 85,000,000
Banco di Sicilia	» 5,000,000
Totale	L. 90,000,000

Art. 4.

Sul valore nominale delle nuove cartelle che potranno emettere il credito fondiario della cessata Banca Nazionale e il credito fondiario del Banco di Sicilia per agevolare la mobilitazione di proprietà immobiliari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, e sul valore nominale dei titoli ammortizzabili che potranno essere emessi dalla Banca d'Italia o da Società costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, allo scopo di affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate degli istituti di emissione, secondo norme da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà dovuto all'erario, per l'intera durata dell'ammortizzazione delle cartelle fondiarie o dei titoli medesimi, un contributo annuo di lire 0,400 per cento, di cui lire 0,075 a titolo di abbonamento delle tasse indicate nell'articolo 1 della legge 4 giugno 1896 n. 183, e lire 0,325 a titolo d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

I titoli ammortizzabili emessi in conformità alle disposizioni accennate nell'articolo precedente saranno considerati come cartelle fondiario agli effetti dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893.

Art. 6.

Agli effetti della liquidazione delle rispettive partite immobilizzate, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, sentito il Ministro del tesoro, potranno concludere speciali accordi con la Banca d'Italia per la emissione di titoli ammortizzabili ai sensi dei due articoli precedenti, verso passaggio alla Banca medesima, senza onere di tassa, dei beni o dei crediti ipotecari da servire di base all'emissione dei titoli stessi.

Gli accordi accennati sopra saranno registrati col diritto fisso di lire 1.

Art. 7.

I termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265 sono prorogati al 31 dicembre 1896.

Art. 8.

Gli istituti di emissione, per la riscossione dei loro crediti dipendenti dalle attività immobilizzate, assistiti da titolo esecutivo, potranno valersi, rispetto all'azione immobiliare che loro compete, o che comunque possano esercitare, della procedura privilegiata ammessa per la riscossione delle imposte dirette, regolata dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, e successive.

Se il titolo esecutivo sia fondato sopra un effetto cambiario protestato, il protesto deve essere fatto a mezzo di notaio, o, in difetto del protesto, deve essere prodotta la dichiarazione di cui all'art. 307 del Codice di commercio.

Le spese di registro e bollo dovute per gli atti riguardanti le accennate procedure privilegiate sono ridotte alla metà.

Art. 9.

La tassa graduale di bollo sulle cambiali è ridotta alla metà a favore della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, per le cambiali estero, pagabili all'estero in oro od in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, che dai medesimi istituti vengano acquistate o comprese nella rispettiva riserva utile per la circolazione dei biglietti a termini di legge.

Con decreto Reale, promosso dai Ministri del tesoro e delle fi-

nanze, saranno stabilite le norme, le cautele e le sanzioni per l'attuazione della precedente disposizione.

Art. 10.

A deroga dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 agosto 1893, l'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, potrà da queste venire affidato, col consenso del governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche a un solo istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.

L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali non esistano sedi o succursali di tutti gli istituti di emissione, potrà essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sede o succursali nel luogo medesimo.

Visto d'ordine di S. M.

LUZZATTI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

Il Numero CCXCIX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 febbraio 1894 n. CXVIII (parte supplementare), col quale viene dichiarata di pubblica utilità a favore del Comune di Genova l'espropriazione di alcune botteghe addossate alla Porta Soprana o di Sant'Andrea in quella città, assegnando il termine di tre anni per l'espropriazione ed il compimento dei lavori;

Considerata la convenienza di prorogare il detto termine giusta la domanda del detto Comune;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato di tre anni, e cioè fino al 25 febbraio 1900, il termine concesso dal citato decreto 25 febbraio 1894 per compiere le espropriazioni ed eseguire i lavori alla Porta Soprana di Genova, di cui è parola nel decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 novembre 1896.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

Relazione di S. E. il Ministro della Guerra a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1896, sul decreto riguardante il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria.

SIRE!

Il R. decreto del 10 settembre 1871, relativo al riordinamento dell'arma di cavalleria, sanciva, fra le principali modificazioni, la soppressione degli stendardi. Un tal provvedimento era consi-

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Visto l'allegato N all'art. 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1896 che approva la fabbricazione dei nuovi biglietti della Banca d'Italia nei tagli da lire 1000, lire 500, lire 100 e lire 50;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di nuova forma da lire 100 della Banca d'Italia, da emettersi ai termini dell'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, avranno i distintivi ed i segni caratteristici, qui appresso descritti, cioè:

Il biglietto della Banca d'Italia da Lire cento misurato sul fondo del recto, ed esclusi i margini e la matrice, raggiunge, in larghezza, 170 millimetri ed in altezza millimetri 100 circa. È impresso a diversi colori su carta bianca, munita di una filigrana, che porta in alto ed alquanto a sinistra del riguardante la cifra 100 più cupa del resto del foglio, ed a destra una testa a chiaroscuro, maschile, ma imberbe, rivolta verso il centro del biglietto, con capelli stretti da una Tonia, e con ali alle tempie, rappresentante un Mercurio.

Tanto il recto che il verso di questo biglietto si compongono di due parti distinte: un fondo, cioè, ed una vignetta.

Il fondo del recto, in colore roseo-pallido, è di forma rettangolare, inquadrato da una piccola cornice lineata ed ornata di ovoli, entro la quale corre orizzontalmente in alto e nel lato a destra, una fascia adornata di foglie, rosette, tromboncini, volute e di una figurina ornamentale situata nella metà superiore del lato verticale; il tutto eseguito con semplici linee di contorno. A sinistra questa fascia figura soltanto per la metà verticale, poichè lo spazio destinato all'altra metà, è interrotto per la sovrapposizione della parte principale della vignetta. Nel lato orizzontale, e ad uguale distanza dal centro, contiene due cartelle formate da due lati orizzontali rettilinei, interrotti a metà da fregi e chiusi ai lati da due semicerchi, destinate a ricevere le indicazioni della Serie e del Numero del biglietto. In basso, questa fascia manca, ed è sostituita in parte da un fregio rettilineo, adorno di un seguito di foglioline oblunghe, aggruppate, e ricorrenti dal centro all'estremità, terminate con due volute. Fregio consimile regna tutto intorno alla vignetta, nella sua parte interna, circonda un grande ovale, lasciato vuoto a destra, e nel quale viene a campeggiare la testa del Mercurio in filigrana, gira sulla curva di una nicchietta, nel vano della quale viene a proiettarsi una figurina che verrà descritta fra poco, e poi sale in alto a secondare l'andamento della fascia poco sopra descritta, restando interrotto ai contatti della vignetta.

Al basso e nel centro della parte inferiore, ma dentro la piccola cornice che inquadra tutto il fondo predetto, vedesi uno spazio circolare bianco del diametro di circa 19 millimetri, destinato a contenere il contrassegno governativo. Tutto il rimanente del fondo è costituito da una fitta retatura, formata da linee diagonali che si tagliano ad angolo retto, le cui maglie quadrate sono tutte ripiene con tanti asterischi. In alto ed a sinistra, rimane una fascia curva, semplicemente punteggiata, sulla quale viene a posarsi la prima linea della leggenda, ed al basso rimangono due spazi a fondo punteggiato, racchiusi entro cornice curvilinea, quello destro, e mistilinea, quello sinistro, lasciati liberi dagli ornati della vignetta e destinati a contenere il Numero e la Serie del biglietto.

La vignetta del recto, la quale contiene pure la leggenda, cui è strettamente collegata, è stampata in colore bruno, e presenta all'angolo superiore, a sinistra del riguardante, una grande iniziale B, a fondo cupo ed ornata in chiaro da sottili arabeschi e da una piccolissima figura ornamentale, sorreggente una cartellina con la cifra 100. I vuoti esistenti fra le due curve e l'asta verticale del B, sono ripieni da due volute, ornate di foglie e

fiori; e dall'angolo interno, che si forma per l'incontro delle due curve suddette, esce un gruppo di foglie, dal quale muovono due linee, rialzate ciascuna da due piccoli ornati a foglioline, sottilmente filettati, all'esterno, le quali descrivono due curve parallele, e vanno poi a riunirsi, dando origine ad un altro più grande ornato, composto di foglie e volute. Lo spazio lasciato vuoto fra queste due curve viene occupato da lettere maiuscole di carattere grasso di fantasia, che unite alla iniziale B sopra descritta, formano la prima linea della leggenda: Banca d'Italia.

Sotto alla iniziale già detta, vedesi lo stemma di Savoia, sormontato dalla corona reale, decorato del collare della SS. ma Annunziata e di un manto, che viene alzato da due puttini i quali sono in atto di sorreggere, con le mani rimaste libere, la iniziale medesima. Tutta questa parte della vignetta spicca su di una cartella a fondo scuro, sul quale figurano minuti ornati di foglie, volute e fiori designate in chiaro.

La parte inferiore della vignetta è occupata a sinistra da una base architettonica ornamentale, sulla quale riposa, semi-sdraiata, una figura femminile, che impugna con la sinistra uno scettro, ornato di un sole raggianti, emblema del sapere che dirada le tenebre della ignoranza, e stende il braccio destro al di sotto dello stemma reale sopra descritto appoggiandolo ad un leggero ornato chiaro su fondo cupo, il quale racchiude una cartella bianca, nel margine inferiore semi-accartocciata, contenente le comminatorie legali contro i falsari. La base sulla quale riposa la figura femminile suddetta è aperta nel suo mezzo da un vuoto simmetrico mistilineo, formante una cartella, destinata a contenere il numero del biglietto e finisce con un ornato di foglie con voluta terminale, adorna di un rosencino e continuata da un ramo ricurvo, che seconda, in alto, l'andamento del circolo, racchiudente lo spazio destinato al contrassegno governativo.

Un ornamento del tutto eguale al sopra descritto, ma volto in senso inverso, si riunisce ad un'altra base architettonica decorativa, quasi identica all'altra ora descritta, separata in due parti da un ornato curvilineo e da una cartella di forma quasi ellittica, destinata a contenere la Serie del biglietto.

Sulla parte di questa base più vicina al mezzo del biglietto, posa un vaso dal quale si sprigiona un pennacchio di fumo: sull'altra parte della base stessa, muovesi un ornato curvilineo che ha origine dalla parte superiore di una cartella bianca, di forma quasi eguale all'altra già descritta, ma alquanto più piccola, nella quale si leggono ripetute le comminatorie legali contro i falsari. Questa cartella è accompagnata da leggeri ornati, risaltanti in chiaro sul fondo cupo. Al di sopra di questa cartella si svolge un ornato con due volute simmetriche, di mezzo alle quali sorge un piccolo sostegno ornamentale, sul quale posa il Genio della Giustizia, raffigurato da un puttino in piedi, sorreggente a sinistra la bilancia ed a destra la spada. Questo campeggia nella nicchietta del fondo poc'anzi descritta.

La leggenda del biglietto stampata nello stesso colore della vignetta, oltre le parole Banca d'Italia sopra detta, contiene il valore del biglietto Cento Lire espresso in grandi maiuscole di carattere di fantasia grasso, filettato a destra; sotto si legge il verso: Pagabile a vista al portatore, formato di maiuscole pendenti a destra. Più sotto si vedono le firme del Direttore Generale della Banca e del Cassiere, sormontate dal titolo di questi funzionari, in carattere maiuscolato.

Le comminatorie di legge che si leggono nelle due cartelle già descritte sono del seguente tenore: La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi, e vanno divise in sette linee di piccolo carattere detto monastico. Nella parte inferiore del biglietto al di sotto della cornice del fondo, e più precisamente sul margine di esso, sono impresse in piccolissimo carattere maiuscolo, e nello stesso colore della vignetta, le indicazioni seguenti, a sinistra del riguardante: Rin. Barbetti inv. e dis.; e a destra: E. Ballarini inc.

Le indicazioni della Serie e del Numero del biglietto sono

stampate in nero e campeggiano superiormente entro le due cartelle situate nella fascia del fondo già descritta, ed inferiormente nelle altre due che restano aperte nelle basi ornamentali architettoniche che, com'è detto di sopra, figurano nella vignetta. Queste indicazioni sono, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto prima la Serie e poi il Numero, e viceversa, in basso, prima il Numero e poi la Serie.

A sinistra del riguardante è la matrice dalla quale viene staccato il biglietto, e che porta indicata nella parte superiore in senso orizzontale, la Serie del biglietto stesso, in quella inferiore, il Numero suo progressivo; il tutto impresso in nero: nel mezzo poi, ed in senso verticale, è la cifra: *L. 100* in carattere maiuscolo pendente a destra, del colore stesso della vignetta. In linea parallela a questa scritta e nello stesso colore, ma in piccolo carattere lapidario, leggonsi le parole seguenti: *Dec. Min. del 17 luglio 1896 e 30 ottobre 1897*, il primo dei quali autorizza l'emissione e l'altro fissa i distintivi e le caratteristiche del biglietto. Tra la detta matrice ed il corpo del biglietto, sono stampate col colore stesso della vignetta, sopra un ornato rettangolare che si descriverà fra poco, le parole: *Banca d'Italia*, in maiuscolo di carattere inglese corsivo, intrecciate fra loro. Quest'ornato è circoscritto da una cornice lineata ed ha origine da una base architettonica sulla quale è posato un vaso adorno di due anse che si ramificano in volute e sostengono due festoncini. Dalla bocca del vaso esce uno stelo che va a terminare in alto con un gruppo di tre foglioline. Da questo stelo si dipartono, simmetricamente disposti da una parte e dall'altra, volute adorne di foglie e fiori.

Nella metà superiore figurano due puttini ornamentali che sostengono uno scudetto, nel quale leggonsi in bianco le iniziali *B I* intrecciate. Più in alto vedesi una cartellina, a fondo lineato, portante in minuto carattere maiuscolo a bastone le parole: *Lire cento*. Tutto l'ornato sopra descritto è impresso con lo stesso colore del fondo. Fra l'ornato ora detto ed il corpo del biglietto rimane una distanza di cinque millimetri circa, nella quale è impressa la leggenda: *Decr. Min. del 17 luglio 1896 e 30 ottobre 1897*, che si legge volgendo il biglietto in basso, ed è in carattere ed in colore identico a quello della matrice.

Il verso di questo biglietto è costituito, come il recto, da un fondo e da una vignetta. Il fondo (esclusi al solito i margini e la matrice), misura in larghezza circa 170 millimetri e 101 circa in altezza. È stampato in color terra d'ombra chiaro, ed è rettangolare, ed una leggiera cornice lineata ed ornata d'ovoli lo circonda per ogni lato. Internamente a questa, lasciando vuoto uno spazio, di circa 7 millimetri, gira una fascia ornata da foglioline e volute, la quale sul mezzo della sua parte inferiore si curva in alto a semicirchio, per lasciar libero lo spazio circolare corrispondente a quello del recto, riservato al contrassegno governativo.

Questa fascia contiene nel mezzo del suo lato superiore orizzontale una cartellina portante le parole *Lire cento*, in carattere bodoniano ed è adornata agli angoli da quattro piccoli meglioni, nei quali campeggiano quattro testine. Il rimanente del fondo è costituito da una retatura di linee diagonali, che s'incontrano ad angolo retto, e sono intramezzate da altrettanti piccoli cerchietti aventi il loro centro sul punto d'incontro delle diagonali medesime. Tutti gli spazi che restano vuoti tra queste linee ed i cerchietti, sono occupati da altrettante minuscole crocchelline.

Due grandi ovali vengono lasciati liberi da questo fondo: a sinistra e a destra del riguardante. Il primo che riscontra perfettamente con l'altro simile lasciato vuoto dal fondo del recto, nel quale campeggia la testa del Mercurio in filigrana, serve appunto a lasciar libero da ogni impressione sopra ambedue le facce del biglietto, lo spazio occupato dalla filigrana medesima. Nell'altro ovale simile, a destra, campeggia una figura della vignetta che sarà fra poco descritta. Questi due ovali sono circon-

dati da una sottil cornice finamente lineata, ed impressa nel colore stesso della vignetta da descriversi; ed in mezzo ad essi vedesi una grande cifra *100* disegnata in carattere romano ombreggiato, del colore stesso della vignetta.

La vignetta di questo biglietto è impressa in colore seppia, è di forma rettangolare, e viene circoscritta ai quattro lati da una cornice adorna di gruppetti di foglie racchiusi fra due linee, cupe nei contorni e finamente rigate nel mezzo. Questa cornice cade sull'intervallo lasciato vuoto tra la cornice estrema e la fascia ornata del fondo sopra descritto; ed è interrotta nel mezzo del lato orizzontale inferiore. Qui dà origine, a destra ed a sinistra, a due ornati simmetrici che accostano un circolo sottilmente lineato, il quale contorna uno spazio bianco, che è in corrispondenza perfetta con quello destinato nel recto a ricevere il contrassegno governativo. Sull'alto di questo circolo, posata su di un piccolo sostegno ornamentale, vedesi un' aquila ad ali spiegate, e dal sostegno stesso si svolgono, a destra ed a sinistra, due rami con foglie, i quali, tendendo al basso, contornano in gran parte il circolo accennato, e vanno a terminare sulla cornice che inquadra tutta la vignetta.

Alla destra del riguardante si presenta una tribuna ornamentale, decorata di cornici architettoniche, volute e fogliami, sulla quale sta in piedi una figura femminile, che personifica la scienza, e che sorregge con la sinistra il libro aperto delle umane cognizioni, mentre con la destra tiene abbassata la fiaccola del sapere, ed accende una candela che le porge un puttino. Questo, insieme con altri tre, sta seduto ai piedi di lei, e personifica, con i suoi compagni, gli ingegni non ancor dirozzati, ai quali la scienza comunica la prima scintilla del sapere. Dietro la figura femminile in piedi sopra descritta e sulla cornice estrema della tribuna ornamentale già ricordata, siede un puttino che sorregge uno specchio; più sotto, appollaiato sopra una voluta che adorna la tribuna suddetta, vedesi un pappagallo, reputato dagli antichi simbolo dell'eloquenza.

Alla sinistra del riguardante, sorretti da una duplice base architettonica ornamentale, che al punto della sua interruzione lascia intravedere una piccola striscia di mare, sono altri sei puttini, tre per parte, i quali stanno pescando, e con la rete traggono sù dalle acque il tripode d'oro, emblema di scienza, che secondo le antiche leggende fu estratto dal mare nell'isola di Coo e destinato dall'oracolo al più sapiente della Grecia.

Alla destra poi fra la matrice ed il corpo del biglietto vedesi un ornato il quale è in corrispondenza con l'altro consimile del recto, e rimane come quello interrotto dal taglio del biglietto. Esso è di forma rettangolare, circoscritto da cornice lineata ed ha i lati orizzontali che si aprono da ambedue le parti per svolgersi in due volute simmetriche, convergenti all'interno ed accartocciate nelle loro estremità terminali. Questa cornice è ancora interrotta sulla metà dei lati verticali del rettangolo, che si schiudono per formare due semicerchi concorrenti verso l'interno della figura, ma opposti fra loro. Nello spazio lasciato vuoto fra questi due semicerchi, vedesi un disco con la cifra *100*, che si libra in mezzo a due ali accoppiate, simboleggianti il rapido espandersi della moneta, sormontate ciascuna da un ramoscello formato di gigli. Nel campo inferiore del rettangolo, dal piccolo vano che resta fra le due volute già descritte, ha origine un ornato simmetrico composto di volute, arabeschi, foglioline, fiori e viticci. Nel centro di questo fra due volute, sotto un pannello spizzato, è situata una cartella sagomata, entro la quale vedonsi le iniziali *B I* intrecciate; l'una in scuro l'altra in chiaro e più sotto altra cartella rettangolare, vuota, ed a fondo lineato verticalmente. Nel campo superiore del rettangolo, dal culmine del semicerchio anzi descritto, fra due cartocci simmetrici di foglie d'acanto sorge una mensolina scanalata sulla quale poggia in piedi un puttino alato, affatto nudo, cui fanno contorno minuti ornamenti simmetrici di foglie, volute e fiori d'acanto. Al disopra di questa figurina, tra le due volute terminali, anzi

descritte, pende altro ornato a fogliami simmetricamente disposti, che riempie il vano lasciato vuoto fra le due volute medesime. Nello spazio bianco che resta fra quest'ornato e la cornice estrema del fondo, sono impresse in carattere lapidario, con lo stesso colore della vignetta, le parole seguenti, che si leggono volgendo in basso il biglietto: *Art. 2 della Legge 10 Agosto 1893, Num. 449.*

Art. 2.

Ai suddescritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1897.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:

Corte dei Conti.

Con R. decreto del 27 ottobre 1897:

Tango comm. Vincenzo, procuratore generale della Corte dei conti, è nominato consigliere della Corte medesima.

Leris comm. Adolfo, segretario generale della Corte dei conti, è nominato procuratore generale della Corte medesima.

GIUNTA GOVERNATIVA

per l'unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni di Sicilia

Avviso.

In virtù degli art. 2 della legge 24 dicembre 1896 n. 551, sull'unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia e 7 del Regolamento approvato con R. decreto 31 gennaio 1897 n. 42;

Vista la propria deliberazione in data 18 settembre ult., con la quale fu fissata l'ultima definitiva misura da offrire ai creditori del Comune di Caltanissetta pel riscatto dei rispettivi crediti, ed imposto al Comune di accettarla;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Caltanissetta in data del 5 e 22 ottobre ult., con le quali il Comune si obbliga ad accettare le condizioni di riscatto stabilite dalla Giunta Governativa;

S'invitano tutti i creditori del Comune di Caltanissetta ad intervenire ad un'adunanza generale in Milano il giorno 21 novembre 1897, alle ore 14, presso la Prefettura del luogo, per dichiarare se accettano la proposta di transazione dei rispettivi crediti che sarà fatta loro dalla Giunta Governativa nei termini seguenti:

per ogni obbligazione da L. 500 del prestito 1881-1882-1883-1884-1887 a completa tacitazione del capitale ed interessi arretrati L. 170;

per ogni obbligazione da L. 400 il 3 % della conversione del 1892 L. 160;

per ogni altro credito il 33 % del rispettivo ammontare attuale per capitale ed interessi.

La proposta se accettata dai creditori diverrà seduta stante contratto irrevocabile da avere effetto mediante l'effettivo pagamento delle somme dovute al 31 gennaio 1898.

Roma, 4 novembre 1897.

Per il Presidente
G. DURANDI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un corrispondente da Londra, di un giornale tedesco, dice che il comandante in capo dell'esercito inglese, generale W seley, sta elaborando un memoriale in cui espone la necessità di riformare tutta l'organizzazione militare inglese.

In questo memoriale è detto apertamente che l'attuale istituzione inglese è antiquata. Il generale domanda, inoltre, l'introduzione dell'obbligo generale al servizio militare.

L'ex-primo ministro di Gran Bretagna, lord Rosebery, pronunciato, a Manchester, un discorso in cui, trattando della politica economica del Ministero, disse che al regno di libero scambio si devono la conservazione ed il consolidamento del Regno britannico.

Lord Rosebery è d'avviso che qualunque provvedimento quale avesse per fine di chiudere il Regno Unito dentro a una barriera doganale, indebolirebbe lo Stato all'interno e produrrebbe pericolosi antagonismi in tutto il mondo. So giunge che già la denuncia, per quanto necessaria, dei trattati di commercio con la Germania e col Belgio, non mancherà di suscitare diffidenze.

Dispacci da Simla, ai giornali inglesi, riassumono due documenti che danno una nuova prova delle intenzioni amichevoli dell'Emiro dell'Afghanistan verso l'Inghilterra.

In una lettera all'agente inglese di uno dei distretti frontiera, Abdurrahman fa sapere che egli ricevette una seconda deputazione di Afridi e di Orakzai il 17 ottobre.

Essi lo pregarono di raccomandarli alla clemenza del Governo inglese e di domandare a questo le condizioni del loro perdono.

L'Emiro ammette che le tribù sollevate hanno meritato una punizione e rinnova le assicurazioni della sua amicizia verso l'Inghilterra.

In un'altra lettera al Vicerè delle Indie, l'Emiro dice che fa ogni sforzo per arrestare il moullah di Hadda istigatore della sollevazione di Mahmonds, il cui villaggio fu distrutto ma che riuscì a sfuggire all'inseguimento degli anglo-indiani.

Finalmente, in quanto concerne gli Afridi, che si rifugiano sul territorio afgano, Abdurrahman dichiara che non permetterà loro di mettere il disordine sul territorio inglese.

Telegrafano da Washington che la Nota di risposta della Spagna, quantunque cortesissima nella forma, contiene nel fondo una vera sfida agli Stati Uniti, in quanto che non solo non tiene conto delle richieste presentate dal Woodford, ma solleva nuove pretese in relazione con le spedizioni filibustiere e con l'azione del Comitato cubano di Nuova York.

La stampa americana è unanime nell'adottare un linguaggio di sfida contro la Spagna.

La *Tribune* dice che la pretesa del governo spagnolo di godere nello stesso tempo i vantaggi internazionali delle condizioni di pace e di guerra è semplicemente assurda.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 419;
 Visto l'allegato N all'art. 26 della legge 8 agosto 1895 n. 486;
 Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1896 che approva la fabbricazione dei nuovi biglietti della Banca d'Italia nei tagli da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50;

Decretà:

Art. 1.

I biglietti di nuova forma da L. 1000 della Banca d'Italia, da emettersi ai termini dell'art. 9 della legge 10 agosto 1893 n. 419, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti, cioè:

Il biglietto della Banca d'Italia da lire Mille, misurato sul fondo del recto, ed esclusi i margini e la matrice, raggiunge in larghezza 210 millimetri circa, ed in altezza circa millimetri 120. È impresso su due colori su carta bianca, munita di una filigrana, che porta nella metà inferiore del biglietto e con tendenza più a sinistra che a destra la cifra 1000 in chiaro scuro, e sulla destra una testa femminile di profilo in chiaro-scuro anch'essa rivolta verso il centro del biglietto, ornata di diadema, con stella sovrapposta e rappresentante l'Italia.

Tanto il recto che il verso di questo biglietto si compongono di due parti distinte, un fondo cioè, ed una vignetta.

Il fondo del recto, in color cenerino-verdastro, è di forma rettangolare, inquadrato da due cornici eguali, lineate ed ornate di un cordoncino avvolto a spirale, che limitano la vignetta all'esterno e all'interno della medesima; e si compone di un ornato di volute, foglie, rosoncini, canalicoli ecc., eseguiti a semplici linee di contorno. Entro questo ornato sono praticati e lasciati vuoti del tutto, un grande ovale a destra destinato a contenere la testa dell'Italia in filigrana: al basso sulla metà della parte inferiore della vignetta, che ivi resta interrotta, uno spazio circolare di circa 19 mm. di diametro destinato a contenere il contrassegno governativo; spazio che viene circondato da una semplice cornice a linee, con sottoposti due ornati a foglie e bacche, che ne secondano l'andamento, e finalmente sul lato a sinistra, a riscontro dell'ovale, destinato a contenere la filigrana, un altro ovale simile, sul quale viene a cadere la iniziale *M* della leggenda che verrà descritta in seguito.

Nel centro del fondo, chiusi entro un cerchio lineato, due puttini si appoggiano ad un altro cerchio più piccolo, concentrico, nel quale è una cifra composta con le iniziali *B. I.* in caratteri di fantasia intrecciati fra loro. Su questo ornato circolare centrale sta in piedi un altro puttino sorreggente un festone a guisa di panno smerlato, che gli gira dietro la schiena.

La vignetta del recto è costituita da una grande fascia rettangolare a fondo bruno cupo, sulla quale risaltano in chiaro gli ornati seguenti. Nel centro del lato orizzontale superiore lo stemma di Savoia, con manto, corona e collare dell'Annunziata, campeggiante in mezzo a un ornato architettonico, sormontato da un frontone interrotto, sui piovanti del quale siedono due figurine femminili alate, che reggono i cordoni coi quali sono stretti i due nodi del manto reale che protegge lo stemma indicato. A destra ed a sinistra di questo gruppo centrale sono due cartelle architettoniche ornamentali di forma quasi rettangolare e a fondo finalmente rigato, sulle quali posano, in diverso atteggiamento, due puttini alati che con ambe le mani si appoggiano agli ornati del coronamento di queste cartelle, presso le quali, e in prossimità degli angoli superiori della vignetta, si vedono due dischi simili a fondo rigato orizzontalmente. Il primo di questi, a sinistra del riguardante, contiene una sigla composta con le due iniziali ornate *B. I.*; l'altro, a destra, porta la cifra 1000 in color cupo, accompagnata da un sottile filetto. Si appoggiano a questi due dischi, dalla parte verso il centro del biglietto, due figurine femminili ornamentali, che dal mezzo in

giù si convertono in foglie, e danno origine a volute e boccinoli che riempiono lo spazio esistente fra loro e le cartelle sopra descritte. Sotto questi dischi poi appariscono, fra due piccole cornucopie, due puttini in atto di sorreggerlo. Quello a destra del riguardante è in piedi e posa sopra il coronamento della cartella che verrà in appresso descritta; quello a sinistra è ritto anch'esso, ma si converte dal mezzo in giù in un ornato composto di foglie e fiori. Sulla metà dei lati verticali della vignetta figurano due cartelle rettangolari, a fondo bianco, chiuse entro cornici mistilinee, sulla parte superiore di ciascuna delle quali stan seduti due puttini in atteggiamento diverso.

La parte superiore è più alta del coronamento di quella a destra del riguardante, serve di base alla figurina in piedi, già descritta, che sorregge il disco sovrapposto. Ciascuna di queste cartelle vien sorretta da tre puttini diversamente atteggiati.

Sotto a quella di destra due di questi puttini stanno in piedi e si appoggiano sopra un ornato che sorge da uno dei dischi inferiori, che saranno descritti fra poco; tra questi due puttini in piedi, ne sta un terzo, pure in atto di sorreggere la cartella, ma che dal mezzo in giù si converte in foglie e volute. Sotto questo puttino ornamentale, e sempre fra gli altri due che stanno in piedi, è una piccola cartellina ansata contenente la cifra 1000 in carattere romano su fondo sottilmente lineato. A sinistra i due puttini laterali sostenenti la corrispondente cartella, stanno seduti sopra un fregio architettonico che sovrasta al disco inferiore da descriversi. Altro puttino alato e ornamentale, quasi simile all'altro poco fa descritto, sorregge nel suo mezzo la cartella medesima. Queste due cartelle rettangolari in bianco contengono ciascuna la comminatoria legale contro i falsarii così concepita: *La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi*, formulata in sette linee, di piccolissimo carattere detto monastico. Sotto queste cartelle, e circondati da ornati dissimili, si vedono altri due dischi che occupano gli angoli inferiori della vignetta, quasi eguali a quelli che si vedono agli angoli superiori, e che già si sono descritti; senonchè sono opposti fra loro, vale a dire che, mentre agli angoli superiori la sigla ornata *B. I.* è a sinistra e la cifra 1000 a destra, negli angoli inferiori la sigla *B. I.* è a destra e la cifra 1000 a sinistra. Fra questi due dischi e gli estremi limiti della vignetta, che, come già si è detto, in questo lato rimane interrotta, con andamento curvilineo, dallo spazio circolare destinato al contrassegno governativo e dai relativi ornati del fondo, si vedono due cartelle ornamentali rettangolari a fondo orizzontalmente e finalmente rigato, simili fra loro e molto somiglianti a quelle corrispondenti del lato superiore. Su ciascuna di queste cartelle posa un'aquila ad ali spiegate, e dagli ornati che le inquadrano hanno origine quattro volute, con rosone centrale, sulle quali posano in diversi atteggiamenti altrettanti puttini. Di questi, i due della cartella a sinistra sono alati: a destra è alato soltanto quello che sta a contatto con gli ornati del disco, portante la sigla ornata *B. I.*

La leggenda del biglietto è stampata nello stesso colore della vignetta e divisa in tre linee. La prima contiene le parole *Banca d'Italia*, in maiuscole filettate sulla destra, ed è arcuata colla convessità rivolta in alto. La seconda esprime le parole *Mille lire*, ed è retta. La iniziale *M* è assai grande ed occupa tutto il vuoto ovale lasciato negli ornati del fondo e parte del fondo stesso, e sta a riscontro dell'altro ovale che contiene la filigrana. Le quattro aste che formano questa lettera sono tutte adornate di foglie e rosoncini. Sulla voluta, che termina in basso la prima delle dette aste, sta in piedi un puttino che tiene colla sinistra un pannello scendente dalla parte superiore della lettera. Sull'altra voluta consimile, che termina l'ultima asta, vedesi un altro puttino seduto. Le altre due aste, seconda e quarta, che formano la grossezza della *M*, hanno un sottile ornato di foglioline e piccole volute, bianco su fondo cupo. I due angoli superiori della lettera sono terminati da un coronamento architettonico a

frontone interrotto; e nello spazio bianco risultante fra la seconda e la terza asta, vedesi una figurina femminile ad ali spiegate che stende le braccia sul coronamento architettonico già detto, e poggia sopra una piccola base ornata che nasce dall'angolo interno formato dall'incontrarsi di queste due aste, in basso. Il resto di questa linea della leggenda è in maiuscole cupe flettate sui contorni e con ombreggiatura cupa a destra. La terza linea contiene le parole: *Pagabili a vista al portatore*, in maiuscole comuni, ed è arcuata con la convessità rivolta al basso. Nel mezzo dello spazio che corre fra la prima e la seconda linea della leggenda è un piccolo ornato impresso col medesimo colore della vignetta, composto di due piccole cornucopie contrapposte, riboccanti di monete ed accoppiate da volute.

Sotto la leggenda compariscono le firme del Direttore Generale e del Cassiere della Banca sormontate dal titolo di questi funzionari in carattere lapidario.

Le indicazioni della Serie e del Numero del biglietto sono stampate in nero, campeggianti nelle quattro cartelle della vignetta stessa, e sono opposte fra loro, trovandosi in alto prima la Serie e poi il Numero, e in basso prima il Numero e poi la Serie.

Nella parte inferiore del biglietto al disotto della cornice del fondo, e precisamente sul margine di esso, sono impresse in piccolissimo carattere maiuscolo e nello stesso colore della vignetta le indicazioni seguenti, a sinistra del riguardante: *Rin: Barbetti inv. e dis.*, e a destra: *E. Ballarini inc.*

A sinistra del riguardante sta la matrice, dalla quale viene staccato il biglietto, e che porta indicata nella parte superiore, in senso orizzontale, la Serie del biglietto stesso e in quella inferiore; in senso verticale, il numero suo progressivo; il tutto impresso in nero. Nel mezzo poi ed in senso pure verticale, è la leggenda: *L. 1000*, in carattere maiuscolo pendente a destra, del colore stesso della vignetta. In linea parallela a questa scritta e nello stesso colore, ma in piccolo carattere, detto lapidario, leggonsi le seguenti parole: *Decr. Min. del 17 luglio 1896 e 6 dicembre 1897*, il primo dei quali autorizza l'emissione e l'altro fissa i distintivi e le caratteristiche del biglietto. Fra la detta matrice e il corpo del biglietto sono stampate col colore stesso della vignetta, sopra un ornato di forma rettangolare coi lati minori rotondati, che si descriverà fra poco, le parole seguenti: *Banca d'Italia*, in maiuscolo di carattere inglese corsivo intrecciato fra loro ad eccezione della lettera *d*, che è inoltre minuscola. Questo ornato, stampato nel colore stesso del fondo del biglietto, è circoscritto da una cornice lineata che superiormente ed inferiormente si svolge in due volute simmetriche, convergenti verso l'interno ed accartocciate nelle loro estremità terminali. Dal punto d'incontro delle due volute inferiori suddette sorge un ornato composto di volute, foglioline, fiori e figure. Al basso vedesi una tabella rettangolare mistilinea entro la quale è accennata una figurina sdraiata. Al di sopra di questa tabella è un puttino ornamentale, ritto, ad ali spiegate terminanti in due piccole volute e che dal mezzo in giù si converte in foglie e volute consimili. Sulle ali di questo puttino poggia una cornice architettonica che si rialza ad arco nel centro. Nel vuoto di questo arco è un ornato a foglioline disposte a palmetta, le quali vanno a toccare inferiormente la sommità della testa del puttino stesso. La cornice anzidetta sostiene poi un piedistallo ornamentale sul quale è posato un vaso a manichi avvolgentisi in lunghe volute, terminate da due rosocini, dai quali pendono festoni di fiori.

Lungo lo svolgimento delle volute medesime ed appoggiati ai lati del vaso, vedonsi due puttini in piedi. Dalla bocca del vaso esce altro ornato composto di uno stelo, che si ramifica in volute, foglie e rosocini simmetrici e va a terminare con un giglio presso il punto d'incontro delle due volute superiori della cornice sopra descritta. Fra l'ornato ora detto e il corpo del biglietto rimane una distanza di cinque millimetri circa, nella quale

è impressa la leggenda: *Decr. Min. del 17 luglio 1896 e 6 dicembre 1897*, che si legge volgendo il biglietto in basso, ed è in carattere ed in colore identico a quello della matrice.

Il verso di questo biglietto è costituito, come il recto, da un fondo e da una vignetta, l'uno e l'altra dei colori stessi del recto. Il fondo, esclusi, al solito, i margini e la matrice, misura mm. 210 circa in larghezza e mm. 120 circa in altezza.

Il fondo è inquadrate da una cornice lineata, ornata d'ovoli e da una fascia a palmette, orlata da due linee doppie. Al di là di dette linee doppie si stende uno spazio bianco sul quale, nella massima parte, viene a campeggiare la vignetta da descriversi. Dentro questo spazio si racchiude il fondo propriamente detto, il quale è limitato in giro da una fascia mistilinea ornata, contenente un intreccio di canalicoli, volute, foglie e rosocini, indicati a semplici linee di contorno. Questo intreccio lascia vuoto a sinistra un grande ovale nel quale ricade la testa dell'Italia in filigrana già descritta, e a destra presenta altro ovale alquanto più piccolo nel quale è espresso un sole nascente, contornato da cinque puttini danzanti. Nel centro vedesi un rosone formato da otto semicircoli contigui, nel quale stanno abbracciati tre puttini nudi con gli emblemi delle arti del disegno.

La vignetta di questa parte del biglietto, è costituita da un fregio architettonico ornamentale mistilineo che tutta la collega e si svolge in colonnette, mensole, edicole ed altri ornati diversi. Nel centro di questo fregio, in alto, in mezzo ad un'edicola a frontone interrotto, siede una figura che rappresenta il Credito, sotto l'aspetto di un uomo a lunga barba, adorno di collana, che con la sinistra sorregge una cornucopia riboccante di monete, sulla quale posa una civetta, tipo ben noto delle accreditatissime monete antiche d'Atene.

Questa figura poggia coll'avambraccio destro sopra una pecora, immagine di quel bestiame che costituiva ogni ricchezza, prima che la moneta fosse posta in uso.

Ai lati della figura, sostenuti da una cornice mistilinea, che collega tutto il lato orizzontale superiore della vignetta, vedonsi due sopporti architettonici quasi simili, nel centro dei quali è posato un vaso con foglie e fiori, e con festoni pendenti dai manichi e fiancheggiati da due puttini affatto nudi posti in diversi atteggiamenti, i quali muovono il piede più in basso entro le curve formate dallo andamento dei sopporti già descritti.

Il lato verticale di questa vignetta, a sinistra del riguardante, è occupato da una edicola a frontone interrotto, in mezzo alla quale campeggia la figura dell'Industria, personificata in una donna in veste succinta, sorgente sopra un piedistallo, accostata da due piccole cornucopie riboccanti di foglie e fiori e ornata da una nicchietta entro la quale è accennata una piccola statua. La figura dell'Industria si appoggia con la destra sopra una ruota dentata, e con la sinistra sostiene un tridente alato ed ornato di un nastro. Sopra questa figura librasi un puttino che impugna un mazzuolo ed un piccone. A destra e a sinistra di questo puttino, dai due piovanti del frontone dell'edicola già detta, s'innalzano due fumaioli, caratteristica speciale degli stabilimenti industriali. L'altro lato verticale della vignetta, a destra del riguardante, è occupato da un'edicola consimile a quella ora descritta, ma che sorge da una tribuna decorata di cornice architettonica, sorretta nel davanti da due mensole adorne ciascuna di una testa di leone. Sopra questa cornice, e precisamente dalla base delle due colonnine, sorreggenti il coronamento dell'edicola, sono posati due vasi dai quali si sprigiona del fumo. Entro l'edicola descritta campeggia la figura del Commercio, personificato in un giovine tunicato in piedi sopra una base cilindrica, ornata in giro da piccole figure, e coperto da un petaso alato. Con la sinistra solleva un caduceo a lunga asta, ed ha presso di sé il cervo, antico emblema del sollecito reciproco aiuto, proficuo al fiorire del commercio. Anche su questa figura si libra un puttino, che colle mani sorregge due piccole cornucopie e due panneggiati che sottili e leggeri ricadon giù ai lati della figura già detta.

La parte orizzontale inferiore della vignetta è tutta occupata da un fregio architettonico ornamentale, superiormente rettilineo, e limitato in basso da mensole, cartelle, festoni ed altri ornati, ed interrotti nel mezzo per lasciar luogo a un disco bianco circondato da una cornice a linee concentriche e perline.

Le due parti di questo fregio, così interrotto, son riunite fra loro da un ornato semicircolare, a fogliami e volute, che seconda in basso l'andamento della detta cornice. Al punto d'interruzione di questo fregio sono due pilastri, sui quali posano, a destra e a sinistra, due vasi con piante a foglie diverse, e con manichi, dai quali cadon giù fin sul fregio dei piccoli festoni di foglie e fiori. Nell'appendice mistilinea che si vede a sinistra, e precisamente al disotto dell'edicola contenente la figura dell'Industria, è effigiato un puttino seduto presso una ruota dentata, collegata ad una trasmissione. Nell'altra appendice simile, che scorgesi a destra sotto l'edicola del Commercio, si vedono due puttini, uno intento a raccogliere spighe, l'altro in piedi, che impugna una pala, i quali han relazione con la figura rappresentante l'Agricoltura della quale sarà detto fra poco. Fra le due descritte appendici e le due mensole, che in senso opposto si muovono dai pilastri sorreggenti i vasi già descritti, vedonsi a destra e a sinistra due cartelle ovali con piccola figura femminile semi-sdraiata. Sotto ciascuna di queste cartelle hanno origine due festoni, ornati alle estremità con nastri svolazzanti. Nell'angolo destro, interno, della vignetta, siede una donna rappresentante l'Agricoltura. Ha la testa coronata di spighe, e sostiene col braccio sinistro un covone di grano. In piedi presso di questa, è un puttino armato di falce. L'una e l'altra si proiettano colla parte superiore della persona sul sole nascente, che fa parte del fondo anteriormente descritto.

Poco al disotto del lato orizzontale superiore del fregio della vignetta, e precisamente a destra e a sinistra del rosone centrale del fondo, si vedono due eguali diciture, 1000 lire, in due linee ciascuna, composte con cifre e lettere formate da linee sottili e del colore stesso della vignetta.

Alla destra poi, fra la matrice ed il corpo del biglietto vedesi un ornato del colore stesso del fondo, il quale è in corrispondenza con l'altro consimile del recto e destinato come quello ad essere interrotto dal distacco del biglietto. Esso è di forma rettangolare circoscritta da cornice lineata, adorna di un cordoncino ed ha i lati orizzontali che svolgono in due volute simmetriche convergenti all'interno ed accartocciate nelle loro estremità terminali.

Questa cornice è poi interrotta sulla metà dei lati verticali del rettangolo che si schiudono per formare due angoli concorrenti verso l'interno della figura e opposti fra loro. Nello spazio lasciato vuoto fra questi due angoli, vedesi un piccolo ornato a foggia di croce, adorna di gigli e bocciuoli. Nel campo inferiore del rettangolo, dal punto d'incontro delle due volute già descritte, ha origine un ornato simmetrico, composto di volute, foglie, fiori, e viticci. A due terzi circa di detto ornato è una cartellina di forma rettangolare, leggermente curvata, contenente la cifra 1000 in carattere romano. Nel campo superiore del rettangolo, dal punto d'incontro tra le due volute già descritte, pende un ornato consimile, meno che in luogo della cartellina già descritta, vedesi un vaso capovolto ricolmo di foglie di forme diverse. Esternamente alla cornice, nello spazio angolare ricurvo formato alle estremità dell'incontro delle due volute anzidette, è posto un piccolo giglio ornamentale. Nello spazio bianco che resta tra questo ornato e la cornice estrema del fondo, sono impresse in carattere lapidario, con lo stesso colore della vignetta, le parole seguenti, che si leggono volgendo in basso il biglietto: *Art. 2 della legge 10 agosto 1893 n. 413.*

Art. 2.

Ai suddescritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1897.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco delle pensioni liquidate dalle Corti dei Conti.
Con deliberazioni del 4 agosto 1897:

- Donghi Cesarina, ved. di Stampa Francesco, lire 994,66.
Magri Caterina, ved. di Pizzoli Leopoldo, lire 159.
Treves Jacob, telegrafista, lire 2193.
Orcole Vittorina, ved. di Boasso Michele, lire 235.
Voccola Marianna, ved. di Cancellieri Pasquale, lire 576.
Gastaldi di S. Gaudenzio Giuseppe, capitano, lire 2167.
Scarpati Maddalena, ved. di Le Serre Antonio, lire 224,66.
Cameroni Claudia, ved. di Gatti Giovanni, lire 268,66.
Campo Francesco, tenente generale, lire 8000.
Scarpato Giovanna, Assunta e Francesco, orfani di Santolo, lire 165.
Conti Giuseppe, maggiore, lire 3120.
Palovan Giuseppe, capitano, lire 1902.
Amione Carlo, capitano, lire 2662.
Taglioli Pasquale, guardia scelta di città, lire 287,50.
Cardinali Augusto, capitano, lire 2864.
Orlando Anna, ved. di Fiorello Francesco, lire 445.
Coletti Angela, ved. di Damin Luigi, lire 831,33.
Lironcurti Adriano, direttore capo di ragioneria nel Ministero delle finanze, lire 5457.
Ruotolo Gabriole, guardia carceraria, indennità, lire 1249,50.
Fagolini Giuseppe, cancelliere di pretura, lire 2112.
Panzaai Giovanni, ispettore di P. S., lire 3923.
Venturini Serafina, ved. di Conte Giovanni, lire 410,66.
Mazè de la Roche Carolina, figlia di Mazè de la Roche Gustavo, lire 2636,66.
Cimmino Anna, ved. di Infante Francesco, lire 145,66.
Flammia Saverio, delegato di P. S., lire 2069.
Trevisan Giovanni, controllore di tesoreria, lire 2632.
Cogliolo Matteo, capo tecnico principale di marina, lire 3200.
Gambaro Pietro Antonio, usciere negli uffici finanziari, lire 890.
Galletto Luigi, tenente colonnello, lire 4160.
Magnani Luigi, guardia di città, lire 275.
Proietti Pietro, maresciallo nelle guardie di città, lire 1260.
Miani Antonio, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1193,40.
Mili Giovanni, brigadiere id., lire 560.
Morini Luigi, maresciallo d'alloggio id., lire 1198,40.
Franceschini Pier Francesco, agente superiore delle imposte, lire 3630.
Carlini Luigi, cancelliere di pretura, lire 2112.
Tofani Angelo, usciere nel Ministero delle Poste e Telegrafi, lire 1248.
Fassi Giuseppe, guardia scelta di finanza, lire 355,33.
Bazzi Gaetano, ispettore principale dei telegrafi, lire 3923.
Agatoni Argia, ved. di Ghibaudo Gio. Batta, lire 861.
Fabris Tristano, maggiore, lire 3139.
Besozzi Antonio, operaio borghese della guerra, lire 402,50.
Caldarera Saporito, vice cancelliere di tribunale, lire 1728.
Sommariva Paola, ved. di Cerbone Giacomo, lire 400.
Padrazzoli Carolina, ved. di Contini Antonio, lire 352.
Morelli Giorgio, usciere di pretura, lire 259,26.
Auriemma Luisa, ved. di Granito Arcangelo, lire 709,66.
Ferrara Giuseppa, ved. di Mazzolari Giuseppe, lire 925,66.
Rossi Matilde, ved. di Guiscardi Roberto, lire 1424,33.
Scognamiglio M.^a Luigia, ved. di Comentale Ignazio, lire 426,66.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Visto l'allegato N all'art. 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1896, che approva la abbricazione dei nuovi biglietti della Banca d'Italia pei tagli da L. 1000, L. 500, L. 100 e L. 50;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di nuova forma da lire cinquecento della Banca d'Italia, da emettersi ai termini dell'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso descritti, e cioè:

Il biglietto da L. 500 della Banca d'Italia, misurato sul fondo del recto ed esclusi i margini e la matrice, raggiunge in larghezza 191 mm. circa ed in altezza circa 112 mm. È impresso a due colori sopra carta bianca, munita di una filigrana che porta entro la metà superiore del biglietto la scritta: L. 500 in carattere romano a chiaroscuro e sulla destra una testa femminile di profilo in chiaroscuro, rivolta verso il centro del biglietto e ricoperta d'elmo cristato ed ornato d'aletta, rappresentante Roma.

Tanto il recto che il verso di questo biglietto si compongono di due parti distinte: un fondo, cioè, ed una vignetta.

Il fondo del recto è di colore violetto pallido e di forma rettangolare, inquadrato da una cornice lineata ed ornata d'ovoli. All'interno di questa, presso i quattro angoli, figurano quattro cantonali ripieni di ornati simmetrici a volute e rosoncini. Il resto del fondo si compone di un intreccio di foglie, volute, rosoncini, caulicoli, ecc., e nel mezzo di esso, nella porzione in cui viene a proiettarsi la seconda linea della leggenda, che sarà in appresso descritta, apparisce una fascia rettangolare, racchiusa entro cornice a filetti, mistilinea lungo il lato verticale a sinistra ed interrotta nella parte corrispondente a destra. L'ornato interno di questa fascia è formato da tante crocelline, intersecate da linee diagonali che s'incontrano ad angolo retto. Tutto l'ornato del fondo è disegnato a semplici linee di contorno e rimane interrotto nei punti in cui viene a ricadere su di esso il disegno della vignetta. Nel fondo inoltre sono lasciati affatto vuoti un grande ovale a destra, che misura orizzontalmente mm. 40 e verticalmente mm. 44, circoscritto da una leggera cornice a cinque filetti, destinato a contenere la testa di Roma in filigrana; al basso e proprio nel centro della parte inferiore, ma entro la cornice che limita la vignetta, un circolo di 10 mm. circa di diametro, destinato a contenere il contrassegno governativo, circoscritto esso pure da una cornice a cinque filetti. Il fondo rimane in ultimo interrotto nel tratto sul quale viene a ricadere la grande iniziale C della leggenda da descriversi.

La vignetta del recto è impressa in colore azzurro sulla quale risaltano in chiaro i diversi ornati e figure che la compongono. Essa consiste in una fascia decorativa, determinata da due cornici mistilinee, le quali, unite ed equidistanti, curvandosi presso gli angoli del fondo, percorrono all'interno tutto il biglietto. Questa fascia ha il suo nascimento dalla parte media inferiore del biglietto, nella quale, tanto a destra che a sinistra, si muove dal centro a semicerchio e svolgendosi poi d'ambo i lati, salendo sempre, si congiunge nella parte superiore, ove si converte in un motivo architettonico ornamentale, consistente in un ricco frontone sormontato da un'aquila ad ali spiegate. Al disotto di questo, sopra un piano a forma di parallelogramma, sporgente sulla parete di fondo, campeggia lo stemma di Savoia, racchiuso entro cornice ovale a guscio, su scudo con manto e corona reale, decorato del collare della SS.ma Annunziata. La detta cornice a guscio è ornata di ovoli assai minuti, e in alto e in basso rimane interrotta, avvolgendosi a forma di spirale. Ai lati dello stemma, poggiati sulla cornice inferiore, stanno in piedi due puttini ignudi, i quali con una mano rialzano i nodi del manto che protegge lo stemma anzidetto e coll'altra ne tengono i cordoni.

Altri puttini ignudi, due per parte, sorreggono col capo e colle braccia rialzate, a guisa di cariatidi, la soprastante cornice in oggetto, ed i loro piedi riposano sopra un piccolo peduccio ornamentale. A destra e a sinistra di questo motivo principale si vedono due cartelle architettoniche ornamentali di forma ellittica e a fondo minutamente punteggiato, destinate a contenere, l'una la serie, l'altra il numero progressivo del biglietto. Lo spazio interno di queste cartelle è determinato da due cornici d'andamento curvilineo simmetrico, le quali nel mezzo della parte superiore ed inferiore rimangono interrotte, avvolgendosi nelle loro estremità a guisa di spirale e formano così due semicerchi distaccati ed opposti. Tra questi apparisce superiormente un ciuffo ornamentale e inferiormente la testa di un puttino ignudo, che vi s'insinua stando seduto sulla cornice interna della vignetta e che sorregge per di sotto le cartelle medesime. Ai lati di queste cartelle sono altri quattro puttini, due per ciascheduna, anch'essi ignudi, due seduti sui risvolti che compiono la decorazione del motivo architettonico già descritto, e gli altri due in piedi, poggiati sulla detta cornice di contorno della vignetta. Tutti questi puttini sono atteggiati a sostenere il coronamento, che adorna le cartelle medesime. Sul piano di queste ed in ciascuna cartella stanno riposando alcune colombe; quattro su quella di destra e cinque su quella di sinistra.

A sinistra del riguardante e nella parte media della fascia ornata della vignetta, sopra un peduccio architettonico ornamentale che si svolge dalle volute dell'ornato sottoposto, è in piedi una figura femminile, ricoperta di veste stretta ai fianchi da zona gemmata, ricadente sul davanti della persona, la quale rappresenta la Legge. Essa tiene la mano sinistra sul Codice, che posa su di una sporgenza che fa in quel punto la cornice della vignetta, e la destra sul lato esterno superiore di una targa di forma rettangolare, a fondo bianco, nella quale leggonsi le comminatorie contro i falsari. Questa targa è sorretta inferiormente da un puttino ignudo, che sta seduto sull'estremità sinistra del peduccio anzidetto, ai piedi della Legge. Pure ai piedi di questa, ma alla estremità destra del peduccio medesimo, sta un leone accovacciato.

A riscontro di questa figura, nella parte a destra del riguardante, poggia sopra identico motivo architettonico ornamentale altra figura femminile, ricoperta di lunga veste, che rappresenta la Giustizia. Essa ha gli occhi bendati ed è adorna di una collana alla quale è attaccato un occhio scolpito. Tiene la mano destra sull'elsa di una spada che le sta a fianco e la sinistra su di una targa uguale a quella anzidetta. Ai piedi di questa figura sono due puttini ignudi semisdraiati; quello a destra di essa mostra le bilance, l'altro a sinistra, ricurvo, sorregge la targa in parola.

Nella parte inferiore del biglietto, a giusta opposizione di quelle situate nella parte corrispondente superiore, stanno due altre cartelle a motivo architettonico ornamentale e a fondo punteggiato, consimili a quelle più sopra descritte, e destinate anch'esse a contenere il numero progressivo e la serie del biglietto. Però nello spazio che intercede nella parte centrale inferiore fra le due cornici curvilinee che le racchiudono, in luogo di un puttino apparisce un mascheroncino di composizione ed il coronamento superiore delle cartelle si converte in ambo i lati in due piccolissimi girali, dai quali pendono due festoncini di fiori e frutta, che adornano inferiormente le cartelle medesime e vanno a fermarsi ai lati del mascheroncino già descritto. Sul coronamento delle cartelle vedonsi alcuni uccelli in riposo: due nella parte a destra, e tre nella parte a sinistra. Negli spazi poi che rimangono fra queste due cartelle e la cornice della vignetta che gira in semicerchio interno al disco inferiore destinato a contenere il contrassegno governativo, stanno due leoni rivolti verso il centro del biglietto e in atto di camminare. Sono sormontati ciascuno da un puttino ignudo, che li raffrena tenendoli con una mano per le briglie che hanno alla bocca, e coll'altra agi-

tando un nastro svolazzante a guisa di scudiscio. Ciascuno di questi leoni poggia una delle zampe anteriori sopra una voluta ornamentale. Dall'altro lato delle cartelle accennate, sono due altri puttini ignudi, seduti sui risvolti della cornice della vignetta, in atteggiamento di sorreggere con una mano le cartelle medesime.

D'ambo le parti, ed a fianco di ciascuna cartella, apparisce un vaso decorativo al quale fanno corona per di sotto e lateralmente girali e volute simmetriche, le quali vanno ad intrecciarsi più sopra con ornato consimile che nasce dalla bocca del vaso e sviluppa poi, convertendosi in peduccio, a sostegno delle due figure femminili anzi descritte. Nella metà superiore della fascia della vignetta le porzioni in curva corrispondenti a quelle ora descritte nella metà inferiore, hanno un ornato composto di girali e volute che nasce a fianco delle descritte figure femminili e distendesi all'intorno. Più sopra emerge in ambe le parti una cartellina rettangolare ansata, colla scritta 500, in carattere romano, sormontata da un mascherone che si converte in due girali con rosone e la cui parte superiore si compone alle due cartelle descritte.

La leggenda del biglietto è stampata nello stesso colore della vignetta e va divisa in tre linee. La prima contiene le parole: Banca d'Italia, in maiuscole filettate sulla destra, la seconda esprime le parole: Cinquecento lire. La iniziale C è molto più grande ed occupa tutto lo spazio riservato ad essa fra gli ornati del fondo. Per la sua forma armonizza coll'ovale che contiene la filigrana. Nel corpo della medesima, figura una minutissima decorazione chiara su fondo cupo, composta di un puttino ornamentale, che dalle anche in giù si converte in foglie e volute, atteggiato a sorreggere colle braccia in alto un cameo, in cui è effigiata una figurina femminile. Al di sopra di questa è un bocciuolo con due volute simmetriche sormontate da una targhetta rettangolare colla scritta 500 in minutissimo carattere romano. Questa è superiormente ornata da un mascheroncino sul quale svolgesi una serie di bocciuoli e foglioline a sfumatura. Tutta la decorazione sopra descritta è incorniciata da un leggero filetto bianco, che segue internamente tutto il contorno della lettera suddetta. Il resto di questa linea della leggenda, circoscritta entro la cornice del fondo già descritto, è in maiuscole più grandi di quelle della prima linea e filettate anch'esse a destra. La terza linea contiene le parole: Pagabile a vista al portatore, in maiuscole comuni assai più piccole e inclinate a destra. Nello spazio che corre tra la prima e la seconda riga della leggenda, è un piccolo ornato composto di una palmetta, al disotto della quale si partono d'ambo i lati, simmetricamente mosse, tre foglioline ed un tralcio.

Sotto la leggenda compariscono le firme del *Direttore Generale* e del *Cassiere* sormontate dal titolo di questi funzionari scritto in carattere lapidario.

Le comminatorie di legge, che si leggono nelle due cartelle già descritte, sono del seguente tenore: *La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi, e vanno divise in otto linee di piccolissimo carattere, detto monastico.*

Le indicazioni della serie e del numero sono stampate in nero, campeggiano nelle quattro cartelle del biglietto e sono opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero, ed in basso prima il numero e poi la serie. Nella parte inferiore del biglietto, al disotto della cornice del fondo, e precisamente sul margine di esso, sono impresse in minutissimo carattere maiuscolo e nello stesso colore della vignetta, le indicazioni seguenti: a sinistra del riguardante, *Rin. Barbetti inv. e dis.*, e a destra, *E. Ballarini inc.*

A sinistra del riguardante sta la matrice dalla quale viene staccato il biglietto e che porta indicate nella parte superiore la serie del biglietto stesso e in quella inferiore il numero suo progressivo, in senso orizzontale; il tutto impresso in nero. Nel mezzo poi, in senso verticale, è la scritta: L. 500, in carattere maiuscolo

leggermente pendente a destra, dello stesso colore della vignetta. Al disotto, ed in linea parallela a questa scritta e nello stesso colore, ma in piccolo carattere lapidario, leggonsi le seguenti parole: *Decr. Min. del 17 luglio 1896 e del 25 ottobre 1898.* Il primo de' quali autorizza la emissione, il secondo fissa i distintivi e le caratteristiche del biglietto.

Fra la detta matrice ed il corpo del biglietto sono stampate col colore stesso della vignetta, sopra un ornato di forma rettangolare, che si descriverà fra poco, le parole: *Banca d'Italia* in maiuscolo, di carattere inglese corsivo, intrecciato fra loro ad eccezione della lettera *d* che è inoltre minuscola. Quest'ornato, stampato nel colore stesso del fondo, è circoscritto da una cornice lineata rettangolare. Il lato orizzontale superiore di questa, presso il mezzo, volge d'ambo le parti a semicerchio, e quello inferiore volge in maniera consimile, ma ad angolo retto rientrante, e forma un piedistallo che dà origine alla decorazione inscritta entro detta cornice. Su questo è in piedi una figura femminile vestita, che colle braccia levate e distese in alto sostiene un cerchio ornato contenente il manogramma B. I. a lettere di fantasia ed intrecciate fra loro, campeggianti su fondo a linee verticali. Da due foglie ornamentali che sono ai lati di questo cerchio pende un festone a guisa di panno smerlato, arricchito di fiocchi che vanno a cadere lateralmente lungo la figura femminile descritta.

Sormonta poi questo cerchio un mascherone che dà vita a due girali adorni di rosoncini, sui quali poggia una cartella a sagoma, recante la scritta: 500 su fondo lineato orizzontalmente. Sopra di questa cartella è un vaso, i manichi del quale si convertono in due girali adorni di rosoncini e volute e dalla cui bocca spicca un gruppo di foglie frammiste a fiori e spighe, che completa l'ornato descritto. Altri due ornati composti di foglie e volute simmetriche adornano all'esterno i lati superiore ed inferiore del rettangolo.

Fra questo rettangolo ed il corpo del biglietto rimane una distanza di 5 mm. circa nella quale è impressa la leggenda: *Decr. Min. del 17 luglio 1896 e del 25 ottobre 1898*, che si legge volgendo il biglietto in basso, ed è in carattere e colore identico a quello della matrice.

Il verso di questo biglietto è costituito come il recto, da un fondo e da una vignetta, l'uno e l'altra impressi coi medesimi colori del recto. Il fondo, esclusi al solito i margini e la matrice, misura mm. 191 circa in larghezza, e mm. 112 circa in altezza.

Il fondo è inquadrato da una cornice lineata ed ornata d'ovoli alquanto più grandi di quelli che ornano la cornice del fondo del recto. Entro questa inquadratura, percorrendo quasi tutto il contorno del biglietto, gira una fascia ellittica, stabilita da due cornici a doppio listello, le quali muovono d'ambo i lati nella parte inferiore, lasciando nel mezzo di essa uno spazio ovale. Questa fascia che è di conseguenza interrotta nel mezzo della parte inferiore, è nell'interno punteggiata e su di essa apparisce un minuto ornato composto di foglie, caulicoli, rosoncini e cornucopie, che segue l'andamento della fascia stessa, svolgendosi inferiormente d'ambo le parti e congiungendosi superiormente al centro, ove decora una targhetta ansata a fondo punteggiato, con la cifra 500 in carattere romano. Altra larga consimile, ma assai più piccola, scorgesi nell'ornato della fascia, nella parte inferiore a destra del riguardante. I quattro spazi angolari mistilinei, risultanti fra la inquadratura della cornice del fondo e la descritta fascia ellittica, sono ricoperti da quattro ornati simmetrici a volute e girali, circoscritti da una piccola fascia decorata da mezze campanelle, la quale presso il vertice degli angoli mistilinei delle quattro figure si converte in un ornato a volute e bocciuoli, e in quello degli angoli rettilinei in due mezze campanelle opposte fra loro e legate da un bocciuolo.

Nello spazio che rimane entro la zona decorativa già descritta

apparisce affatto vuoto un grande ovale a sinistra del riguardante, nel quale ricade la testa di Roma in filigrana, e a destra si presenta un altro ovale simile nel quale figurano nove teste di puttini alate, delle quali 4 a destra e 5 a sinistra, soffianti, che rappresentano i venti.

Nel centro della parte inferiore resta pure vuoto un disco di 19 mm. di diametro circa, a perfetto riscontro dell'altro simile, lasciato libero nel fondo del *recto*, destinato a contenere il contrassegno governativo. Questo disco, racchiuso da un leggero filetto, è circondato da una fascia circolare, compresa fra due doppi listelli, la quale è interrotta nella parte inferiore. Entro questa fascia è un motivo ornamentale, composto di sette mascheroncini alati che si alternano e collegano con sei lupiniere. Detta fascia è coronata superiormente, da un motivo architettonico ornamentale a frontone interrotto. Fra i suoi due piovanti, che inferiormente sviluppano in un ornato di foglie e volute, sorge una base decorata, sulla quale sta ritta una figura maschile, barbata, coperta di una lunga toga e adorna di collana, la quale tiene nella destra un libro aperto e nella sinistra uno scettro, rappresentante il Credito. Questa figura campeggia entro un ovale prolungato a guisa di nicchia. Inferiormente ai suoi lati, e sedute sui piovanti del descritto frontone, stanno due figure femminili simboliche, delle quali la sinistra tiene sulle ginocchia un vassoio ovale.

Tutto questo motivo emerge fra un ornato simmetrico, composto di volute, rosoncini, foglioline ecc., ad intrecci e meandri e che occupa lo spazio compreso fra le due ovali del fondo già menzionato. Esso è circoscritto da una cornice curvilinea simmetrica, la quale segue superiormente l'andamento della fascia ellittica e lateralmente quello delle due ovali, collegandosi al resto del disegno. La cornice è ornata da una serie di palmette, alternate con una coppia di volute ricorrenti dal basso in alto, nelle parti in cui la cornice segue il contorno delle due ovali indicate, e superiormente, ove segue l'andamento della fascia ellittica, sviluppa da un rosoncino centrale, partendosi da esso a destra e a sinistra, in direzione opposta. Tutto l'ornato del fondo è a semplici linee di contorno, fatta eccezione per le figure del gruppo centrale, ed è interrotto nei punti sui quali viene a ricadere il disegno della vignetta.

La vignetta del *verso* di questo biglietto si compone di due motivi architettonici ornamentali che hanno il loro nascimento dalla parte centrale inferiore. In questa, d'ambo i lati sviluppa simmetricamente un peduccio adorno di volute e fogliami che volge a semicerchio intorno alla cornice del fondo, che racchiude lo spazio circolare destinato a contenere il contrassegno governativo.

Nella parte a destra del riguardante, il peduccio si ramifica convertendosi all'estremità in un girale adorno di bocciuoli e in un gruppo di foglie di palma, e sorregge una base ornata di cornice e a due risvolti, al disotto della quale è un puttino ignudo che la sorregge nella parte destra a guisa di cariatide, poggiando i piedi sul punto d'incontro di due volute che si distaccano dalla detta cornice. Sotto il secondo risvolto è un piccolo ornato che si svolge in volute adorne di un rosoncino. Sopra la base descritta vedesi seduta una figura femminile, rivolta verso il centro del biglietto, vestita di succinta veste ed ornata di collana, la quale personifica la Navigazione. Essa stende la mano destra su di una sfera terrestre che le porgono alcuni puttini ignudi, addossantisi alla cornice esterna della base, in atto di misurare le distanze geografiche e la sinistra posa su di un timone decorato che le sta a fianco. Nel suo grembo è la bussola necessaria alla orientazione delle navi ed a' suoi piedi sta un fascio di carte, arrotolate alle loro estremità. Sono a sinistra di lei sei puttini ignudi, intenti a stivare due botti ripiene. Sulla superficie della base scorre dell'acqua, che simboleggia il mare e che si vede ricadere in rigagnoli lungo la sua cornice. La descritta figura della Navigazione si proietta quasi totalmente entro l'ovale sulla

destra del fondo, e le fanno corona le nove teste alate dei puttini rappresentanti i venti: una delle quali teste è però quasi del tutto nascosta dal braccio destro della Navigazione.

Compiono l'allegoria, espressa da questa figura, due gruppi di puttini, campeggianti superiormente entro la fascia ellittica del fondo, i quali in vari atteggiamenti stanno issando la catena dell'ancora, strumento necessario a corredo della nave. Fra questi gruppi si libra un nibbio, uccello che gli antichi scelsero ad emblema della Navigazione.

Con identica nascita, come si è detto, ma diverso nello sviluppo, si svolge a sinistra del riguardante altro motivo architettonico ornamentale. In basso esso consiste in una piccola base architettonica, che sta a riscontro di quella di destra, già descritta, sulla quale vedonsi due puttini ignudi; l'uno in piedi, che tiene un paniere ricolmo di grappoli d'uva, e l'altro seduto, in atto di prendere detti grappoli e gittarli in basso. Sulla base è posato altro paniere ricolmo. Al disotto di questa muove una cornice la quale, seguendo il contorno dell'ovale contenente la filigrana, s'attacca superiormente ad un piedistallo decorato da una cartella.

Sotto questa cornice sta altra cartella decorativa, nel mezzo della quale è una piccola nicchia da cui emerge la testa di un puttino, che si converte inferiormente in un ornato a foglie da cui nascono due girali terminati da un rosoncino. Questo puttino tiene d'ambo i lati due festoni che pendono da due volute le quali hanno origine dalla cartella in parola. Sopra una di queste volute, quella a sinistra del riguardante, è assiso un puttino ignudo il quale colla destra mano si appoggia alla parte del piedistallo sopra accennato. Questo è decorato sulla fronte da una cartella architettonica ornamentale nella quale campeggia un cameo e che termina inferiormente in un ornato composto di due girali con rosoncino, dai quali pende un festone a guisa di panno smerlato. Sul piedistallo ora descritto vedesi, seduta sopra una botte, una figura femminile vestita, che poggia il piede destro sul piedistallo stesso, tenendo l'altro un poco sollevato, ed ha il capo coronato di pampini; essa personifica la Enologia. Con la mano destra solleva un tralcio ricco di grappoli d'uva, e con la sinistra posa sulla botte medesima. Alla destra di lei sta un tripode da cui esce la fiamma, simbolo della scienza che vivifica l'ingegno nelle sue ricerche.

Completano l'allegoria, rappresentata dalla descritta figura, alcuni puttini ignudi, che campeggiano superiormente a sinistra della figura stessa, sulla fascia decorativa del fondo e che fanno riscontro a quelli che appariscono al disopra della figura della Navigazione.

Uno di essi porge un ramo a cui sono attaccati due grappoli d'uva, due altri recano un paniere ricolmo dei frutti della vite e due altri sono in atto di rincorrerli: uno di questi ultimi ha sotto il braccio un fascio di talee ed impugna colla destra una ronchetta.

Alla destra del riguardante, fra la matrice ed il corpo del biglietto, vedesi un ornato del colore stesso del fondo, il quale è in corrispondenza con l'altro consimile del *recto* e destinato come quello ad essere interrotto dal taglio del biglietto. Esso è di forma rettangolare, circoscritto da una cornice lineata e nei lati orizzontali simmetricamente curvilinea ed adorna all'esterno di foglioline. Questo ornamento si compone inferiormente di una palmetta, cui s'accoppiano due volute, le quali, salendo in curva ed incrociandosi, fanno sostegno ad una cartella di andamento curvilineo, recante la scritta: *lire cinquecento* in piccolo carattere maiuscolo.

Questa è sormontata da un vaso con base ornamentale, formata da volute e bocciuoli, dalla bocca del quale esce un lungo stelo, che si ramifica prima in foglie e in una coppia di girali simmetricamente disposti, sui quali posano due uccelli, ed aventi alle estremità un panneggio con festone di fiori e frutta. Degli uccelli stessi, il destro sta colle ali raccolte e il sinistro le tiene leggermente aperte. Poscia dà luogo ad un tromboncino

dal quale si staccano inferiormente due foglie d'acanto e superiormente due girali a foglie e volute. Sull'avvolgimento di queste sono due puttini in piedi. Fra essi una figurina femminile alata che si converte in termine, la quale posa le mani sul capo dei due puttini, in atto di protezione.

Nello spazio bianco che resta fra questo ornato e la cornice estrema del fondo, sono impresse in carattere lapidario e con lo stesso colore della vignetta, le parole seguenti, che si leggono volgendo in basso il biglietto: *Art. 2 della legge 10 agosto 1893 n. 449.*

Art. 2.

Ai suddescritti biglietti verrà applicato il contrassegno governativo di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1898.

Il Ministro
VACCHELLI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Con decreto del Ministro del Tesoro, d'accordo con quello di Grazia, Giustizia e dei Culti, in data 3 novembre 1898, il sig. avv. Paolo Cassanello, residente in Genova, è stato nominato Notaio accreditato presso l'Intendenza di Finanza di quella città per le operazioni di Debito Pubblico e della Cassa dei Depositi e Prestiti.

Roma, addì 3 novembre 1898.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª Pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 1050849 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 120, al nome di Marchesin Elisa di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Salvarollo, frazione del Comune di Pramaggiore (Venezia), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marchesin Elisa di *Francesco Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 ottobre 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

GIUNTA GOVERNATIVA

per la unificazione dei debiti delle Provincie e dei Comuni della Sicilia

Avviso.

In virtù dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, avendo il Comune di Mineo ottenuto di riscattare ed unificare i suoi debiti verso privati o altri Enti;

Si fa noto ai possessori delle Obbligazioni, 5 per cento del prestito ipotecario 30 giugno 1881, di detto Comune, che col

concordato stipulato in Roma, il 21 giugno 1898, a' termini dell'articolo 2 della citata legge, venne stabilito il riscatto del prestito suddetto al prezzo di lire cinquecento per ogni Obbligazione, a saldo del capitale e dagli interessi scaduti, nonchè da premio di rimborso, e che, a cominciare da oggi, essi potranno chiedere il pagamento dei rispettivi loro crediti a questa Giunta Governativa.

Le domande, in carta da bollo da centesimi 60 e corredate delle obbligazioni originali, potranno essere spedite per mezzo delle Intendenze di Finanza del Regno. In esse saranno indicati i numeri delle Obbligazioni e la Tesoreria presso la quale i possessori desiderano riscuotere i mandati che, sulla liquidazione di questa Giunta, saranno omessi, al nome dei creditori, dalla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Roma, addì 2 novembre 1898.

D'Ordine del Presidente
BONELLI.

**MINISTERO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

3 novembre 1898.

	Con godimento in corso	Senza cedola	
	Lire	Lire	
Consolidato.	5 0/0 lordo	99.75 5/8	97.75 5/8
	4 1/2 0/0 netto	107.96 3/4	106.84 1/4
	4 0/0 netto	99.59 1/2	97.59 1/2
	3 0/0 lordo	62.17 1/2	60.97 1/2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Si legge nei giornali francesi:

La Commissione ispano-americana per la pace si è riunita il 31 ottobre, alle 2 pomeridiane, al ministero degli affari esteri.

Gli articoli 1 e 2 del protocollo di Washington essendo stati provvisoriamente accettati dai delegati spagnuoli nella seduta precedente, la discussione si è aperta sull'articolo 3, così concepito:

« Gli Stati Uniti occuperanno e conserveranno la città, la baia ed il porto di Manilla in attesa della conclusione d'un trattato di pace che dovrà determinare il controllo e il genere di governo delle Filippine ».

I delegati americani hanno dichiarato, non appena aperta la discussione, che avevano ricevuto dal loro Governo l'ordine di negoziare sulla base di una pura e semplice retrocessione dell'arcipelago agli Stati Uniti, mediante un'indennità pecuniaria la cui cifra resta a determinarsi.

Il Numero 281 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni vigenti, il Governo del Re, intesi gl'Istituti di emissione e la Cassa Nazionale di provvidenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai fisserà le norme per assicurare sino a tutto il 30 giugno 1905 il cambio, a presentazione, presso le Casse dei rispettivi Istituti dei biglietti delle cessate Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana, e Banca Toscana di Credito, e dei biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Con particolari disposizioni verrà pure assicurato fino al 30 giugno 1905, il cambio dei biglietti da lire 25 passati a debito dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero 282 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare un accordo con la Società per le strade ferrate meridionali al fine di prorogare al 31 dicembre 1904 il termine utile per il diffidamento da notificarsi in caso di riscatto delle linee concesse, qualora lo Stato intenda valersi della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 8 del contratto approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), per l'esercizio della Rete Adriatica.

Art. 2.

È prorogato al 30 novembre 1904 il termine della presentazione di un disegno di legge per stabilire in qual tempo sarà da effettuarsi il riscatto delle ferrovie Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, giusta l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1901, n. 530.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: RONCHETTI.

Il Numero 268 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di seguire il movimento finanziario dei principali Stati, di esaminarne e studiarne i bilanci, nei quali esso si riflette, allo scopo di compararli col bilancio italiano e di trarne utili ammaestramenti per il miglioramento delle nostre discipline e gestioni finanziarie, anche nei riguardi del debito pubblico, dell'ordinamento ferroviario e degli opportuni riscontri, agli effetti della vigilanza sulle entrate e sulle spese ;

Ritenuto che convenga all'uopo istituire presso il Ministero del Tesoro una Commissione permanente, composta di persone di riconosciuta competenza, anche estranee all'Amministrazione governativa, le quali affidino che gli studi da compiersi possano condurre a illuminate, pratiche e utili conclusioni ;

Considerata la convenienza che nella stessa Commissione sia formato, con elementi che le appartengano, un Comitato esecutivo, il quale provveda ad agevolare le indagini da farsi, e ne segua le risoluzioni, per avviarle a concreti risultati ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari del Tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È istituita presso il Ministero del Tesoro una Commissione permanente per l'esame e lo studio dei bilanci dei principali Stati esteri, allo scopo di compararli col bilancio italiano e di trarne utili ammaestramenti per il miglioramento dei nostri ordinamenti finanziari, anche riguardo al debito pubblico, al regime ferroviario, e alla vigilanza sulle entrate e sulle spese.

La Commissione permanente sarà composta di sei membri di riconosciuta competenza tecnica, anche estranei all'Amministrazione governativa, nominati con Nostro decreto, e sarà presieduta dal Ministro del Tesoro.

Il numero 289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 57,000 e la diminuzione di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1904-905, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È aumentata di L. 35,000 l'assegnazione del capitolo n. 13 « Spese di stampa », dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1904-905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	8. Indennità di supplenza e di missione	55,000 —
»	14. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	2,000 —
	Totale	L. 57,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n.	23. Magistrature giudiziarie — Personale.	57,000 —
	Totale.	L. 57,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 298 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È prorogato sino al 31 dicembre 1907 il disposto della legge 30 giugno 1904, n. 281, riguardante il cambio a presentazione, presso la Tesoreria centrale e le sezioni della R. Tesoreria provinciale, dei biglietti di Banca da L. 25, passati a debito dello Stato.

Art. 2.

Nel mese di luglio 1905 sarà determinato l'ammontare dei biglietti da L. 25 non ritirati dalla circolazione a tutto il 30 giugno precedente, e, in base a siffatta determinazione, il Ministero del tesoro verserà

alla Cassa depositi e prestiti una somma corrispondente alla metà del valore dei biglietti stessi, affinché sia investita in titoli di Stato, assegnandone i frutti a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Nel mese di gennaio dell'anno 1907 e del 1908 sarà determinato il valore dei biglietti da L. 25 cambiati dal tesoro a tutto il mese di dicembre precedente; e prendendo per base la metà di questo valore, sarà corrispondentemente ridotta la somma reinvestita a beneficio della Cassa nazionale in titoli di Stato; in modo da riversarne il prezzo al tesoro per risarcirlo della metà della spesa sostenuta dal 1° luglio 1905 in poi per il cambio dei detti biglietti.

Art. 3.

Sino al 31 dicembre 1907, i tre Istituti d'emissione, Banca d'Italia e Banche di Napoli e di Sicilia, giusta gli accordi presi dal Ministero del tesoro con gli Istituti stessi e con la Cassa nazionale di previdenza, eseguiranno, presso le rispettive casse, il cambio dei biglietti caduti in prescrizione delle cessate Banca nazionale del Regno, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di Credito; e dei biglietti di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE

Il numero 263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 11 luglio 1904, n. 365, sul concorso dello Stato alle onoranze a Francesco Petrarca, che commette al Governo del Re di pubblicare un regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata di curare l'edizione critica delle opere del Petrarca, alla fine di ogni anno dovrà presentare al Ministero della pubblica istruzione una relazione dei lavori da essa compiuti. Tale relazione sarà comunicata ai due rami del Parlamento ed inviata alle Accademie e alle Biblioteche nazionali, al Comune ed agli istituti accademici e scientifici di Arezzo.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà, sotto la sua sorveglianza, permettere che la edizione critica sia pubblicata o completa o in conveniente estratto in forma popolare, onde possa essere distribuita alle scuole medie e diffusa agevolmente fra tutti gli amatori di studi petrarcheschi.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione nominerà, dopo che il presente regolamento sarà stato registrato alla Corte dei conti, i due membri, fra quelli che compon-